



NAZ. CENTR.
R. BIBLIOTECA
VITT. EMAN. II
204
6 C
10
ROMA



B
III H
10



IL FORO

CRIMINALE.

IL FORO CRIMINALE

DI RAFFAELE ALA

Della Romana Curia avvocato; presso la S. Consulta difensor pubblico; uditore criminale di S. E. R. il Sig. Cardinale DELLA SOMAGLIA, Decano del S. Collegio, Segret.° di Stato ec. ec. ec.



TOMO QUINTO.

ROMA 1826.

Dalla Tipografia di Crispino Puccinelli.

(A spese dell'Autore.)

Con Approvazione e Privilegio Sovrano.

PER LA REVISIONE

All'Illustrissimo Signor Avvocato Concistoriale Cagiano Censore Legale; ed al Reverendissimo P. Maestro Reggente Orioli Censore Teologo.

Fr. Th Dom. Piazza S. P. A. Pro-Magister.

Le idee; le opinioni, le sentenze che il Signor Avvocato Raffaele Ala espone nel V. Tomo della sua Opera - *Il Foro Criminale* - desunte in parte dalle antiche Leggi, e Consuetudini, dai vigenti regolamenti, e dai principj seguiti da Ch. Autori, non presentano, a mio giudizio, nulla a ridire circa la Morale o il Costume: E riguardandoli come sentimenti privati d' un Giureconsulto ch' erudisce diffusamente i lettori, ed illustra l' attual sistema Criminale, credo che l' Opera possa meritamente pubblicarsi colle Stampe.

Roma li 20 di Marzo 1826.

Anton M. Cagiano De Azevedo Avvocato del S. Concistoro Censor Legale.

NIHIL OBSTAT.

Fr. Antonius Franciscus Orioli Censor Theologus.

Nulla osta in questo scritto alla sua impressione per quello, che riguarda il Politico relativamente alla Segreteria di Stato.

G. M. Card. DELLA SOMAGLIA.

IMPRIMATUR

Fr. Th. Dom. Piazza Ord. Præd. S. Pal. Apost. Pro-Magister.

IMPRIMATUR

J. Della Porta Patr. Constantinop. Vicesgerens.

IL FORO
CRIMINALE.



TRATTATO IV.

Delitti contra le Persone e le Proprieta'



1 a 4 Introduzione al presente Trattato.
5 Delitti nell' uso della violenza.
6 Definizione della violenza.
7 Leggi *Plauzia e Giulia.*
8 9 Violenza pubblica e privata.
10 Delitti ad essa relativi.
11 Conati all' uso della violenza.
12 Adunamento di armi o di armati.
13 Timore incusso con minaccie o in altra guisa per eseguire un delitto.
14 15 Materie e divisioni del presente Trattato.



1 Natura ci diè diritto di conservare la nostra vita e le sostanze; di adoperare la forza, qualora forza ci sia duopo per salvarla dalle insidie degli altri facendo uso di quelle armi, che natura stessa ci ha somministrate: Lucrezio le ha espresse

Antiqua arma manus, ungues, dentesque, pedesque.

Pella imparità poi di queste colle armi nimiche

l'uomo ha pronta la mano ad imbrandire spade e pugnali.

2 Commune anco ai bruti è il diritto della difesa; perciò *omnia animantium genera* « Senofonte disse (*Cyrop. lib.* 2 *c.* 3 § 5 *Edoxon*) » *pugnam norunt aliquam, eamque non aliunde quam a natura didicerunt*; ed Orazio (*nel lib.* 2 *sat.* 1 *v.* 53) significò elegantemente

Dente lupus, cornu taurus petit: unde nisi intus
Monstratum ?...

3 Ponghiamo però distinzione tra la forza, che reca ingiuria, e la forza che la rispigne: all' uso di questa ci autorizza un istinto; l'uso di quella ci è altamente vietato: tal divieto relativo all' uso della forza, che reca ingiuria, è in noi coetaneo al diritto della ripulsa; e procede a passi uguali col diritto medesimo, dal quale non possiamo concepirlo disgiunto; divieto sanzionato dalle leggi divine ed umane; divieto, da cui l'ordine sociale riconosce il suo stabilimento e sostegno. Imperocchè *si unusquisque nostrum rapiat*, come avvertì il gran Tullio (*de offic.* 3 *c.* 5) *ad se commoda aliorum, detrahatque quod cuique possit, emolumenti sui gratia, societas hominum, et communitas evertatur necesse est: nam sibi, ut quisque malit, quod ad usum vitæ pertinet, quam alteri acquiri concessum est, non repugnante natura,*

illud natura non patitur ut aliorum spoliis nostras facultates, copias, opes augeamus. »

4 Ma per invadere, rapire, o danneggiare le proprietà ed i diritti altrui si osa eziandio ricorrere alla *violenza* contra le persone, a cui tali proprietà e diritti appartengono, o affidate glie ne sono la custodia e la conservazione.

5 La *violenza*, che all' uomo servì di mezzo per eseguire un criminoso disegno, forma il complesso di due delitti; uno è l' uso della violenza medesima; ed ecco nelle contusioni, nelle ferite, negli omicidj gli effetti *immediati* di essa. L' altro è la esecuzione del fatto, a cui come al suo scopo o fine la stessa violenza venne diretta; ed ecco nelle rapine, nelle invasioni ec. gli effetti *mediati.*

6 La violenza è definita « *necessitas imposita, voluntati contraria* » *l.* 1 *ff. quod met. caus. gest. er.*; e dal Giureconsulto Paolo nella *leg.* 2 *ff. eod.* « *majoris rei impetus, qui repelli non potest.* »

7 Le principali leggi, che nel Diritto civile trattano della violenza, *de vi*, sono la legge *Plauzia*, e la legge *Giulia.* Sigonio suppose la prima esser del *Console Catulo*, e di *P. Plauzio* Tribuno della Plebe: taluni però l' ascrissero a *M. Plauzio Silvano*, parimenti Tribuno della Plebe, ma sotto il Consolato di *Gn. Pompeo Strabone*, e di *L. Porcio Catone:* l' altra

legge fu promulgata da *Giulio Cesare*, o, come alcuni vogliono, da *Ottaviano Augusto*.

8 La violenza o è *pubblica*, o è *privata* - *l. hoc jure* 152 *princ. ff. de reg. jur.*

9 Dicesi *pubblica*, se vien praticata con armi; *privata*, se di queste non evvi uso - *Inst. de jud. publ.* § 8 *Item lex Julia.*

10 Di violenza pubblica, o privata debitori sono i rei di *lesa maestà*, *di omicidio*, *di ferite d'insulti con armi*, di *cappeggio e borseggio*, *di stupro violento*, *di ratto*, *di dazj imposti arbitrariamente dai privati* : ..., Lo è innoltre chi con armi o senza impedisce ad alcuno il far testamento, ovvero il costringe a farlo, il reo del quale delitto incorre *l'azione di falso*, oltre all'azione della *legge Giulia de vi publica, vel privata* - *DD. alla legge ult. ff. si quis aliqu. test. prohibuer.*; *Bandi del Governo di Roma e Distretto art.* 108, in forza di cui chi proibisce o costringe a far testamento, contratto, distratto, è punito colla confiscazione della terza parte dei beni, e con pene corporali ad arbitrio, non escluse la galera, e la morte secondo la qualità dei casi, oltre alla nullità dell'atto e la incapacità del delinquente a succedere nei beni della persona costretta a far testamento, ovvero impedita dal farlo - *v. Fariuac. de fals. et simul. quæst.* 161 *n.* 1 *ed* 6. - Lo sono i rei dei delitti, che verrò ad esporre in questo Trattato.

11 Nè solamente la violenza commessa, ma il preparativo ancora e la disposizione a commetterla, cioè *i conati all' uso della violenza*, sono delittuosi e punibili secondo la legge Giulia sovraccennata; alla qual legge per conseguenza soggiacciono

12 1° Chi in paese, in campagna, in casa, o fuori abbia adunate armi, o individui armati; o quelle ritenga, o porti per eseguire un delitto - *ll.* 1ª, 2ª, 3ª, *ff. ad leg. Jul. de vi publ.*, *l. final. cod. eod.* v. Trat. V. sulla *ritenzione, e delazione delle armi.*

13 2° Chi per eseguire un delitto è, ovvero con minaccie o in altra guisa si fà credere accinto ad offender quello, che volesse opporsi o impedire; che costretto perciò da timore cede alla requisizione del delinquente, e lascia che questi compia liberamente la criminosa operazione - *Clar. in pract.* § *fin. quæst.* 83 *n.* 5, *Menoch. de arbitr. quæst. lib* 2 *cas.* 395 *n.* 3.

14 Tra i delitti, che sono, o dire si possono effetti della violenza immediati, o mediati, scelgo pel Trattato presente quegli, in cui l'uso o il tentativo della violenza medesima si fà distinguere maggiormente: degli altri, che ho accennati nel *num.* 10, ragiono nei varj Trattati, ove giusta il propostomi metodo ho creduto opportuno classificarli.

15 Sotto due aspetti considero i delitti, nei quali la violenza praticata o tentata percuote le

persone e le loro sostanze. Il primo riguarda i delitti, in cui la violenza adoperata o la disposizione all' uso di questa non ha altro scopo che quello di *danneggiare* le proprietà o i diritti altrui senza lucro dell' *operante* o *danneggiante*; ed a tal classe riferibili sono le *demolizioni*, *l' effrazioni*, *i devastamenti de' campi*, *di vigne*, *e gl' incendj*. Il secondo riguarda i delitti, nei quali la violenza contra le persone serve di mezzo per rapire o invadere le proprietà o i diritti degli altri; ed a questa classe appartengono la *rapina*, la *invasione*, la *grassazione*, il *latrocinio*, il *ricatto*, la *concussione*; appartengono innoltre i ladroneggi commessi a forza aperta da persone riunite in attruppamenti; e quì parlerò del *saccheggio*, e della *pirateria*: appartengono altresì alla medesima classe i delitti, in cui la violenza praticata sulla persona ponga la persona medesima dal momento della sorpresa in potere del delinquente anco pel tratto successivo; e quì parlerò del *plagio*, del *carcere privato*, dello *ingaggiamento*; non parlerò del *ratto*, giacchè di questo dovrò tenere proposito altrove.



CLASSE PRIMA

>>>>>>>><<<<<<<<

Violenza praticata o tentata senza lucro dell' operante



1 *Demolizioni - fratture.*
2 *Incendj - devastamenti - incisioni.*
3 Violenza pubblica e sediziosa in tai delitti.
4 Violenza privata - chi sia reo di questa.
5 Quando la legge Giulia *de vi publica* abbia luogo nei delitti, che sembrano di violenza privata - Avvertimento di *Anton Matteo.*
6 7 8 Incendio *doloso* - definizione - delitto capitale punito dalla *l. Cornelia de sicariis*
9 Incendio *colposo* - definizione.
10 Colpa *lata* per negligenza supina.
11 Colpa *lieve* per incuria o inavvertenza.
12 Colpa *levissima* per imprudenza.
13 Incendio *casuale o fortuito.*



1 Demolizioni - Fratture - Reo di violenza pubblica, soggetto perciò alla legge Giulia *de vi publica* « è quegli, che o da se o « unito ad altri, munito di armi per esser pron- « to a fare uso di queste contra le persone, « che si oppongano, demolisce case di città o « di campagna o pertinenze, edifizj, botteghe, « stalle, recinti; frattura porte, o finestre;

« guasta tetti ec. » *ll.* 1ª, 3ª, 5ª, 11ª, *ff. ad leg. Jul. de vi pub.*, *l.* 6 *cod. eod.*

2 Incendj - devastamenti - incisioni - « O col fuoco distrugge, o in « altra guisa devasta campi, recide o estirpa « vigne, alberi, messi ec. » *l.* 5 *ff. cod.*, *l. capitalium* § *famosos ff. de pœn.*, *l. sciendum ff. arbor. furt. cæsar.*

3 In questi, ed in altri simili delitti, qualora sieno da più persone riunite commessi, con porto ed uso di armi, o con minaccia di tale uso, la violenza contrae il titolo di *sediziosa*, o perchè ella una quas' indole spiega di sedizione; o perchè la unione o conventicola di più armati viene a turbare la tranquillità degli altri, ed eccitar potrebbe ammutinamenti e tumulti. *Carpzov. part.* 2 *quæst.* 79 *n.* 6.

4 Reo di violenza privata è quegli, che da sè, o unito al altri commette i testè accennati delitti senza porto di armi; come lo è chi aduna persone per investire qualche individuo e percuoterlo, quantunque senza proposito di uccidere - *l.* 2 *ff. ad leg. Jul. de vi priv.*, *l.* 4 *cod. eod.*; - o per rapire danari od effetti - *l.* 3 *ff. eod.* -; o per impedire ad alcuno il ricorso - *l.* 4 *princ. ff. cod.* -; o per espellerlo dalla sua possessione - *l.* 5 *ff. cod.*

5 Quando la legge Giulia de vi publica abbia luogo nei delitti, che sembrano di violenza privata. L'otttimo *Anton Matteo* peraltro avverte che in certuni delitti ancorchè la violenza sia stata commessa senz' armi, abbia tuttavia luogo la pena della legge Giulia *de vi publica* « *dein tenentur hac lege* (*così nel lib.* 48 *dig. Tit.* 4 *de vi pub. et priv. cap.* 1 *n.* 3.) *et illi, qui vim fecerunt, licet sine armis, atrociorem tamen, improbioremve. Hujusmodi sunt, qui convocatis hominibns hominem verberarunt; incendium fecerunt; quive ex incendio quid rapuerunt; qui fœminam per vim stupravit; qui nuptam, innuptamve rapuit; qui Legatum, Oratoremve, aut comites eorum pulsavit, injuriamve fecit: qui reum vinxit, impediitve quominus intra certum tempus adsit, aut fecit quominus judicia recte exerceantur, aut quominus Magistratus decernat, imperet, faciat: qui lucos, pecuniamve ab aliquo invito publice, privatimve per injuriam exegit; qui nova vectigalia exercuit: qui fecit quominus quis sepeliretur - l.* 3, 5, 6, 7, 8, 10, *ult. ff. h. t., l.* 8 *ff. de sepulchr. viol. - Hæc omnia et sine armis fieri possunt; sed quod aut improbiora sint, aut a publicis personis admittantur, idcirco pœna legis Juliæ de vi publica puniri videntur.* »

6 Incendio doloso. Nello incendio doloso poi, sebbene seguito senza pubblicità, ma occultamente, senza porto di armi ad offender persone, e sebbene commesso da un solo individuo, siccome tal delitto è gravissimo, il reo incorre la pena della legge *Cornelia de sicariis* - *l. 1 princ.*, *l. 10 ff. ad leg. Corn. de sicar.*, *l. aut facta 16 § penult.*, *l. capitalium 28 § incendiarii ff. de pœn.* -; pena, a cui quella della legge Giulia *de vi privata* è molto inferiore - *l. 1*, *l. ult. ff. ad leg. Jul. de vi privat.*, *l. 2 cod. eod.*, *l. hos accusare 12 § omnibus ff. accus.* § *item lex Julia de vi inst. de publ. judic.*

7 Incendio doloso è « la devastazione o distruggimento di cose immobili, o mobili, « o semoventi, cagionato volontariamente colla « comunicazione del fuoco. »

8 Il dolo nello incendio costituisce delitto capitale - *l. qui ædes ff. de incend.*, *ruin.*, *l. fin. ff. eod.*, *l. capitalium 28 § 12 ff. de pœn.*

9 Colposo. Incendio *colposo* è quello « cagionato non volontariamente, ossia *data opera*, ma o per negligenza supina, o per incuria, o per imprudenza. »

10 La negligenza supina costituisce colpa *lata* nello incendio, la qual colpa si appros-

sima al dolo - *l.* 11 *ff. de incend., naufrag., et ruin.* - ed è in colpa lata chi non intende o non avverte quel che naturalmente e per senso comune intendono ed avvertono tutti gli uomini non manchevoli di senno: per es. colpa lata è di colui, che accese il fuoco, essendo giorno ventoso, in un luogo aperto, donde con facilità le fiamme si propagarono, ed incendiarono le messi vicine.

11 La incuria o inavvertenza costituisce colpa *lieve*; ed è imputabile a chi non pratica quella diligenza, che un buon padre di famiglia avrebbe praticata - *l.* 11 *ff. de peric. et commod. rei vendit.* - ; per es. a chi cuopre il fuoco col solo cenere, o non piuttosto con una tegola; a chi tien presso il camino di cucina fieno o paglia, ed altri oggetti combustibili con facilità; a chi in sito pericoloso affida una lucerna accesa a servo poco avveduto ec.

12 La imprudenza costituisce colpa *levissima* in chi omette fare, ovvero fà quel che un padre diligentissimo di famiglia farebbe, ovvero non farebbe - *l. in rebus* 18 *ff. commodat. vel contra*, *l.* 1 § 4 *v. is vero ff. de oblig. et action.* - ; per es. in colui, che non chiuse il fenile, ove altri s'introdusse, e commise lo incendio; che affastellò il fieno non ancor bene asciugato dalla pioggia ec.

13 Casuale, e fortuito - Lo incendio *casuale*, o *fortuito* è quello avvenuto senza dolo, e senza colpa di alcuno; ma per mero caso, ossia per disgrazia impreveduta. - *l. penult. ff. de incend. naufr., et ruin., l.* 15 § 2, *l.* 25 § *vis major ff. locat. cond.*

Dello incendio colposo, e del fortuito più diffuso ragionamento terrò nel *Tratt.° VII.*

PROVE

>>>>>>>>><<<<<<<<

GENERICHE E SPECIFICHE.



Generiche.

1 a 3 I delitti esposti in questa Classe sono di fatto permanente: - richieggono dunque oculare ispezione per mezzo dei periti.
4 Indicazioni e descrizioni, che debbonsi fare.
5 Prova relativa al porto delle armi ed al numero di più delinquenti in unione.
6 Relativa alle persone, alle ferite, alle uccisioni.
7 a 17 Istruzioni pella ricognizione dello incendio.



1 I delitti di demolizioni, di effrazioni, devastamenti, incisioni, ed incendj sono di *fatto permanente*: v'ha dunque d'uopo che il Giudice o Cancelliere autorizzato assuma legal prova di essi mediante oculare ispezione sulla faccia del luogo dove accede coi testimonj, e coi periti falegnami o muraj o campestri secondo la natura e qualità della cosa o fatto, che deesi riconoscere.

2 Nel *Trattato III.* Classe 1ª - *Prove del furto* - *n.* 17, 20, 25 *a* 37 ho assegnate le regole pelle ricognizioni delle demolizioni, delle

fratture, dei devastamenti commessi in occasione di furti; quelle medesime regole possono essere richiamate ed osservate nelle opportunità.

3 Gli atterramenti di alberi, le incisioni o estirpamenti di viti, i guasti delle messi ec. richieggono la ispezione ed il giudizio dei periti campestri.

4 La descrizione dei locali, ove seguite sono la demolizione, la frattura, il devastamento, la incisione ec., non che delle contrade, dei confini, o adjacenze; la descrizione innoltre delle traccie o marche recenti della violenza e degli effetti avvenuti; la descrizione dei rottami o di altri avvanzi esistenti nel luogo del delitto, e giudicati dai periti essere oggetti di quella casa, edifizio, vigna ec., la descrizione o indicazione almeno approssimativa, qualora le località ed altre circostanze possano darne conoscimento o sentore; la qualità degli strumenti od ordigni, con cui quelle operazioni sono state effettuate; il tempo dacchè quella demolizione, quella incisione ec. possono essere accadute ec., tutto si dee rimarcare e dichiarare dai periti, tutto dee risultare dal rogito.

5 E siccome in questi delitti il porto delle armi, ed il numero di più delinquenti in unione formano qualifiche di violenza, che aggrava i delitti medesimi, così nel concorso di tai qualifiche il Giudice diasi cura di averne prova correlativa, che può essere suggerita dai danneggia-

ti stessi, dai vicini, dai viandanti soliti a transitare, o rattenersi in quelle contrade; e d'altre persone presumibilmente informate, o perchè spettatrici esse furono delle operazioni criminose, o perchè intesero i clamori, le minaccie, e jattanze dei delinquenti.

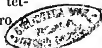
6 Che se alcuno fosse stato in tali circostanze percosso o ferito, le relazioni chirurgiche, le incolpazioni, gli esami, e se si trattasse di persona uccisa, la ricognizione di cadavere, saranno altrettante prove del corpo di delitto circa la violenza praticata e l'uso fatto delle armi; porteranno eziandio a stabilire altri titoli più o meno gravi, pei quali si dee procedere complessivamente.

7 Nella ricognizione dello *incendio* il giudice o Cancelliere abbia le stesse avvertenze sull' *accesso* coi *periti* e *testimonj*; sulle *indicazioni* e *descrizioni* del *luogo* dove lo incendio è seguito, della *cosa* stessa incendiata com' ella si trova, degli *avvanzi* rimasti, del *cenere*, che vi esiste, del *danno* cagionato ec.

8 Si occupi soprattutto di far bene rilevare dai periti l'*atto prossimo* allo incendio *a parte ante*, cioè di far' osservare

9 I° Da qual parte il delinquente abbia potuto acceder colà.

10 II° Quai mezzi abbia tenuti, restando chiuso il locale, o potuto tenere per introdursi, se con avere scalato recinto, parete, finestra, o tetto; se con avere formata apertura nel muro,



nella porta; ovvero renduta questa aperta con grimaldello, con leva, con frattura ec.

11 « *Nota* » Le medesime osservazioni hanno luogo ancor pei delitti accennati *nel numer.* 1 *a* 4 *primo ragionamento.*

12 III° Da qual parte sia stato il fuoco comunicato; o almen da quale verosimilmente si possa creder seguita questa comunicazione.

13 IV° Indagare le *traccie* del fuoco dato o della comburente materia intromessa per qualche foro preesistente, o appostatamente formato nel muro, nella porta ec; ovvero lanciata alla finestra, alla loggia, al tetto ec.

14 Per avere queste *traccie* i periti debbono innanzi agli occhi del giudice o Cancelliere e dei testimonj fare accurate indagini nel luogo stesso e nelle adjacenze; debbono s' è possibile, notare di esse traccie la direzione e la continuazione fino al sito, da cui hanno principio.

15 Tal diligenza forse porterà il Giudice a conoscere la persona del reo, come avvenne in una causa Velletrana d'incendio doloso decisa il dì 15 di Settembre 1824 dalla Congregazione Criminale dell'Eminentissimo Sig.r Cardinale DELLA SOMAGLIA Decano del Sac.° Collegio, e Segretario di Stato. Trattavasi di due capanne, ossieno rimesse di fieno distrutte dal fuoco: il vigile Inquirente fece indagare se vi erano segnali o traccie di fuoco comunicato: i periti adoperati nell'accesso rinvennero innanzi

alle porte delle rimesse alcuni frantumi o avvanzi di canne, ch'erano state accese di recente; frantumi consimili osservarono di passo in passo continuatamente per un tratto di strada, e sino alla vigna non molto distante di un fratello del danneggiato: ecco dunque la persona, su cui cadde immediato sospetto; questo sospetto impegnò il Giudice ad esplorare se tra i due fratelli alcun dissapore passava o discordia: ebbe prova dell' odio, che il propretario della vigna nodriva contra la persona del danneggiato per una divisione di beni supposta lesiva, e pel concepito rancore che quegli era stato vittorioso nel giudizio civile su tal pretesa lesione promosso: ecco gl' impulsi al delitto: ebbe prova delle minaccie dall' inquisito fatte precedentemente all' incendio « che il fratello avrebbe quantoprima versate lagrime su i riportati vantaggi; » prova ebbe innoltre che l'accusato passò nella vigna, e non in casa, la notte destinata alla esecuzione del delitto.

16 Non v' ha dubbio che tali ed altre indagini conducano il Giudice a stabilire se lo incendio debbasi ascrivere al caso o ad opra umana; se a dolo o a colpa: egli dalle prime ispezioni ancora può trarre argomenti, e congetture del dolo: egli saprà considerare che se quella casa, ove lo incendio ebbe principio, restava chiusa già da parecchi giorni dimorando il padrone in villa, non vi era fuoco, pel quale vengasi ad

indurre la possibilità di un infortunio: ne inferirà che il fuoco fu dato al di fuori: e se al di fuori principiò lo incendio, egli vedrà la parte esterna forse più danneggiata dalle fiamme che la interna, dove osserverà che qualche angolo, parete, o altr'oggetto abbia meno sofferto: se rinverrà innanzi all'uscio o in vicinanza alla casa goccie di bitume, di cera, o rimasugli di cose combustibili, che in quella casa non esisteano, per es. di paglia, di sarmenti, di canne ec. ravviserà i segnali del fuoco comunicato: egli dee tutto far notare fedelmente nel rogito.

17 Qualora poi lo incendio accaduto fosse di cose mobili, o queste per lo incendio della casa, bottega ec. fossero state dal fuoco distrutte, deesi provare la preesistenza delle medesime, la qualità, la quantità, il valore almeno approssimativo, tenendosi le regole assegnate per la prova di tal' estremo nel delitto di furto - Tratt. III.

Specifiche.

18 a 20 Pel discoprimento del reo il danneggiato medesimo può dare al Giudice i primi sentori e lumi.

21 Pubblica voce.

22 Causa impulsiva.

23 Minaccie - manifestazioni - circostanze, dalle quali possa il Giudice congetturare o presumere.

18 Avuta legal prova del corpo di delitto nei devastamenti, nelle incisioni, negl' incendj,

il giudice si occupa di quella, che riguarda la persona del reo.

19 Se tali delitti sono stati commessi da più individui in facinorosa unione; con pubblicità; con violenza aperta; se commessi nella luce del giorno ed in luogo frequentato, si giugne con facilità a conoscere i delinquenti.

20 I danneggiati medesimi indicheranno testimonj nei vicini, nei viandanti, o in altre persone informate.

12 La pubblica voce, che sollecita sorge da fatti pubblici e clamorosi, è de' rei palesatrice non tarda: il Giudice profitti di essa; e porti le indagini sue o vedute sulle persone, ch' ella incolpa.

22 Se poi trattasi di fatti occulti, come ordinariamente lo è l' incendio doloso, delitto, che da un canone vien chiamato « pessimo, ed orrendo; *pessimum, et depopulatricem, et horrendam Incendiariorum malitiam* » - *c.* 32 *quæst.* 8 - : delitto, da cui l' autore non ritrae utile, non diletto, meno quello di dare sfogo ad un livore, ad un desio di vendetta, il Giudice potrà dal danneggiato prender notizia della persona o persone, che lo stesso danneggiato abbia nimiche, conoscere le origini ed i motivi delle nimicizie, l' avversione ed il mal'animo concepito per un ricevuto dispiacere, per una ingiuria sofferta; le rivalità o competenze, le liti giudiziarie, onde venga stabilita in questa

parte, e fin da principio colle deposizioni di persone scienti, col richiamo degli atti relativi alle giudiziali vertenze, la causa od impulso a delinquere.

23 Le minaccie dal tale individuo nimico fatte precedentemente all'incendio, al devastamento, alla incisione ec., le susseguite manifestazioni o jattanze; l'essere stato rinvenuto nel luogo del delitto, o in vicinanza un qualche oggetto appartenente all'individuo medesimo, o le impronte del suo piede (come ho significato nel *Trat. III°. - Prove del furto - num.* 48:) l' essere stato veduto sulla ora del delitto lo stesso individuo in quel sito o diretto colà, particolarmente se in ore notturne, con fuoco acceso, con lanterna ec., l'assenza di lui dalla propria casa in quella ora ; la falsa coartata dedotta ec., tutte queste circostanze designano il reo, quantunque nè confessione giudiziale, nè deposizione di testimonj oculari egli abbia a carico suo: imperocchè negl'incendj come in altri occulti delitti ricorresi utilmente agl' indizj ed alle congetture, quando però il corpo del delitto resti provato, e non soffra eccezione.



PENE



1 Pena stabilita del *Diritto comune* contra i rei di *pubblica violenza.*
2 Contra il *servo* delinquente.
3 Contra i *devastatori.*
4 a 6 Contra gli *incendiarj.*
7 Contra i rei di *violenza privata.*
8 a 18 Misure adottate per alcuni casi dai legislatori.
19 a 25 - *Pene bandimentali* di *S. Consulta* contra gli autori d' incendj dolosi e colposi - contra i mandanti, fautori ed altri complici.
26 a 33 Bandimentali del Governo di Roma e distretto.
34 a 37 Pene *canoniche.*
38 a 40 Costituzioni di GREGORIO XIV, e di BENEDETTO XIII.
41 Decreto della S. Cogregazione della Imunità.



1 DIRITTO COMUNE. L'antico Diritto comune puniva i rei di *violenza pubblica*, i loro mandanti, cooperatori ed altri complici ec. colla *interdizione* dell' *acqua* e del *fuoco:* quindi a tal pena fu surrogata la deportazione - *l.* 10 § 1 *ff. ad leg. Jul. de vi publ. Instit. de Publ. Judic.* § *item lex Julia de vi.*

2 Il *servo* reo di violenza pubblica senza intesa però del padrone era punito colla morte; ma se con ordine del padrone, era candannato

in metallum - *l. servos* 8 *cod. ad leg. Jul. de vi publ.*

3 Lo stesso Diritto comune infligge pena di morte ai *devastatori* di case altrui, di ville, campi ec., se lo furono in unione di più individui, e con armi - *l. penult. ff. ad leg. Jul. de vi publ.* -; ma se non evvi questa unione, la pena della pubblica opera - *leg.* 1ª § *ult.*, *leg.* 2 *ff. de effract. et expil.*

4 Contra gl'*incendiarj* tanto in unione armata che senza unione la legge *Giulia de vi publica*, e la legge *Cornelia de sicariis* hanno stabilita la pena del *vivicomburio*, ossia della morte per mezzo di combustione dei medesimi delinquenti~~; o la~~ *projezione ad bestias*; o la *forca*, se lo incendio è seguito entro il Paese, o Città, cioè nel loro abitato; e se i rei sono plebei, o altre persone vili; ma se persone nobili, la *decapitazione* - *l. qui aedes ff. de incend. ruin. naufr.*, *l. aut facta* 16 § *penult.*, *l. capitalium* 28 § *incendiarii ff. de pœn.*, *l.* 10 *ff. ad leg. Corn. de sicar.*

5 Lo incendiario poi di lievi oggetti in città, se nobile, è punito, secondo il medesimo Diritto comune, colla *deportazione*; e se plebeo, colla *decapitazione* - *l. data opera cod. qui accus. non poss.*, *l.* 3 *ff. ad leg. Corn. de sicar.*, *l. capitalium* § *incendiarii ff. de pœn.*

6 Che se lo incendio è seguito in campa-

gna, in villa ec., e di oggetti considerevoli, il delinquente di nobile condizione vien *deportato*, ed il plebeo *decapitato*; ma se di oggetti non considerevoli, quegli viene *rilegato*; questi *deportato* - *Bartol. nella leg.* 1, 2, 4, *et* 5 *de offic. Præf. vigil.*, *Salycet. nella leg. data opera in princ. cas. princ. cod. qui accus. non poss.*

7 I rei di *violenza privata* soggiacciono, giusta il Diritto comune, alla *pubblicazione della terza parte de' loro beni*, *ed alla infamia* - *l.* 1, *l. ult. ff. ad leg. Jul. de vi priv.*, *l.* 2 *cod. eod.*, *l. hos accusare* 12 § *omnibus ff. accus. Instit de publ. judic.* § *item lex Julia de vi.*

8 Sonovi però alcuni casi, nei quali hanno i Legislatori adottate altre misure, cioè

9 1° Contra colui, che al debitore suo fece violenza per esigere la somma a se dovuta, hanno indotta la perdita del credito - *l. penult. ff. ad leg. Jul. de vi priv.*, *l. extat* 13 *ff. quod. met. caus.*

10 2° Contra colui, che osò torre violentemente o invadere cosa mobile o immobile creduta sua, la perdita della cosa medesima, qualora gli appartenga; e non appartenendogli, oltre alla restituzione di essa cosa il pagamento ancora del prezzo - *l. si quis in tantam* 7 *cod. unde vi.*

11 3° Contra il conduttore o colono, che,

terminato l'affitto, non voglia lasciare il possesso del fondo, la *legge non abs re cod. unde vi* prescrive « *æstimationem victrici parti una cum ipsa re præbere compelli.* »

12 4° La legge *si constiterit* 4 *cod. fin. regund.* dispone che quegli, il quale, pendente il giudizio *finium regundorum* (di divisione o di ricognizione dei confini tra il fondo dell'uno, ed il fondo dell' altro dei vicini possessori) abbia occupato di propria autorità il sito controverso, perda il dominio, che risulti competergli di tal sito; e se in seguito il Giudice dichiarasse che il sito non ispettava ad ess' occupante, questi aggiungner debba del suo « *tantum agri modum, quantum adimere tentavit.* »

13 5° Lo stesso temperamento è portato dal-*Novella* 60 *cap* 1 *pr.* contra chi o a forza occupi la casa del suo debitore, o senz' alcun' autorizzazione data dal Giudice vi ponga un qualche segno in prova di acquistato dominio.

14 6° La *legge* 1ª *ff. de vi bonor. raptor.* dà contra il violento rapitore l' azione *bonorum raptorum*, e la *condizzione triticaria*, di cui feci motto nel Tratt. III. del *furto*.

15 7° La medesima condizzione triticaria oltre allo interdetto, viene data contra quello, che osò espellere alcuno con violenza dal possesso del fondo - *l.* 1 *ff. unde vi*, *l.* 2 *ff. de condict. triticar.*

16 8° Finalmente chi per via di timore in-

cusso estorce dall' altro o si fà promettere una cosa, soggiace all' azione *quod metus caussa.*

17 Queste varie misure però sono meramente civili, le quali nei delitti di violenza competer possono ai danneggiati, concorrendo cumulativamente colle azioni penali dalla legge Giulia stabilite nell' uno e nell' altro capo, cioè di violenza così privata che pubblica.

18 Altronde dei casi accennati nei *num.* 9, 10, 11, 12, 13, debbo tenere più diffuso ragionamento in altro Trattato... quando parlerò di quei, che ardiscono *farsi giustizia da loro*; e degli altri casi espressi nei *num.* 14, 15, 16, ragionerò più opportunamente nella *seconda Classe.*



19 Diritto Bandimentale della S. Consulta. I Bandi generali di S. Consulta nell' *art.* 82 puniscono colla *morte*, e colla *confiscazione de' Beni* i rei d' incendj *dolosi* commessi entro le *Città, Terre, Castelli, Ville, o altri luoghi abitati, ed ancor ne' luoghi fuori dell' abitato, quando vi sieno contigue o vicine altre case.*

20 La qual pena vogliono inflitta *irremisibilmente*, quantunque dal commesso incendio non *fosse seguito notabile danno*; o *tale incendio fosse subito estinto o riparato.*

21 Puniscono col *remo perpetuo*, e colla *con-*

fiscazione dei beni (nè senz' autorizzare i Giudici a punire ancor colla morte qualora *notabile danno* fosse avvenuto dallo incendio) i rei d' incendj dolosi commessi in *campagna*, o in *luogo disabitato*, *tanto di case*, *fenili*, *capanne*, *granaj*, *o altri edifizj*, *quanto di grani*, *viti*, *macchie*, *ed altre produzioni della terra.*

22 Gli stessi Bandi nel citato *articolo* considerano *notabile* il danno, che ascende alla somma di *scudi trecento.*

23 E colle medesime pene puniscono i *mandanti*, *mandatarj*, *complici*, *consultori*, *e quei*, *che in qualsivoglia maniera avranno dato ajuto.*

24 Rispetto poi agl' incendj colposi riservano al giudice lo arbitrio di punire gli autori con pene ancor *gravi corporali* estensivamente alla *galera più o meno secondo la qualità*, *ed il grado della colpa*, e *le circostanze dei fatti.*

25 Dispongono infine che in ciascheduno dei casi suddetti *il reo dovrà soccombere alla reintegrazione del danno.*

26 Del Governo di Roma e Distretto. I Baudi emanati pel Governo di Roma, e pel suo Distretto nel *art.* 101 infliggono pena di *morte* e *confiscazione dei beni* agl' incendiarj dolosi in *Città*, *Terre*, *Castelli*,

ed *altri luoghi abitati*, come la infliggono i Baudi generali.

27 La stessa pena vogliono inflitta per lo incendio doloso commesso in campagna o in altro luogo disabitato, il quale incendio sia stato di *viti*, e di *altri alberi fruttiferi*, di *grani, biade, fieni*, *e di ogni altra cosa appartenente alla pubblica utilità*, *ed al comune uso de' viventi*, qualora però il danno cagionato da tale incendio superi la somma *di scudi cinquanta.*

28 E se il danno fosse al di sotto di scudi cinquanta, comminano pel doloso incendio degli oggetti accennati (commesso in campagna) *il remo perpetuo, ed il quadruplo del danno cagionato.*

29 Puniscono col remo a tempo, *d' accrescersi, e minorarsi secondo la qualità, e le circostanze de fatti, oltre alla rifazione del danno*, lo incendiario doloso *di fratte, capanne, o altre robe di campagna di poco valore.*

30 Dichiarano poi che con tali disposizioni non s' intende pregiudicare in conto alcuno a quelle leggi comuni, o altre sanzioni emanate, le quali contenessero pene maggiori contra gl' incendiarj.

31 Che nelle pene comminate incorrano non solamente i principali delinquenti; m' ancora tutt' i *mandanti*, *ausiliatori*, *complici*, *scienti*, o in qualunque modo partecipi del delitto.

32 Che s' intendano compresi non solamente i secolari di qualunque stato, grado, e condizione; ma ancora gli *ecclesiastici*, *claustrali*, *e religiosi.*

33 Che per tutt' i casi, nei quali potrà essere irrogata la pena capitale, il delitto d' incendio riputare si debba delitto *atrocissimo*, *privilegiato*, *privilegiatissimo tanto rispetto al modo di procedere*, *ed alla qualità de' tormenti* (quando la tortura era in uso) che al modo di provare la quantità e somma del danno cagionato; la effettiva e piena prova di cui si fa consistere dai medesimi Bandi nella *giurarata deposizione del dannificato*, concorrendo però le *buone qualità di esso*, *ed altre presunzioni.*

34 Diritto Canonico. Il Diritto canonico *argom. dal c. canonica* 107 *caus* 11 *quæst.* 3, *c. omnes Ecclesiæ* 5 *caus.* 17 *quæst.* 4, *c. si qui* 31 *quæst.* 33 dichiara scomunicati *ipso jure* i dolosi incendiarj di Chiese e di altri luoghi sacri, dei contigui a questi, o esistenti in vicinanza fino *a trenta passi* assegnati dal *c. definivit.* 35 *caus.* 17 *quæst.* 4, l'assoluzione dalla quale scomunica è al Sommo Pontefice riservata dopo che tal' incendiarj fossero stati pubblicamente e nominatamente con sentenza denunziati - *cap. tua nos* 19 *de sent. excomm.* -

Quando però non ancora lo fossero, il Vescovo ha facoltà di assolverli - *Hostiens. in summa rubr. de incendiar. tit.* 17 *n.* 9, *Sylvester* - parola - *incendiarius quæst.* 1 *n.* 2, *Pirhing. lib.* 5 *decret. tit.* 17 *n.* 4, *Reiffenstuel lib.* 5 *decretal. tit.* 17 *n.* 35.

35 Gl' incendiarj dolosi di cose profane o di luoghi non sacri, nè contigui, o vicini, come sopra, incorrono la scomunica *non latæ*, ossia *ipso facto*, bensì *ferendæ sententiæ* - *c. si quis* 31, *c. pessimam* 32 *caus.* 23 *quæst.* 8.

36 Alle stesse pene canoniche soggiacciono i mandanti, gli ausiliatori, i consulenti, ed altri complici, o partecipi del delitto- *cit. c. si quis* 31, *e c. pessimam.*

37 E niuno può esser assoluto se non avrà risarcito il danno; e non giuri che non commetterà più tal delitto - *cit. c. pessimam* 32 *caus.* 23 *quæst.* 8 -; egli dippiù qualora morisse impenitente dev' esser privato della ecclesiastica sepoltura - giusta il medesimo *c. pessimam.* -

38 « *Nota* » Godranno peraltro della ecclesiastica imunità, cioè dello asilo in luogo sacro gl' incendiarj dolosi ? . . I Canonisti distinguono il caso, in cui gl' incendiarj classificare si debbano tra i *devastatori dei campi* « *depopulatores agrorum* » dal caso, in cui non debbano avere tal novero. Rispetto al primo caso limpida è la Costituzione *Cum alias, del Sommo Pontefice* GREGORIO *XIV.*, la quale

priva della ecclesiastica imunità *depopulatores agrorum* senzacchè abbia distinto se le messi, le viti ec. sieno state devastate col ferro, o col fuoco, o in altra guisa; come ancor priva ugualmente dello asilo nell' imune - *latrones, viarum grassatores, qui itinera frequentata, vel publicos stratus obsident, ac viatores ex insidiis aggrediuntur, aut depopulatores agrorum*; *quive homicidia, aut mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, earumve cæmeteriis committere non verentur; aut qui proditorie proximum suum occiderint: aut assassinii, vel hæresis, aut læsæ majestatis in personam ipsiusmet Principis reos.*

39 Rispetto poi al secondo caso i Canonisti sono concordi, e si uniforma loro *il Farinac. de immunit. eccles. cap.* 6 *n.* 105 in istabilire che gl' incendiarj godano della imunità ecclesiastica.

40 La Costituzione però *Ex quo divina di* BENEDETTO *XIII.* declaratoria della precitata di GREGORIO *XIV.* non menziona *depopulatores agrorum:* questo silenzio mi fà inferire che il lodato Pontefice BENEDETTO *XIII.* non abbia inclusi *depopulatores agrorum* nel numero dei rei di delitti eccettuati; e per conseguenza non abbia tolto a loro il diritto di asilo nel luogo sacro.

41 Ma la *Congregazione della Imunità* in una *Causa Ferrarien. risoluta il dì* 13 *di Maggio dell' anno* 1692, *lib. Decr. Grimald.*

pag. 129 decretò che alcune donne detenute in uno Spedale, sebbene incendiarie dolose dello Spedale medesimo godeano della imunità; fosse perciò ricondotta dalle prigioni a quello Spedale una di esse donne, che i birri con ordine del Vicario, e col consentimento del Superiore dello Spedale stesso aveano arrestata e tradotta nel carcere formale « *gaudent immunitate mulieres detentæ in Hospitali dedita opera incendiariæ ipsius Hospitalis; et ideo una ex eis carcerata in dicto Hospitali est eidem loco restituenda: et Vicarius mandans, Superior Hospitalis consulens, et Birruarii exequentes carcerationem consulant conscientiæ suæ.* -



OSSERVAZIONI

>>>>>>>><<<<<<<<

Prima

Sulla pena capitale pei delitti d' incendj



1 2 Pella pena capitale nel delitto d' incendio il dolo dee risultare concludentemente.
3 4 Come e donde risultar debba.
5 Concorso d' indizj - misure, che in caso di dubbiezza vanno adottate.
6 Rejudicata.



1 Pena di morte non può essere applicata al delitto d' incendio se non nel solo caso che il dolo risulti concludentemente : imperocchè sul dolo gravitar deve il rigore della legge punitivà così degl' incendj come degli altri delitti.

2 La legge *qui œdes ff. de incend.* dice « *si modo sciens, prudensque id commiserit :* » la legge 1ª *princ. ff. ad leg. corn. de sicar.* « *cujusve dolo malo incendium factum erit :* » la legge 10 *ff. eod.* « *si quis dolo malo insulam meam excusserit :* » il testo canonico *nel cap. si quis domum* 6 *extra. de injur.* non dice diversamente « *incenderit voluntarie;* » ed

i Bandi non voglion puniti con pena capitale che gl' incendiarj dolosi (*Pene n.* 19, 26.)

3 Ora la prova del dolo dev' essere concludente : risultar deve almeno da indizj urgentissimi e da solide congetture, considerazione avuta alle circostanze del fatto, del tempo, del luogo, delle persone - *Farinac. quæst.* 110 *p.* 3 *n.* 6, *Menoch. lib.* 2. *Arb. Jud. qu. cent. cas.* 390 *in princ.*, *Muscatell. tit. de incend. n.* 35 *v. pensabit itaque Judex*, *Conciol. Alleg. for.* 86 *n.* 16 *in fin.*, *Carpzov. p.* 1 *quæst.* 39 *n.* 2.

4 Indizj e congetture bastano, è vero, nel delitto d' incendio, comecchè delitto di difficile prova : ma, onde abbia luogo il rigore della pena e pena capitale, gl' indizj del dolo e della reità debbono essere certi, verosimili, concludenti; non dubbj; non equivoci; non combattuti d' altr' indizj o congetture in contrario.

5 V' ha d' uopo per esemp. provare la nimicizia dell' imputato, e provarla di un grado corrispondente alla gravezza del delitto; ma non basta, particolarmente se il danneggiato fosse un uomo litigioso; ed avesse altre persone, che l' odiano : in questo caso il Giudice non potrebbe decidere « qual dei parecchi nimici abbia commesso il tale incendio » se non vedesse un concorso d' indizj preponderanti a carico più di uno che di un altro : e quì le minaccie, le qualità dell' accusato, le manifestazioni o jat-

tanze da esso fatte, lo accesso di lui al luogo del delitto, le circostanze dimostranti sul luogo stesso la certezza di un incendio cagionato *data opera etc.*, deesi tutto riunire insieme acciocchè dubbio non resti a perplessità nel Giudice, il quale pella incertezza sia del dolo, sia del reo non potrebbe che adottar misure straordinarie, non esclusa quella di rilasciare lo inquisito col precetto di ripresentarsi *novis, vel non novis.*

6 Ecco un caso, (che può servire di esempio per altri consimili,) risoluto nel mese di Settembre 1824 dalla Congregazione Criminale del Governo.

« In Anticoli Corrado, Paese non molto « distante da Roma, avvenne lo incendio di un « fenile, ove trovavasi a dormire il garzone del « proprietario di quel locale. »

« Lo infelice garzone restò vittima di « quelle fiamme: di lui non si presentarono « agli occhi del Giudice che poche ossa, mi- « seri avvanzi del fuoco. »

« Fu sospettato di un incendio doloso: il « danneggiato proprietario provocò inquisizione « sovra un individuo, ch' egli dicea suo *nimi-* « *co* per alcune vertenze giudiziali passate tra « loro; nimico innoltre del garzone medesimo, « a cui lo imputato attribuiva una recente ri- « conduzione di bestiame: minaccie ancora e « jattanze vennero in campo: si calcolava ezian-

« dio sulla vicinanza dell' abitazione dell' accu-
« sato al luogo dello incendio. Guai all' inqui-
« sito se il Fisco acquistati avesse indizj più
« concludenti di questi ! Trattandosi di un in-
« cendio doloso, di un incendio preordinato *ad*
« *necem hominis*, seguito, se non altro, col-
« la combustione di un uomo, ancorchè lo in-
« cendiario ignorato avesse che quivi un uomo
« esistea, come avrebb' egli potuto evitare la
« pena di morte ? Ella è tesi indubitata che
« nello incendio doloso, sebbene avvenuto,
« non in Città, bensì nella campagna, la pe-
« na esacerbare si debba sino alla morte *si ex*
« *tali incendio homo perierit* - *Raynald.* con
« altri Dottori *allegat. nel cap.* 13 § 1 *n.* 28. »

« Ma oltre a che la sola nimicizia, le
« minaccie, la vicinanza di casa non erano in-
« dizj bastevoli a far dichiarare la reità dell' ac-
« cusato, restò inclusa la possibilità di un in-
« fortunio per fatto ancora dello stesso garzo-
« ne. Qualcuno dei testimonj esaminati depose
« aver veduto esso garzone quella sera entrar
« colà con una lanterna : egli dunque nell' ad-
« dormentarsi avrà inconsideratamente lasciato
« presso al fieno il lume acceso o non bene
« spento : e non ha potuto forse di quel lume
« una sola scintilla cagionare lo incendio e del
« fieno e del dormiente garzone ? . . Di tale
« infortunio la possibilità considerevole più del-
« l' altra insinuata dalla nimicizia e dalle mi-

« nacce, che sospettar fecero di delitto, portò « gli ottimi giudici a decretare il rilascio dell'ac« cusato, con precetto però di ripresentarsi ad « ogni avviso, ancorchè sopravvenuti non fos« sero nuovi indizj. »

Seconda

Sullo incendio preordinato ad altro delitto

1 2 Sentimento di *Rainaldo* e di *Bonfinio* per pena straordinaria applichevole contra il reo d' incendio preordinato ad altro delitto.

3 a 7 Confutazione di tal sentimento preso nella sua generalità.

8 a 10 Regole pelle applicazioni di pene proporzionate alla qualità e natura dei casi.

11 Rejudicata.

1 Lo incendio preordinato alla esecuzione di un' altro delitto è punibile come lo incendio doloso? . .

2 Alcuni Criminalisti han suggerito che debbasi punire con istraordinaria pena - *Raynald. cap.* 13 § 1 *n.* 31, *et* 32, *Bonfin. in Bannimen. gener. cap.* 49 *n.* 65 - ivi - *Quando incendium præordinatum fuerat ad aliud*

delictum , tunc non nisi pœnam straordinanariam imponendam esse.

3 Io peraltro non so qual ragione o diritto possa giustificare questa massima nella sua generalità : l' uso della violenza forma sempre in se medesimo il complesso di due delitti (*princ. del presente Tratt. IV. n.* 5) e lo incendio doloso è nella classe di quei misfatti, che non si possono commettere senza uso di violenza , sia questa pubblica , sia privata (*ivi n.* 14 , 15.) Dunque nello incendio doloso considerare dobbiamo due delitti, sebbene l' uso della violenza non abbia altro scopo che quello di danneggiare le proprietà o i diritti altrui senza lucro del danneggiante ; cioè 1° la volontaria comunicazione data del fuoco alle sostanze degli altri; ecco la *ingiuria;* 2° il distruggimento di tai sostanze ; ecco lo *effetto* dannoso.

4 Ora se aggiungiamo altro delitto , quello , alla esecuzione di cui preordinato fosse lo incendio , per esemp. il furto , l' omicidio ec., avremo tre delitti riuniti ; *ingiuria* nella violenza ; *effetto dannoso* nel distruggimento delle proprietà altrui; ed il *furto*, la *uccisione* ec., per cui tale ingiuria, e tal distruggimento di proprietà sono serviti di mezzi : dunque lo incendio in questo caso ravvolge maggior malizia e gravezza che nel primo : rigore dunque di pe-

na ; e non misure equitative suggerite da *Rainaldo* , da *Bonfinio* ec.

5 Il fatto stesso menzionato da *Rainaldo* (luogo citato) e riferito da *Girolamo de Federicis* nella *risoluzione* 37 discredita il loro sistema : il fatto fu di alcuni giovani , che dieron fuoco *in stabulo Oratoris Franciæ* , non col proposito di distruggere l' edifizio , ma solamente con animo di bruciare poca quantità di fieno , ad oggetto che il proprietario , credendo avvenuto lo incendio per colpa dello scudiere , avess' espulso questo dal servigio : morte non si dovea infliggere a quei giovani , così *Rainaldo* , ma pena arbitraria, *ut idem de Federicis firmat , ex quo voluntas , et propositum distinguunt maleficia - Test. can. nel c. cum voluntate de sent. excomm. , et civil. nella leg. qui injuria ff. de furt.*

6 La picciolezza dell' oggetto incendiato non meritava certamente che il delitto espiato fosse col sangue : e sebbene lo abbruciamento voluto di poco fieno prodotto avesse irreparabile incendio ancor di tutto il locale , forse rifletterei che il proposito fu di abbruciare il fieno, non però la scuderia ; che di questa lo incendio avvenne senza volontà dei giovani accusati ; che tale avvenimento potrebbesi ascrivere a colpa lata di loro , ma non a dolo , limitato unicamente alla combustione del fieno ; verrei perciò ad una pena straordinaria , non perchè lo

incendio fu preordinato alla esecuzione di un altro delitto, giacchè anzi questo fine criminoso rende più grave il delitto d' incendio, come più grave rende il delitto eseguito con tal mezzo, bensì pel solo riguardo, che aver si dovrebbe alla tenuità della cosa incendiata.

7 Molto meno influisce alla effrenata tesi di *Rainaldo*, e di *Bonfinio* il caso, di cui lo stesso Rainaldo fà menzione (luog. cit. n. 34) deciso dal *Senato di Lipsia*, e portato da *Giovanni Volk Brecman. in Comment. Pandect. theoric. pract. in l. si quis fumò* § *quod dicitur ff. ad leg. Aquil. obser.* 10 *n.* 23, il fatto cioè di un individuo, che distrutte avea col fuoco alcune sue case per non pagare più dazj su di esse; il qual individuo fu punito colla rilegazione : imperocchè lo incendiario a chi recò danno? A se stesso : egli per isgravarsi dal peso dei dazj non volle aver più possidenza: qual fu il suo delitto? *Volk Brecman* non ha significato che la legislazione di Lipsia vietava con ingiunta penale ai proprietarj il diroccamento delle lor case; nè che i Giudici ravvisato avessero nella scelta fatta dallo incendiario di dare i fondi suoi alle fiamme piuttostocchè al Governo i tributi, come un delitto di lesa Maestà, una insubordinazione alle leggi su i dazj, o ai diritti del Principato : a meno di una vigente Legge penale, o di un conosciuto fine delittuoso non saprei vedere in quell' individuo, e forse

direi meglio *in quel pazzo*, un reato, pel quale volessi creder giusta la inflitta rilegazione.

8 Dunque non che abbracciare illimitatamente e senz' alcuna riserva la tesi di *Rainaldo* e di *Bonfinio*, e di altri Prammatici « doversi applicare pene straordinarie pel delitto « d' incendio, ove questo fu preordinato alla « esecuzione di un altro delitto » piuttosto facciamo dipendere tale applicazione di pene dalle circortanze.

9 Lo incendio commesso volontariamente e determinatamente pella esecuzione di altro delitto è senza dubbio doloso : punibile dunque in se stesso colle pene prescritte al doloso incendio, più o meno gravi secondo il luogo, abitato o di campagna, e giusta la quantità del danno cagionato (Pene num. 19, e seg.) luogo, e quantità di danno, che i tribunali sogliono considerare nel delitto d' incendio per proporzionar la pena a questo delitto, recedendo essi dal rigore della legge quando tal delitto riducasi a fievole oggetto : dunque nello incendio commesso pella esecuzione di un altro delitto si abbia riflesso 1° al luogo, ove tale incendio è seguito : 2° alla quantità o valore della cosa incendiata : 3° alla natura e qualità del delitto, pella esecuzione del quale lo stesso incendio servì di mezzo. Se lo incendio fosse di grande oggetto, onde il reo per dispo-

sizione di legge soggiacer dovesse a pena capitale, e l' altro delitto, ad eseguire il quale quell' incendio fu commesso, importasse minor pena, siccome il delitto maggiore assorbisce il minore, così il reo dovrebbe esser punito colla pena del maggiore delitto; colla pena cioè dell' incendio : se poi per questo incendio, attesa la tenuità della cosa incendiata, dovesse aver luogo una mite misura ; ed il delitto, a cui fu preordinato, si presentasse più grave per indurre una pena maggior di quella, che ad incendio di picciol' oggetto si converrebbe, il reo porti la pena del delitto più grave, ed il mezzo delittuoso, ch' egli tenne per eseguirlo, si abbia come una gravante qualifica, che autorizzi il giudice ad esasperare tal pena ; essendo già egli autorizzato dalla legge a questa esasperazione di pene per altri delitti ancora, ove siavene giusta ragione - *leg. si severior* - ivi - *gloss. e DD. cod. ex quib. caus. infam. irrog.*-

10 Il ladro non avendo chiavi false o grimaldelli per aprire la porta di quella casa, ove disegnò rubare, ricorre al fuoco : si apre con questo un' ingresso; ed eseguisce il furto : l'apertura dell' uscio procurata col fuoco, ancorchè la intiera porta fosse stata distrutta, non potrebbesi dire un grave incendio ; cosicchè se si trattasse di questo solo delitto, non avrei coraggio punire lo incendiario colla morte comminata dai Bandi generali per lo incendio doloso

commesso nell' abitato, quantunque non *ne sia seguito notabile danno* : aggiunto però il furto, ho un' altro delitto; l' apertura col fuoco: questo mezzo criminoso, con cui al ladro riuscì rubare, presenta un furto qualificato di violenza alla porta, come il furto commesso con devastamento, frattura ec.: dunque il reo sia punito colla pena stabilita dalla legge per questo furto, se il Giudice la vegga superiore a quella mite pena, che la pratica forense, o consuetudine generalmente osservata dai tribunali lo autorizzassero ad applicare per un incendio non considerevole di una porta: con quest' avvertenza però che sebbene la re-furtiva consistesse in oggetto di poca entità, per cui dato fosse allo arbitrio del giudice punire il ladro col remo a tempo, per esemp. di *cinque anni*, quell' incendio, che pur è delitto, fà esasperare di un qualche grado tal pena, per esemp. di cinque a sette, di sette a dieci anni; non però al remo perpetuo, molto meno alla pena di morte, se non per giuste e gravi ragioni.

11 Non ha molto alcuni detenuti nelle prigioni di Campagnano dato avendo fuoco alla porta, ossia cancello di esse prigioni, evasero mediante apertura ivi formata: arrestati di nuovo furono giudicati, e pel titolo di fuga qualificata dal carcere condannati a sette anni di remo: Il Tribunale applicò pella sola fuga *cinque anni*; pena ordinaria prescritta dai Bandi

generali nell' *artic.* 76; ed esasperò di un altro grado questa ordinaria pena, aggiugnendo *altri due anni* pel delitto ancora considerato nello incendio della porta.

Terza

Ragioni inducenti misure straordinarie nei delitti d' incendj devastamenti ec.

---

1 a 3 Età, demenza, impeto di affetti, ebrietà.
4 a 6 Provocazione per ingiuria ricevuta.
7 Età minore.
8 Pena al consulente ed all' istigatore.
9 All' ausiliatore.
10 11 Al mandante.
12 13 Tenuità della cosa incendiata o devastata - Rejudicata.
14 Se e quando giovi il pentimento.
15 Pena pel tentato in endio.
16 17 Rejudicata.

---

1 Sonovi de' casi, nei quali applicare si possa o debba pel delitto d' incendio una pena straordinaria, smontandosi dal rigore della legge? . .

2 Nel *Trattato* I° sono accennate per ragioni di scusa la età, la demenza, l' impeto degli affetti, la ebrietà ec. - *Parte* 1ª *del de-*

litto in genere, *Sez. Iª n.*8, 9 *p.* 6, 12 -; ed accennate ancor sono nella *Parte* 3ª del medesimo *Trattato I°* le circostanze, che possono indurre misure straordinarie ed equitative nelle applicazioni delle pene a qualunque delitto - *Reg.ª* 3ª e 4ª *p.* 179, 181.

3 Le stesse ragioni di scusa, le stesse circostanze induttrici di equitative misure possono aver luogo pel delitto d' incendio come per ogni altro delitto: abbiasi però particolare riflessione alle *sei* seguenti.

4 1ª Un individuo provocato da ingiuria grave di recente sofferta, mosso da impetuoso e non irragionevole calor d' iracondia, non arma la mano per trucidare colui, che l' offese; ei rispetta la vita dell' uomo; nel bollor del suo sdegno ha pure questo riguardo: si scaglia non alla persona dell' offensore, m' alle sostanze; devasta il campo; incendia la casa sapendo ch' è disabitata; non avrà alcuna ragione di scusa? Dovrà esser punito colla morte? Invano egl' invocherà il soccorso delle leggi mitigatrici del rigore verso chi agì per impeto di affetti? - *l.* 14 § 16 *ff. de bon. libert.*, *l.* 38 § *Imperator* 8 *ff. ad leg. Jul. de adult.* - : Queste leggi inculcano equità pel provocato omicida: ma l' omicida è forse men reo di pubblica violenza che lo incendiario? O l' omicida col torre la vita irrogò al suo simile, alla società, ed alle

leggi, minore ingiuria o danno che quello irrogato col fuoco alle proprietà ?

5 Ma le leggi debbon essere uguali: s'elleno ci han data la regola « *delictum ira commissum mitius puniri* » *Carpzov. alla leg.* 2 *cod. de abolit.* , alla *leg. aut facta* 16 § *caussa* 2 *ff. de pœn.* , *al c. si quis iratus*, ed ivi *la gloss.* 2 *qu.* 3, *al c. ira* 11 *qu.* 3 -; questa regola valer deve ancora per colui , che provocato da offesa grave testè ricevuta si recò impetuosamente ad incendiare la messe , la casa, o altra proprietà del suo provocatore.

6 Il Giudice perciò distingua nello incendio come nell' omicidio l' impeto degli affetti dalla nequizia; e dia tanto all' uno che all' altra il giusto peso : usi di rigore nello incendio premeditato , e nell' irragionevole ; nel provocato lo moderi.

7 2ª La età minore esime lo incendiario dal rigore della pena - *argom. dalla l. fere in omnibus* 108 *ff. de reg. jur.*, *dalla l. aut facta* 16 § *personam ff. de pœn.*, *gloss. nella l. impunitas v. mitis tamen cod. de pœn.* - Imperocchè la età , che *vicina est lapsibus*, *quia variarum œstus cupiditatum fervore calentis inflammatur œtatis* - *Pet. Theod. in coll. crim. disp.* 10 *tom.* 4, ottiene questo riguardo ancor nei delitti atrocissimi - *Farinac. quæst.* 92 *n.* 106 *p.* 3.

8 3ª Lo arbitrio può eziandio aver luogo sul complice, particolarmente sul consulente, e sull' istigatore; giacchè sebbene il *testo canonico al c. pessimam* 23 *quæst.* 8 sottoponga alle stesse pene « *qui ignem apposuerit, vel apponi fecerit, aut appositoribus consilium, vel auxilium scienter tribuerit*, » siccome però questa sanzione parla delle sole pene spirituali, non delle corporali, così non somministra argomento che quegli, il quale consigliò lo incendio « *consilium scienter tribuerit* » soggetto essendo alle *medesime* censure canoniche, da cui è colpito chi lo commise, debba pur' esser soggetto alle medesime pene afflittive del corpo. Altronde durissima cosa ella sarebbe il privare della vita un uomo in pena di un nudo consiglio, di una semplice istigazione: e non havvi forse alcuna differenza tra *consiglio* ed *opera*, tra *voce* e *fatto* o *azione*? . . Delinque ancora chi suggerisce, chi eccita un altro al delitto, ma delinque colle parole: egli nulla opra colle sue mani; nè costringe ad oprare: quindi le parole sieno punite nel consulente, nello istigatore all' incendio; ma non punite come il fatto stesso di colui, la mano del quale fu di questo delitto libera ed indipendente operatrice.

9 L' ausiliatore all' incendio favorisce il delitto, e vi coopera coll' azione; egli perciò delinque più del consulente e dello istigatore:

nondimeno ancora per lui suggerirei pene straordinarie più o meno gravi quanto più o meno lo ajuto o cooperazione abbia influito all' incendio, o siasi a questo avvicinata. Per es. Tizio dà ingresso a Cajo scientemente che il medesimo Cajo si rechi ad incendiare il locale, dove non poteasi trasferire che mediante tale ingresso : ecco in Tizio un ausiliatore : egli coopera al delitto ; ma la cooperazione sua non è atto così criminoso come sarebbe di quello, che a Cajo somministrasse il fuoco per eseguire lo incendio ; la cooperazione in questo secondo caso influisce al delitto piucchè nel primo il tragitto dato a Cajo : dacchè nella somministrazione del fuoco considero l' atto prossimo al delitto, e dirò quasi il delitto medesimo per dover dichiarare il somministrante un correo : atto meno vicino ravviso nel dato ingresso ; dunque se non esimerei il somministrante dal rigore della pena stabilita contra lo incendiario, n'esimerei però il meno colpevole, qual' è quegli, che si limitò a dare il solo tragitto.

10 Il mandante incorrer dee la stessa pena del mandatario : rignardar deesi uguale in entrambi la reità per natura dei correlati, dato l' uno de' quali, si dee supporre necessariamente l' altro - *argom. dalla l. final. ff. de acceptil.*-; nè implica che uno abbia eseguito da se lo incendio, ovvero servito siasi di opera aliena : è assioma nel Foro « *quod quis per alium fa-*

cit , per se ipsum facere videtur » *Test. can. nel. c. qui fecit* 72 *de reg. jur. in* 6, *e civil. nella l. is damnum* 169 *ff. eod.*

11 Il mandante innoltre con imporre costringe , col promettere o pagar pattuita mercede obbliga il mandatario alla esecuzione : questi eseguisce per ubbidire ; per corrispondere alla obbligazione contratta. Dunque il mandante non può esser considerato come un semplice consulente o istigatore , perchè questi lasciano in libertà di agire ; non come ausiliatore , perchè dall' ajuto può risultare una risponsabilità individuale , proporzionata all' atto stesso di tale ajuto o cooperazione; ma il mandante « *tripli- ci modo delinquere videtur* (come colla gloss. *nella l. Athletas* 4 § *Pomponius* 3 - parola - *servitute ff. de his , qui not. infam.* avverte *Carpzov. part.* 1 *quæst.* 39 *n.* 54) *tum in se ipsum ; tum in mandatarium , quem corrumpit ut incendat ; tum in eum , cujus ædes comburuntur* » : per queste ragioni il mandante non può sottrarsi al rigore della legge ; e dee subire la medesima pena del mandatario.

12 4ª La tenuità della cosa incendiata fà smontare dalla pena ordinaria - *Bonfin. in bann. general. cap.* 49 *n.* 7 , 11.

13 Vi è in proposito recente rejudicata sopra una causa risoluta dal Tribunale del Governo di Roma il dì 31 di Agosto 1825 , la qual causa era d' incendio di un pagliajo seguito

per opera di P.... M.... a danno di N... P..., per una ingiuria, che M... disse ricevuta. Fu riflettuto che il pagliajo non è compreso dai Bandi: dunque per lo incendio di questo deve aver luogo la legge Aquilia, ed altre disposizioni del diritto comune. Ma la legge *qui ædes 11 ff. de incend. ruin. et naufrag.* non dee rigorosa colpire M.... minore di 25 anni: tai riflessioni fecero applicare a M.... straordinaria e mite misura.

14 5ª Fà smontare il pentimento a delitto non ancora consumato; e talvolta il pentimento dimostrato nell' atto stesso del delitto: per es. chi dopo aver dato il fuoco, pentitosi di ciò, ed impedire volendo un danno maggiore si adopera a spegner quel fuoco: chiama gente, che accorra e ripari ec. può sperare qualche riguardo - *Clar. quæst.* 60 *n.* 21, *Carpzov. par.* 1 *quæst.* 39 *n.* 4, 5.

15 6ª Finalmente pel conato all' incendio può essere applicata una pena arbitraria, più o meno grave giusta la natura dell' atto più o meno vicino al delitto, o efficace alla esecuzione di questo; e giusta la maggiore o minor quantità del cagionato danno. - *Anton. Matt. lib.* 48 *ff. tit.* 5 *de incendiariis cap.* 6 *n.* 3. -

16 Da parecchi mesi a questa parte il Tribunale del Governo di Roma condannò *a dieci anni di remo* un individuo, il quale tentò nell' orror della notte mandare a fiamme la Se-

greteria di una Presidenza, volendosi vendicare così di una misura spiacevole presa dal vigile Presidente su di lui: la porta d' ingresso era stata già quasi distrutta; ed il fuoco penetrato avea fino ad un locale d' immediata comunicazione a quella Segreteria; persone accorsero in tempo; ed impedirono al fuoco ulteriori progressi.

17 Poteasi ritenere questo tentativo d' incendio come un incendio seguito: ma l' ottimo Tribunale considerò pure un tentativo: considerò il solo danno *avvenuto*; non quello, ch' era stato *possibile;* ed ebbe presente la regola che nei delitti d' incendj « *sæpissime accidit, ut remissio juris rigore pro ratione circumstantiarum, et qualitate delicti, mitius aliqua pœna reo veniat infligenda* » - *Carpzov. p.* 1 *quæst.* 39 *n.* 2.

CLASSE II.

>>>>>>>>><<<<<<<

Violenza praticata o tentata con lucro dell' operante.



1 2 Delitti relativi a questa *classe*.
3 a 9 *Rapina* - definizione - spiegazione.
10 11 Azioni, soggetto alle quali è il rapinante.
12 *Invasione* - sua definizione - azioni, a cui soggiace.
13 a 17 *Grassazione* - etimologia - definizione - spiegazione.
18 *Nota*.
19 *Latrocinio* - ladrone - etimologia -
20 a 25 - definizione - spiegazione de' suoi termini.
26 *Ricatto* - Etimologia - definizione.
27 a 30 *Concussione* - significato etimologico - definizione - spiegazione.
31 *Nota*.



1 Ora passiamo ai delitti, nei quali l'uso della violenza contra le persone ha per iscopo il conseguimento di un lucro.

2 Questi sono i delitti accennati già in principio del presente *Tratt.* 4° *n.* 15, di rapina, d'invasione, grassazione, latrocinio, ricatto, concussione.



3 Rapina. Dal latino - *rapere* - rapire, torre per forza, vuol dire «toglimento di cos' alie« na seguito o tentato coll' uso della violen« za contra le persone» - *rei alienæ per vim*

ablatio - Ambros. - parola - *Rapina* - ; e viene definita « ruberia o rubamento di danari o ef- « fetti alieni in qualunque luogo, entro il pae- « se o fuori, tranne le pubbliche strade di « campagna, o scortatoje conducenti a queste, « commesso violentemente, ed a vista della per- « sona, che lo soffre, investita dal ladro con « armi o senza, con uso di esse armi o con « minaccia di farne uso ad offesa » *l. quod est* 3 *v. qui armat. ff. de vi, et vi armat., l. quo naufragium* 3 § *Labeo ff. de incend., l. item* 14 § *qui vim intulit* 12 *ff. quod met. caus., l. Prætor ait* 2 *ff. de vi bonor. raptor., Inst. tit. de vi bonor. raptor., argom. dalla l. in duobus* § *si quis ff. de jurejur.*

4 « *Di danari o effetti alieni* » cioè di cose mobili : imperocchè *res mobilis esse debet, ut rapta dicatur* - *Anton Matteo l.* 48 *ff. tit.* 2 *de vi bonor. raptor. n.* 4. -

5 « *Tranne le strade pubbliche di campagne, o scortatoje conducenti a queste* » giacchè seguito nelle strade di campagna pubbliche, o scortatoje conducenti a queste, ha il titolo di *grassazione*.

6 « *A vista della persona, che lo soffre* » cioè non occultamente come nel furto; nè fuori del guardo della persona, a cui è commesso; bensì alla scoperta, e presente la persona medesima - *quum fiat cum armis, aut sine armis, et cum sociis, aut sine eis, pa-*

lam, coram domino rei nolente, et per vim res auferatur - *Ameno* § 6 *furtum num.* 51. -

7 « *Violentemente* » ossia contra la volontà del derubato, il quale per non essere offeso ha dovuto cedere rilasciando danaro o altro richiesto dall' aggressore.

8 I Bandi generali di S. Consulta nell' *art.* 90 non iscusano il rapinante; ancorchè egli avesse chiesto il danajo a titolo di prestito (v. nelle *Osservazioni a questa Classe.*)

9 Come non lo scusano sebbene in luogo di praticar violenza addormentata avesse la persona con opio o con altri sonniferi.

10 Il reo di rapina soggiace all' azione della legge Giulia *de vi publica*, se tal delitto è stato con armi commesso; *de vi privata*, se non fuvvi uso, nè porto di armi - § *item lex Julia de vi. Inst. de pub. judic.*, *l.* 3, *l. penult. ff. ad leg. Jul. de vi publ.*, *l.* 1 *et* 3 *ff. ad leg. Jul. de vi priv.*

11 Soggiace innoltre ad azioni civili, la principale delle quali dicesi azione *de vi bonorum raptorum*, cioè al quadruplo entro l' anno, dopo l' anno al simplo del valore della cosa rapinata *l.* 2 § *in hac actione* 13 *ff. de vi bonor. raptor.*, *Inst.* § *vi autem de action* - : concorrono le altre accessorie, l' azione di furto, la condizzione furtiva, la vendicazione della cosa, l' azione *in factum*, l' azione *ad exiben-*

dum - *ll.* 1 *e* 2 § *caeterum* 10, § *rerum* 26 *ff. de vi bonor. raptor.*

••

12 Invasione. Rapina non può accadere su cose immobili « la occupazione delle quali usur- « pativa e violenta colla espulsione del proprie- « tario o possessore ha il titolo *d'invasione* »: per questa compete l' azione della legge Giulia *de vi publica*, *vel privata*, come compete pella rapina : e vi hanno concorso lo *interdetto*, e l' *azione triticaria* - *l.* 1 *ff. de vi*, *et vi armat.*, *l.* 7 *cod. eod.*, *l.* 2 *ff. de cond. triticar.*, *l.* 3 § *ult. ff. ad leg. Jul. de vi publ.*, *l.* 5 *ff. ad leg. Jul. de vi privat.*, *l.* 5 *cod. ad leg. Jul. de vi publ.*

••

13 Grassazione - *grassatio* - dal latino - *grassari* frequentativo del verbo *gradior* - caminare, passeggiare - *ab impetu gradiendi* - ovvero dal verbo - *aggredior* - *aggredi* - assalire - *vias obsidere*, *obviosque vestibus*, *aut pecunia*, *aut quavis alia re spoliare* - (Ambros. - parola - *grassatio*) è definita « rubamento di dana- « ri o di effetti, seguito o tentato con violen- « za a persona aggredita per tal fine in una « pubblica strada di campagna, o in una via « scortatoja conducente a strada pubblica » - *l. capitalium* 28 § *grassatores* 10 *ff. de pœn.* -

14 « *In una pubblica strada , o in una scortatoja conducente ad essa strada* »: per questo la grassazione distinguesi dalla rapina , sotto il qual titolo comprendiamo qualsivoglia derubamento seguito in altri luoghi con violenza alla persona (*n.* 2 , 3 , 4 . 5 .) commesso però in una strada pubblica o in una via scortatoja, che a questa conduca , dicesi *grassazione.*

15 « *Strade pubbliche* » cioè praticate dal popolo comunemente ed indistintamente ; dette ancora nel corpo delle leggi strade *pretorie* , *consolari* , *militari* - *l.* 2 § 22 *ff. ne quid in loc. publ.* , *e l. ult. ff. de itin. publ.* , *l.* 38 *ff. de adquiren. rer. dom.*, o come con *Isidoro lib.* 15 *cap. ult.* le ha significate *Vicat* nel suo vocabolario *Juris* - parola *Viæ* - *quæ in solo publico sunt , per quas iter populo patet ; quæ ad mare , vel oppida pertinent.*

16 Vie private sono dette ancor *vicinali* , *agrarie* , conducenti a qualche vicolo o predio , delle quali servonsi quelle persone , che a tal vicolo o predio si recano - *l.* 2 §§ 22 , *e* 23 *ff. ne quid in loc. publ.* - : siccome il predio non è luogo pubblico , perchè appartiene ad un privato , ad una famiglia , ad una comunità o collegio , che si ha come privato o particolare proprietario del predio medesimo , così non trattandosi di una strada , *per quam iter populo pateat*, e che conduca ad un luogo pubblico ; il

derubamento ivi seguito non è grassazione, ma rapina.

17 Le pubbliche strade sono protette dal Principe, e sono sotto la tutela dei Magistrati: la sicurezza de' viandanti, i diritti della società e del commercio esigono questa protezione e tutela: quindi v' ha duopo tenere purgate dai ladroni le vie, sebbene conseguir questo non si potesse che coll' uso di un sommo rigore.

18 « *Nota* » Se la violenza, con cui la rapina e la grassazione sono state commesse, avesse apportata contusione o ferita, maggiore sarebbe la gravezza di tai delitti.

••

19 Latrocinio. Col nome di *latrocinio* il volgo esprimer suole indistintamente qualunque rapina, depredazione, o ruberia: ladrone, ladro famoso viene chiamato ancor quello, ch' è solito a rubare - *gloss. nell' auth. sed novo jure* - parola - *castigatio cod. de serv. fugitiv.;* e chiamato così è pure il grassatore - *latrones, et grassatores sunt, qui ferro obsident latera viarum, spoliantque obvios, viarum obsessores dicuntur, quod a latere adoriuntur, vel quod latenter insidiantur - Anton Matteo tit. 2 de vi bonor. raptor. cap. 1 n. 1.*

20 Propriamente però il ladrone dicesi quello « che non contento di torre all' uomo la ro« ba, toglie o tenta torre ancora la vita » - *l.*

capitalium 28 § 15 *ff. de pœn.*, *l. perspiciendum* 11 § *delinquitur ff. eod.*, *l. divus* 5 *ff. ad leg. Pomp. de parricid.*, *l.* 4 *cod. ad leg. Corn. de sicar.* - *c. suscepimus* 10 *extra de homicid.*, *c. cum homo* 23 *quæst.* 51. -

21 Il latrocinio sotto questo aspetto viene definito « rubamento o spoglio di danari o « effetti, per eseguire il quale il ladro uccide « o tenta uccidere, sia lo individuo stesso, a « cui egli vuol commettere tale rubamento o « spoglio, sia qualunque altra persona. »

22 « *Rubamento* o *spoglio* » in qualsiasi luogo, cioè in città, in casa, in campagna, nella strada pubblica o privata, nella selva ec.; ed in qualsiasi tempo, di giorno o di notte.

23 « *Per eseguire il quale* il ladro uccide ec. »: imperocchè gli estremi del latrocinio sono 1° l'omicidio 2° il derubamento, a cui come al suo scopo o fine quest' omicidio è diretto; risultar dovendo che il proposito dell' omicida fu quello di rubare.

24 « *Uccide sia lo individuo, a cui vuol commettere tal derubamento, sia qualunque altra persona* »: *per es.* Tizio, il quale vuol commettere un furto, avvedutosi che si trovava un uomo nel sito, da cui esso ha stabilito procurarsi lo ingresso alla casa, ove disegnò eseguire tal furto, uccide quell' uomo, perchè la presenza di lui gli è di ostacolo: commette un latroci-

nio. Non dissimil misfatto avvenne in Roma sul finire dell' anno 1810. G ... B ... direttosi alla casa di L... G... per rubarvi, alla porta d' ingresso scannò l' infelice domestico di G.... ch' erasi recato ad aprire: non riuscì a B... il disegnato rubamento: egli subì in seguito colla decapitazione la pena di cotanto atroce misfatto.

25 Latrocinio pur commettesi dal rapinante e dal grassatore, i quali dopo che han tolto danajo o altro uccidono il rapinato o grassato per non lasciare un palesatore del loro delitto: dacchè tanto è l' uccidere per rubare, quanto è l' uccidere perchè il furto resti occulto: - *in specie* (così Carpzovio *p.* 1 *quæst.* 22 *n.* 3 *de latrocin., ejusque pœna*) *et proprie latrocinium appellatur homicidium cum spolio, seu rapina commissum; et latrones dicuntur ii, qui homines per vim domibus, vel in viis publicis, aut privatis suis rebus spoliant, et spoliis non contenti, mortem inferunt recusantibus bona sua relinquere; vel iis, a quibus sese cognitos, et propalandos existimant.*

••

26 Ricatto. Dal latino - *capere* - ovvero - *captare* - sorprendere, pigliar con inganno, è « un insidioso arresto o sequestro eseguito o fat- « to eseguire di qualche persona in qualunque « luogo a fine di estorcere danaro o altra cosa »

Raynald. observ. crim. cap. 14 *n.* 77, *de Angelis de delict. et poen. part.* 1 *cap.* 90 *n* 1.

27 Concussione. Dal latino - *concutere* - commuovere, scuotere - « è la estorsione seguita o « tentata di danari o effetti per via di timore « inferito o fatto inferire con minaccie di spiacevoli « eventi, con ambasciate, con lettere, con offese « o in qualunque altra maniera » - *argom. dalle leggi* 1ª *e* 2ª *ff. de concuss.*, *Farinac. quæst.* 111 *n.* 40, *Muscatell. de delict. cognit. tit. de corrupt. judic.*, *Raynald. cap.* 12 § 1 *per tot. cap.* 14 *n.* 88 *et seq.*

28 « *In qualunque altra maniera* » colla quale però sia lasciato alla persona concussa o sorpresa uno spazio di tempo perchè risolva di dare o non dare il danajo o altro, che le vien richiesto; giacchè se tal persona fosse costretta a darlo immediatamente, e costretta con minaccie di sciagura istantanea, tratterebbesi di rapina piuttostocchè di concussione; commettendosi il delitto di rapina tanto col torre da se violentemente quanto col costringere a consegnare - *l.* 3 *v. qui armati ff. de vi, et vi armat.*, *l.* 3 § *Labeo v. aliud autem ff. de incend. ruin. naufrag.*

29 Il *Raynald. nel cap.* 14 *n.* 94 ha suggerito lo stesso - ivi - *an huic crimini concussionis, an vero crimini rapinæ adscribi de-*

beat delictum illius, qui accessit domum alicujus, et minis eumdem coegit ad sibi illico, et incontinenter tradendam pecuniam? Respondeas quod debeat adscribi crimini rapinæ, quia nihil differt quod delinquens ipse pecuniam rapiat, vel quod illi metu compulsus tradat, dummodo incontinenti tradatur, quum utroque casu pecunia per vim rapta dicatur.

30 Il delitto di concussione è più grave nelle persone addette a quell' uffizio, di cui esse abusano nel commetterlo; rispetto alle quali persone dovrò nuovamente parlare di questo delitto nel *Trattato dei delitti, che percuotono l' amministrazione della giustizia.*

31 « *Nota* » Se i delitti di rapina, d' invasione, di grassazione, di latrocinio, ricatto, concussione sono commessi da più persone unite insieme, sono ugualmente tenute dei delitti medesimi, come pure son tenuti i mandanti, gli ausiliatori, ed altri complici - *argom. dalla legge Prætor. ait 2 ff. de vi bonor. raptor., e dalla l. quod est 3 ff. de vi, et vi armat. - V. coadunazioni, attruppamenti, conventicole.* Tratt. 5°.



P R O V E

>>>>>>>><<<<<<<<

GENERICHE E SPECIFICHE.



Generiche.

1 *Estremi* - rubamento e violenza.
2 *Qualifiche* - dal luogo e dal modo della violenza.
3 Violenza - qual sia, e come distinguasi.
4 a 7 Relazione o incolpazione - avvertimenti e regole.
8 9 Verificazione del rubamento.
10 Verificazione della violenza.
11 12 Del modo tenuto dal delinquente per accedere o introdursi nel sito del delitto.
13 Prova delle *circostanze* o *qualifiche* distintive.
14 a 16 Nella *grassazione* - accesso - ricognizione della strada - perizia.
17 Nella *rapina* - *invasione* - *concussione*.
18 a 20 Nel *ricatto*.
21 a 24 Nel *latrocinio* - ricognizioni - perquisizioni - ispezioni necessarie.
25 26 *Nota*.



1 « *Rubamento, e violenza alla persona* » ecco i principali estremi dei delitti in questa classe contemplati.

2 Tal rubamento con violenza alla persona riceve qualifica e titolo dal *luogo* nel solo delitto di grassazione ; dalla *strada pubblica* ; com' è stato accennato , o da via *scortatoja* , che ad essa pubblica strada conduca : negli al-

tri delitti di rapina, d' invasione, di concussione, di latrocinio, di ricatto riceve qualifica e titolo dal *modo* della violenza.

3 La violenza *fisica - attuale - ablativa*, com' è detta *da Thomat.* nel suo *trattato de vi compulsiva*, costituisce il delitto di rapina; la occupazione di un locale seguita con espulsione del proprietario o possessore è la violenza nella invasione: la imperiosa inchiesta di danajo o di altro con minaccia di futuri disastri, fatta dall' aggressore in persona, o per ambasciate, o per lettere dette *minatorie*, è la violenza nella concussione; la uccisione seguita o tentata lo è nell' latrocinio: lo arresto della persona nel ricatto.

4 La relazione del derubato o altro individuo interessato per assumer la veste di denunziatore o incolpante è il primo atto, che ha luogo nelle procedure su questi delitti, o che sussiegue immediatamente alla fiscale comparsa. Tal relazione somministra molti lumi acciocchè il Giudice rimanga istruito del fatto, ordini poi e pratichi le necessarie diligenze per verificare il delitto così *in genere* come in *ispecie*, le quali diligenze non debbono essere ritardate.

5 Ed in proposito di un *atto* sì interessante, qual' è la denunzia, o incolpazione, credo quì opportuno profittare degli avvertimenti dati da Mirogli relativi al delitto di grassazione.

« Dovrete essere attentissimi (*così Egli*

« *ai Giudici*) nel far ricevere le relazioni dei « derubati ; anzi stimiamo necessarissimo per « due motivi che non tralasciate sentirli voi « stessi : il *primo*, perchè vi servirà di molto « lume per ordinare le necessarie diligenze , e « restare istruiti del fatto per la fabbrica del « processo : il *secondo* , perchè molte volte ac- « cade che queste relazioni sieno false, e sup- « poste da pretesi derubati o per truffare il da- « naro consegnatogli , onde portarlo ad alcuno ; « o per appropriarsi il danaro ritratto dalle mer- « ci , o altro consegnatogli , onde venderlo in « altri Paesi , dai proprj padroni ; o per altro « motivo : sicchè prendendovi voi l' incómodo « di sentirli , ed interrogarli con tutt' attenzio- « ne , più facilmente conoscerete se la relazio- « ne sia vera, o se soggetta ad inverosimilitu- « dini , e circostanze di fatto, che la rendano « sospetta, e molte volte evidentemente falsa. »

« In queste relazioni dei derubati deve « praticarsi molt' attenzione , e diligenza da chi « le stende , giacchè dalle medesime si deve « acquistare la giusta traccia per le inquisizio- « ni ; e perciò si dovrà »

« *In primo luogo* far rendere esatto con- « to al derubato di quei luoghi , da dove ve- « niva , allorchè giunse a quello , in cui fu « grassato : cosa vi era stato a fare; per quan- « to tempo vi si era trattenuto ; se solo , o in « compagnia di altri ; di che tempo si era posto

« in camino ; se per la strada era stato incon-
« trato , o veduto d' alcuno : chi avea incon-
« trato , o veduto : in quali siti precisi : in
« quanta distanza dal luogo del commesso de-
« litto ; circa quale ora : e se in tali occasioni
« era solo , o con altri.

« *In secondo luogo* gli si farà individua-
« re , e descrivere minutamente la roba tolta-
« gli ; e se si tratterà di danaro , gli si farà
« spiegare la qualità , e specie delle monete ;
« donde l' abbia avute ; da quanto tempo fos-
« sero in suo potere ; così ancora donde abbia
« avuta la roba toltagli ; e chi possa essere in-
« formato ch' egli la possedesse. »

« *In terzo luogo* gli si farà minutamente
« raccontare il fatto della violenza patita; e se
« da questa sia rimasto in alcun modo offeso;
« ed indicando qualche vestigio di offese , do-
« vrà questo esattamente descriversi ; e se mai
« sovra un tal vestigio accadesse dubbiezza ,
« dovrà adoperarsi il giudizio de' periti per ve-
« nirne in chiaro. »

« *In quarto luogo* gli si dovrà essattissi-
« mamente far descrivere le persone dei delin-
« quenti , loro statura , abiti , corporatura , ar-
« mi , che portavano , età , capelli , o parruc-
« che, cappelli , berrettini in testa , fazzoletti
« al collo , e tutt' altro , che avranno potuto
« osservare ; come anche il loro linguaggio , o
« parlare , denotante la nazione ; ed in ciò si

« deve usare ogni diligenza per ricavarne ogni
« più piccola notizia, dalla quale molte volte
« si è venuto in chiaro del tutto. »

« *In quinto luogo* gli si farà render con-
« to se dopo patita la grassazione si portas-
« se in alcun luogo; se confidasse ad alcuno il
« fatto seguitogli; se ne facesse con alcuno
« doglianze, e se ne lamentasse; se s' incon-
« trasse con alcuno dopo il fatto; con chi, e don-
« de questi venisse; se osservasse verso dove
« andassero i delinquenti. »

« Ed in sostanza figuratevi di dover sog-
« getare il derubato ad un vero, ed effettivo
« costituto, per ricavare da esso tutto ciò, che
« può condurvi al discoprimento de' rei, e del-
« la verità. Avvertite però che se si tratterà di
« persona di tal carrattere, che non dia luogo
« a sospettare della lealtà dell' esposto potrete
« omettere tutte queste diligenze indicatevi,
« che percuotono la dimostrazione della verità
« della relazione. »

6 Gli stessi avvertimenti possono essere di norma nei delitti ancora di rapina, di concussione, di ricatto; se non che trattandosi di concussione si dee far esprimere dal denunziatore o incolpante *il modo* tenuto dal concussore, o suo mandatario, nel chieder danajo o altro; se a sorpresa o con prevenzione; se a voce o con lettere; se con minaccie e con quali; se il concussore o mandatario sieno o non sieno

persone ad esso denunziatore note ; ed essendolo , dica il nome , cognome , domicilio , connotati : quando poi vi fossero lettere minatorie rimaste presso il derubato , questi dee consegnarle al Giudice o Cancelliere , che le produce negli atti ; deve innoltre significare la persona del latore, il luogo, il tempo, in cui sono state presentate ; a nome di chi, in qual luogo , in qual tempo, da qual persona lo stesso latore ne abbia ricevuta tradizione, ed incarico di recarle.

7 Nel ricatto il denunziatore riferisca le insidie ed i pretesti tenuti dai ricattatori , o fatti tenere per sorprendere la persona ed effettuarne lo arresto o sequestro ; il luogo dove questo è seguito ; il luogo dove la persona stessa è stata tradotta e ritenuta; la durata della ritenzione ; i trattamenti e sevizie , che ha ricevute ; il modo tenuto dalla persona medesima per esimersi ; per dare avviso della sua disgrazia ; per far giugnere il danajo o altro richiesto dai ricattatori.

8 Coi lumi , che il Giudice ha acquistati dalla denunzia o relazione del delitto e delle sue circostanze , procedesi alla verificazione degli estremi.

9 Per istabilire la generica prova del seguito *rubamento* egli tenga le stesse regole , che richieggonsi alla prova del furto , e che sono state accennate nel *Trattato III.* - *Prove* -

uopo essendovi che si facciano risultare dagli atti la preesistenza e deficienza, la qualità, quantità, e valore, la ricognizione, e la identità degli oggetti rubati.

10 Circa poi lo estremo della *violenza* alla persona il Giudice procuri che la persona medesima dia di tal violenza una ben chiara e circostanziata indicazione: si faccia dire, e rilevi distintamente nell' atto di denunzia il luogo ed il modo della seguita aggressione; se fu un solo aggressore o più aggressori e quanti; se bendati e con che, o tinti nel volto, ovvero a viso scoperto e naturale; se aveano armi e quali; se le imbrandirono e minacciarono farne uso contra lo stesso aggredito: esistendo queste armi o alcuna di esse in potere del Tribunale, si debbono al medesimo aggredito esporre tra consimili perchè le riconosca: s' egli fu contuso o ferito; ed in caso di riportata contusione o ferita, della quale il denunziatore o incolpante conservi ancora vestigio o cicatrice, non si limiti il Giudice alla sola sua ispezione, come il *Mirogli* ha significato negli avvertimenti sovraesposti; ma faccia ispezionare tal ferita o contusione o cicatrice dal professore chirurgico, che dovrà nel rogito riferirla indicando la parte offesa, la qualità della ferita stessa o contusione, e l' arme o stromento, con cui può essere stata prodotta: qualora però il chirurgo avesse già data, o desse la sua relazione in

foglio (che va prodotto negli atti) altra relazione non occorre: ma farei ratificar quella coll' esame di esso chirurgo.

11 Esplori dippiù il Giudice secondo le circostanze come i rapinatori abbian potuto avere ingresso a quella casa o altro locale ove han commesso il delitto ; se la porta d' ingresso trovavasi aperta o chiusa; s' eglino si finsero esecutori o altr' individui per indurre gli abitanti ad aprire ; se tale uscio fu aperto con isfascio, con incendio , con chiave adulterina , o in altra guisa ; ovvero i medesimi s' introdussero con iscalamento di muro , di finestra , di tetto , o con devastamento.

12 In questi casi di sfasci, di aperture con chiavi false , di scalate, di devastamenti, d' incendj si dee tutto riconoscere in legale accesso colle regole significate nel *Tratt. III - prove del furto generiche - nel Tratt. IV - prove dello incendio.*

13 Ed oltre alla prova dei due estremi accennati comuni a tutt' i delitti di *rubamento con violenza alla persona* fà di mestieri avere ancor quella delle *circostanze o qualifiche*, che distinguono un delitto dall' altro, e danno titolo allo stesso delitto.

14 Pel delitto di grassazione deesi provare che il sito di tal grassazione seguita è strada pubblica di campagna, ovvero scortatoja conducente a strada pubblica , o ad altro pubblico luogo.

15 Dunque richiedesi che il Giudice o Cancelliere autorizzato con decreto di esso Giudice acceda a *quel* sito con due periti agrimensori o campestri pratici di *quel* territorio ; con due testimonj , e col grassato medesimo , che giunto colà avvertir deve esser *quello il sito dove fu aggredito e grassato*, indicando sulla faccia del luogo le operazioni fatte dagli aggressori , le quali operazioni egli ha già riferite nella sua denunzia.

16 I periti agrimensori l' un dopo l' altro , presenti il Giudice o Cancelliere , ed i due testimonj , esprimano compendiosamente che il grassato ha detto *esser quello il luogo dove fu assalito ec.* : interrogati quindi essi periti dal giudice se tal sito sia strada pubblica e frequentata dai viandanti , e dove la medesima strada conduca , debbono dichiarare « ch'
« è strada pubblica e frequentata , o via scor-
« tatoja conducente a strada pubblica , o ad
« altro pubblico luogo ; che ciò sanno pella
« loro perizia e pratica , la quale hanno del
« territorio e della strada medesima , avendo
« eglino stessi costumato passarvi , non che ve-
« dute passarvi altre genti ; ed esser tal luogo
« continuamente frequentato. »

17 Pei delitti di rapina , d' invasione , di concussione non occorono indagini e prove circa i generici estremi oltre a quelle accennate nei *num.* 9 , 10 , 11 , 12.

18 Pel ricatto la qualità dello *arresto o sequestro della persona* dev' esser verificata mediante la individuazione del luogo e del modo di tal cattura o sequestro fatto a fine di estorcer danajo o altro.

19 Risulti la prova inculcata dal *De Angelis de delict. pag.* 1 *cap.* 90 *n.* 3., della mancanza dello individuo arrestato o sequestrato; la qual prova si può avere cogli esami di persone informate, cioè dei domestici, dei vicini, degli amici ec., colla pubblica voce, e colla vigente credulità sul fine dello arresto, cioè per aver danajo da quell' individuo, essendo persona facoltosa o riputata come tale.

20 Non manchi lo esame di colui, che portò notizia del ricatto, o recò lettera, in cui fu richiesto danajo ec.; facciasi ad esso riconoscere la lettera medesima, e dichiarare esser quella, che gli fu consegnata dall' arrestato, o dagli autori dell' arresto, ovvero d'altri ec., e se fosse stata scritta dall' arrestato, dee farsene identificare il carattere da persone, che ne hanno conoscimento e pratica: tal lettera sia prodotta e conservata negli atti; sia riconosciuta dal catturato stesso, che si liberò col pagamento o colla fuga; si presentò quindi al Tribunale (spontaneamente o chiamato) per riferire la sofferta disgrazia.

21 Pel misfatto di latrocinio, cioè di rubamento con omicidio si viene alla ricognizione

di cadavere colle regole assegnate nel *Trattato II. - Prove dell' omicidio generiche. -*

22 Quindi premessa la consueta perquisizione sul cadavere medesimo per osservare e rilevare se la persona uccisa avea danajo o altro, si viene, qualora il latrocinio fosse accaduto in casa, alle più diligenti ricerche ed ispezioni nella camera, ove trovasi tal cadavere, nelle altre stanze contigue, ed anzi in tutto lo appartamento, nelle casse, nei baulli, ne' tiratoj di tavolini, scrivanie, credenze ec.; decsi attentamente ispezionare e descrivere lo stato, in cui tali casse, tiratoj ec. sono rinvenuti; se chiusi o aperti; se aperti con forzatura o senza, o colla medesima chiave, della quale il padrone servivasi, ovvero con altra chiave, o con grimaldello ec.; se vi sieno o non vi sieno danari o altri oggetti, argenterie, gioje, biancherie; se queste si veggano sconvolte; se su gli oggetti stessi o biancherie si trovino marche di sangue, impressioni di mano, o altri segni di contrettazione.

23 Queste ispezioni e ricognizioni sieno fatte per rogito coll' intervento dei periti e dei testimonj; periti, cioè o fabri o muraj o falegnami o regattieri ec., giusta le qualità degli oggetti che si debbono ispezionare e riconoscere, e delle operazioni eseguite dai delinquenti. Ho detto « *giusta la qualità degli oggetti e delle operazioni* » non esclusa quella della ispe-

zione, ricognizione, e perizia delle impressioni sanguigne o imbrattamenti, che rinvenuti fossero nelle sconvolte biancherie o altrove. Accadde, non ha molto, un latrocinio. Sul letto ove il cadavere giacea, e precisamente in una sponda di esso letto i ministri recatisi colà osservarono *impressioni sanguigne* di mano: sul pavimento il sangue scorso presentava marche o impronte di piede; le biancherie esistenti in un tiratojo già frugato erano in qualche parte lordate come da mano di un fabro. I vigili inquirenti ispezionar fecero le impressioni di mano sulla sponda del letto dal professore chirurgico, ed assumerne diligentemente un modello di carta: lo stesso praticarono sulle orme del piede. Il perito ferrajo riconobbe e dichiarò che le marche di lordure sulle biancherie eran provvenute da mano di fabro. Quindi fatti confrontare i conservati modelli di mani e piedi colle mani e piedi dell' inquisito (ch' era un fabro) ne risultò congruenza; e questa costituì solidissimo indizio della reità di lui. Se ne tragga una regola per consimili casi.

24 Deesi dippiù indagare come e per qual parte abbia potuto il ladro introdursi colà: il Giudice pratichi le diligenze ed osservazioni espresse nei *num.* 11, *e* 22.

25 « *Nota* » Sia poi regola per tutt' i delitti di rubamenti con violenza alle persone, come lo è indistintamente per tutti gli altri

delitti, che su i fatti e circostanze dai denunziatori ed incolpanti esposte o ultroneamente da loro o ad interrogazione del Giudice, ove sieno fatti e circostanze note ad individui, che nelle denunzie medesime e nelle incolpazioni si trovino nominati, il Tribunale inquirente non tardi ad assumere di tal' individui gli esami.

26 Queste succinte istruzioni sono bastevoli a dare una giusta norma pella *prova generica.*

Specifiche.

27 La prova specifica ha comuni le regole assegnate pel delitto di furto.

28 29 30 Causa impulsiva.

31 Ricorso alle prove *indirette* in mancanza delle *dirette.* - Convinzione morale a forma dello Editto del 1805.

32 a 40 Relazione, o incolpazione - lumi che se ne acquistano - avvertimenti - regole.

41 Deposizione del socio di delitto.

42 43 S' egli possa essere interrogato dei socj.

44 a 55 Reo confesso - avvertimenti - regole - perizie - ricognizioni.

56 a 58 Inquisito negativo.

59 60 Indizj, che il Giudice può avere dal *luogo del delitto.*

61 62 Dalla *persona accusata o sospetta.*

63 64 Dalla *cosa rubata* - *Nota.*

65 Dalle *spese*, che lo inquisito abbia fatte *ultra vires.*

66 Dalle *cattive qualità di esso*, dalla *pubblica voce*, dalla *fuga*, *latitazione*, dai *suoi ripieghi e mendacj.*

27 La prova *specifica* ha comuni quasi tutte le regole, che sono state accennate pel delitto di furto.

28 E primieramente siccome non si presume che un uomo, se non è spinto da stimoli urgentissimi, si determini all' eccesso di spogliare un altro dei danari o effetti con violenza aperta, e col proposito ancora di arrestarlo, di ferirlo, di ucciderlo, qualora trovi ostacoli al disegnato rubamento, senza il menomo ribrezzo, e senza riguardo alcuno al luogo, al tempo, all' onor suo, alla vita propria e della persona, ch' egli avido assale, così forza è il supporre impulsi di tal natura nei *bisogni estremi*, nelle *situazioni funeste*, tratto alle quali fu l' uomo da sciagure desolatrici, o da suoi vizj e dai delitti: forza è innoltre il supporre ch' egli non abbia qualsiasi scampo o risorsa, e disperi esimersi dal peso delle angustie, che soffre, se non ricorre al furto ed alla violenza: Ecco dunque le *cause induttrici* alle concussioni, ed alle rapine, alle grassazioni, ai ricatti, ai latrocinj.

29 Dissi « *e dai delitti* » giacchè taluni empj, fattisi rei di omicidio, di stupro, di furto ec. si danno alla contumacia per salvarsi dalla ultri-

ce spada, che li persegnita; fuggono alle montagne ed alle selve, asili delle masnade, per formar parte di queste, e per abbandonarsi ad altri misfatti.

30 La causa impulsiva però (sebbene fosse notoria o provata) unita alla incolpazione del querelante appena varrebbe per un indizio a cattura.

31 Il Giudice dunque non si limiti alla sola causa impulsiva; ma neppur si disanimi se il fatto non desse a sperare prove *dirette*, cioè nè testimonj oculari, nè scritture, nè confessione dell' accusato (*Trattato* 1 *Part.* 2. *Sez.* 1.) Nei delitti occulti e di difficile prova il Giudice può ricorrere alle *indirette*, agl' indizj, alle congetture, alle presunzioni (*cit. Tratt. Part.* 2. *Sez.* 2.) Egli può riunire nel suo incarto e presentare al giudizio dei Tribunali un complesso di rilievi, di circostanze, e di amminicoli, pei quali si resti convinto della reità dell' inquisito, convinzione, che nei misfatti, di cui trattasi, abilita i Tribunali medesimi come nei delitti di furto a punire il reo con pena ordinaria, giusta lo Editto del Card. Consalvi pubblicato il dì 23 di Settembre 1805.

32 Il Giudice può raccorre dalla *relazione*, che del fatto riceve, i primi sentori e lumi circa la persona del reo.

33 Imperocchè quegli, il quale ha sofferta la rapina, la concussione, il ricatto, la grassazione ec. o conosce la persona, da cui l' ha sofferta, e ne dà opportune indicazioni, o, se non la cono-

sce, esprime i personali connotati, la idea dei quali può aver presa, cioè la statura, la corporatura, gli abiti, il mento, ed i particolari contrassegni, che abbia rimarcati dell' aggressore.

34 Dappresso a tal' espressione e descrizione di connotati se la persona indiziata o sospetta (incognita all' incolpante) si trovasse, o subitocchè si troverà in potere del Tribunale, dev'essere senza ritardo esposta tra consimili a ricognizione di esso incolpante colle formalità, che accennerò nel *Trattato ultimo sulle istruzioni pratiche pella regolare fabbricazione dei processi.*

35 « *Senza ritardo* » giacchè lo incolpante può col lasso del tempo perdere la idea dei connotati.

36 E sia bene avvertito il Giudice, durante la inquisizione, particolarmente se la persona dal reo non fosse ancor conosciuta, e non si avessero che indizj o puri sospetti di tal persona, sia bene avvertito a non tenere la persona medesima in carcere largo o in altro luogo, dove sia esposta agli occhi di chiunque; poichè potrebbesi dubitare che preventivamente alla formale ricognizione lo incolpante avesse già veduta quella persona; possibilità, che costituirebbe una eccezione insuperabile; per questo la forza esecutrice suol trasportare gli arrestati ladroni coperti nel viso, ed alle volte con abiti diversi da quei proprj di loro.

37 Abbia egli dippiù la regola che se vi fossero testimonj o socj di viaggio, i quali deponessero di fatti e circostanze riferibili al reo o sospettò individuo osservato da loro in tai congiunture, o vi fossero persone, che ritengano, o abbiano ritenuto qualche oggetto di criminosa provvenienza, consegnato o venduto o dato loro *in solutum* o pignorato da quell' individuo, di cui essi testimonj, socj di viaggio, acquirenti o ritentori di oggetti ignorano il nome e cognome, debba da questi deponenti ancora aver dello stesso individuo la ricognizione tra consimili.

38 I socj di viaggio aggrediti, quei, che han sofferto il rubamento, la offesa, lo arresto, quegli, a cui riuscì salvarsi colla fuga o in altra guisa, sono altrettanti denunziatori e contesti.

39 Oltre alle denunzie però, ossieno incolpazioni di essi aggrediti o salvati, suggerirei al Giudice l' assunzione ancora dei giurati loro esami per avere la ratificazione delle denunzie medesime, particolarmente quando il fatto fosse manchevole di solidi indizj. Non veggo praticata che rare volte questa esattezza: chi non la osserva forse la dirà inutile pella ragione che lo incolpante o denunzii o ratifichi è sempre il medesimo incolpante, il nudo detto del quale non costituisce che un principio d' inquisizione, e tanto più abilita il Giudice a de-

cretare la cattura dell' incolpato; ma non lo autorizza a pronunziare alcuna condanna; e se tal detto non fosse d' amminicoli corroborato, i Tribunali hanno diritto di dimettere lo inquisito « *uti non repertum culpabilem* » clausola equivalente alla dichiarazione che « *non consta della reità di esso.* »

40 Ma chi riflette così dovrebbe ancora considerare che la incolpazione acquista un qualche peso dalla sua ratificazione giurata, almen tanto che il Giudice in luogo di dimettere l' accusato « *uti non repertum culpabilem* » la quale risoluzione ha forza di sentenza definitiva, potrebbe dimetterlo con *precetto di ripresentarsi* ancorchè nuovi indizj non sopravvenissero: una incolpazione ripetuta in figura di esame, e la santità del giuramento, di cui questo esame è fornito, fan presumere la veracità di essa incolpazione; imperocchè se una ingiùria od offesa recente dà luogo a sospettare di animosità nello ingiuriato, e conseguentemente a sospettare di esagerazione e d' iperbole nella parte onerante, di reticenza e di travisamento nella esonerante (ragioni, pelle quali il Concilio Romano vieta di assumere con giuramento le incolpazioni o denunzie dei feriti o percossi) col tempo però si può credere spento il calor dello sdegno e cessato ogni rancore. Lungi dunque dal consigliare ai processanti il giuramento sulle prime denunzie di quei, che han sofferte rapine, concussioni, ricatti,

grassazioni ec., nei quali misfatti oltre alle ruberie commesse o tentate evvi ancora la violenza contra le persone, non tralascio inculcare le ratificazioni giurate di tai denunzie in forma di esami, passato che sia qualche tempo, ed i signori Inquirenti acquistate non abbiano prove o indizj bastevoli a dimettere almeno (se non a condannare) gli accusati col divisato precetto di ripresentarsi ; precetto, dalla ingiunzione del quale mi asterrei, a fronte ancora di denunzie, come sopra, ratificate, nel solo caso che il denunziatore o incolpante fosse persona ragionevolmente sospetta o diffamata.

41 Anco *il socio di delitto* viene ammesso a deporre contra l' altro socio nei misfatti accennati - *Argom. dalla l. Divus ff. de custod. reor.*, *Bartol. nella l. repeti* § 1 *ff. de quæst.*, *Marsil. cons.* 22 *n.* 13, *Decian. tract. crim. lib.* 9 *cap.* 29 *n.* 21, *Grammat. cons.* 37 *num.* 14, *Amen. de delict. et pœn. tit.* 9 § 6 *latrocinium num* 10. -

42 E può essere interrogato, se confesso, degli altri socj di delitto, dei complici, dei fautori, come nel delitto di furto (*Trattato* 3 - *Prove del furto* - *n.* 44, 45.)

43 Quando però era in uso lo esperimento della tortura il socio di delitto non veniva ammesso a deporre contra gli altri socj se non purgato con tal' esperimento dalla infamia. Oggi che la verità è indagata non più coi tormen-

ti , ma colla ragione , il Giudice riceve la deposizione del socio di delitto , verifica , se può , e quanto può , i fatti e le circostanze , ch' ella ravvolge ; la disprezza (almen rispetto al socio) se la trova mendace , se inverosimile , se inverificata ed ingegnosa , cioè ordita ad esonerazione del deponente ; e le dà il giusto peso s' è verificata, o verosimile, ed imparziale ; se il deponente medesimo nello avere gravato un altro non isgravò se stesso.

44 Dal reo confesso il Giudice senta e rilevi attentamente *il luogo* della commessa rapina , del ricatto , della grassazione ec. , i modi e mezzi praticati per eseguire il delitto ; lo accesso a quel locale o casa ; *la pratica*, ch' egli o il compagno o entrambi ne aveano; *il mezzo* tenuto per introdurvisi ; *il porto* e la qualità delle armi; *l' aggressione*, *la inchiesta* , *la minaccia* , *l' uso* delle armi stesse contra la persona o persone aggredite ; le percosse , e ferite, l' avvenuta *uccisione* ; *le località* visitate e frugate; *le maniere* tentate per aprire le casse , gli scrigni o tiratoj ; *la qualità e quantità* dei danari ed effetti tolti o consegnati dall' individuo o individui sorpresi ; *il luogo* , a cui tai danari ed effetti furono asportati e divisi , od occultati; le *persone*, alle quali furono smaltiti o fatti smaltire.

45 S' egli ebbe compagni, dirà, o il Giudice si farà dire *quanti* essi furono , *quali* ,

ove si trovino ; le loro *associazioni* preventive al delitto ; *i disegni* concertati sul luogo, sul tempo, sul modo di eseguirlo ; *le operazioni* fatte da lui, e dai compagni nello eseguirlo, non che le *divisioni* dei rubati danari ed effetti.

46 S' egli dicesse di conservare ancora o tutti o parte dei danari ed effetti, il Giudice se li faccia consegnare, e riconoscere per quei provvenuti dal delitto.

47 Se furon presi dalla forza esecutrice nella perquisizione personale o domiciliare, il Giudice in questo caso ancora li faccia riconoscere dallo stesso reo confesso, il quale già si trova di averli individuati per quei, che gli furon presi dalla forza in circostanza dello arresto, o che riteneva in sua casa.

48 Se dirà tenerli nascosi sotterra o in qualunque sito, il Giudice acceda o acceder faccia colà il suo Cancelliere coi testimonj e coi periti, agrimensori, fabri, falegnami, muraj ec. secondo le circostanze ed i lumi, che il reo può avere già somministrati: ivi rinvenuti gli oggetti, ispezionati, e peritati, sarà steso il rogito d' invenzione, a cui susseguirà il trasporto degli oggetti medesimi alla Cancelleria, quindi la ricognizione ed identificazione di essi oggetti per parte del reo, come sopra, confesso.

49 Potrebbe però accadere che i periti non fosser pronti ad accedere sulla faccia del luo-

go: in questo caso il sig. Inquirente pratichi dei rinvenuti oggetti la suggellazione con tutte le formalità e cautele significate nel *Tratt.* 3. - *Prove del furto num.* 55, e qualora neppure il suggellamento effettuare si potesse sulla faccia del luogo, almen siegua dopo il rogito d' invenzione lo immediato trasporto di tali oggetti alla Cancelleria, ma sempre sotto gli occhi dei testimonj (come avvertii nell' anzidetto *Tratt.* 3 - *Prova del furto num.* 55.) In Cancelleria si viene al suggellamento; poscia, quando pronti saranno i periti, al rogito di apertura, alla ricognizione e perizia degli oggetti medesimi.

50 Se il reo manifesterà le persone, alle quali ha dati in consegna, o venduti, o pignorati gli oggetti, sia sollecito il Giudice ad assumer gli esami delle persone indicate, ed a far seguire le perquisizioni domiciliari, ch' egli crederà necessarie, tenendo le regole, che ho indicate nel divisato *Tratt.* 3. - *Prove del furto n.* 57, 58, *e Sez.* 3 - *correi, e complici de' furti.*

51 Finalmente se il reo confesso dirà che ritiene le armi portate, o nell' aggressione adoperate, ed' il sito, in cui le ritiene, sieno osservate le stesse formalità e cautele pella invenzione e ricognizione di tali armi.

52 I periti archibugieri, o coltellinaj le ispezioneranno, e riferiranno quali armi sieno; se vietate, ed a qual grado; se cariche o scariche, e se in istato di poter nuocere.

53 In seguito sarà chiamato quegli, che ha sofferta la rapina, grassazione, ricatto ec., si farà riconoscere ad esso ancora, e riconoscere *ad oculum* quello, ch' è stato rinvenuto di sua pertinenza; come altresì le armi, colle quali fu aggredito ed offeso; le armi però non *ad oculum*, ma tra *consimili*.

54 Saranno dippiù chiamati a riconoscere tra *consimili* gli oggetti medesimi quei testimonj, che il denunziatore o incolpante indicò nella sua comparsa per informati, e che forse già si trovano esaminati su gli estremi di *preesistenza* e *deficienza* di essi oggetti.

55 Chiamate innoltre saranno a riconoscere le armi le persone, che il reo confesso avrà nominate ad interrogazione del Giudice come informate ch' egli possedea quelle identiche armi.

56 Rispetto poi all' inquisito negativo già ho accennato *nel num.* 31 che il Giudice in mancanza di prove dirette può ricorrere alle congetture, alle presunzioni.

57 Ho accennato nei *num.* 28, 29, 30 quai *cause impulsive* al delitto dar possano del reo la prima idea e la presunzione.

58 Ho quindi dal *num.* 32 *al* 41 indicate per lo discoprimento di questo reo assai più utili traccie nella circostanziata denunzia o incolpazione, nelle voci dei socj di viaggio, nella ricognizione della persona tra *consimili*.

59 Ma se il Giudice porta più oltre le in-

dagini sue può ritrarre indizj dei più convincenti

60 1° *Dal luogo del delitto*, ove forse rinverrà qualche arme od oggetto appartenente alla persona accusata o sospetta; rinverrà la impronta del piede o della mano nel sangue, ch' esiste sul pavimento, sul letto, sulle sconvolte biancherie dell' ucciso; rinverrà le orme recenti sull' arena e sul fango, che ivi si trovi, o in vicinanza, o allo ingresso ec., oggetti ed impronte, che debbono essere legalmente riconosciute e confrontate, come significai nel *Trattato* 3 - *Prove del furto n.* 47.

61 2° *Dalla persona accusata o sospetta* veduta aggirarsi a *quel* sito o alle vicinanze; dirigersi a *quella* volta, o venirne in tempo prossimo al delitto; entrare in *quella* casa, di cui tale individuo avea pratica, come avea scienza che *quella* famiglia era denarosa o almeno riputata per tale; ovvero uscirne silenzioso e circospetto, con armi, con oggetti o involti coperti, e ad ora, in cui men frequentato è quel luogo.

62 E qui non ometta il Giudice interrogare i testimonj, i quali viddero lo stesso individuo, o parlaron con lui, sul contegno, che in esso notarono, di taciturnità, di turbamento, di evasione dal discorso, ch' eglino promossero del vociferato delitto: l' interroghi dippiù per sapere (ma senza suggestioni) se ravvisarono alcuna macchia

di sangue sulle vestimenta dell' individuo, e s' egli cercava nasconderla ai loro guardi.

63 3° *Dalla cosa stessa rubata*, riconosciuta come tale, e identificata, rinvenuta presso lo inquisito, o in luogo, che gli appartenga, o che sia frequentato da lui; ovvero presso persone, alle quali egli l'abbia consegnata.

64 « *Nota* » Se la re-furtiva, o il vestiario dell'accusato fosse trovato con macchie di sangue, si deve ispezionar questo da due periti fisici, i quali lo esperimentano coll'acqua calda, e riferiscono esser macchie di sangue; non di altro fluido; conoscono e dicono se sieno o non sieno recenti, motivando, almeno approssimativamente un tempo, dacchè tai macchie esistano.

65 4° *Dalle spese*, *che dopo il delitto lo inquisito ha fatte oltre alle sue forze*, essendo egli miserabile; e tantoppiù se fatte con moneta congruente a quella rubata, o della medesima specie.

66 5° Dalle *cattive qualità dello inquisito stesso; dalla pubblica voce*, che lo accusa di quel delitto; dalla sua *fuga* e *latitazione;* da' suoi *ripieghi* e *mendacj*, coi quali ha risposto alle interrogazioni dal Giudice fattegli su i rilievi già acquistati in processo.

67 Esistendo *lettere minatorie*, pretese scritte di carattere dell'inquisito, tal carattere dev' essere confrontato col carattere certo di

esso inquisito, e riconosciuto dai periti calligrafi.

68 Il carattere certo si può rilevare da qualche *manoscritto*, che il Giudice abbia presso di se, o consegnatogli dall'inquisito medesimo, o preso dalla forza esecutrice nella perquisizione personale o domiciliare; riconosciuto poi dallo stesso accusato, il quale dichiarato abbia che tale scritto *è suo, ed è formato col suo carattere*.

69 Qualora però il Giudice non avesse alcun manoscritto, proceda al solito esperimento, facendo dall'accusato scrivere sul processo dieci, dodici o più parole (ch'esso Giudice gli detta) desunte dalle lettere minatorie in processo esistenti: questo scritto vien' esibito ai calligrafi, i quali con tal carattere certo confrontano quello delle lettere; osservano e riferiscono la identità, o almeno la congruenza dei caratteri.

70 La congruenza si dà sempre a conoscere quantunque lo scrivente adoperati abbia tutti gli artifizj per far apparire o nelle *lettere minatorie*, o nel *foglio* vergato a dettatura del Giudice un carattere diverso.

71 Le persone, per mezzo di cui lo inquisito mandò quelle lettere o ambasciate; ed ebbe i danari, e gli effetti richiesti, sono altrettanti testimonj a carico di lui.

72 Ed è notabile che nei delitti di rapina,

di concussione, di grassazione, ricatto, latrocinio sono ammessi ancora testimonj singolari, i quali se più di uno *junguntur ad faciendam plenam probationem* - *Ameno de delict. et poen.* § 6 *latrocinium* - *n.* 21.

~~~~
~~~~

PENE

1 Pene prescritte dal *Gius comune* contra i rei di *rapina*, e d'*invasione*.
2 Di *grassazione*.
3 Di *concussione*.
4 5 Di *ricatto*.
6 Di *latrocinio*.
7 a 13 Pene prescritte dai *Bandi generali*.
14 a 21 Dai *Bandi di Roma e distretto*.
22 a 26 Dalle *Canoniche Sanzioni*.
27 a 30 Dalle *Costituzioni Apostoliche*.
31 *Nota*.

1 DIRITTO COMUNE. - Il Diritto comune contra i rei di rapina e d'invasione commesse con porto di armi e con violenza ha stabilito la pena della legge Giulia *de vi publica*, e della legge Cornelia *de sicariis* - *l. hi, qui aedes* 11 *ff. ad leg. Jul. de vi public.*, *Inst. de publ. judic.* § *item lex Julia de vi*, *l.* 8 *cod. ad leg. Jul. de vi publ.*, *l.* 1 *ff. ad leg. Corn. de sicar.*, *ll.* 2, 3, 4 *cod. ad leg. Corn. de sicar. et tot. tit. ff. et cod. de vi bonor raptor.* - e la pena della legge Cornelia *de vi privata* se non fuvvi uso, nè porto di armi - *l.* 3, *l. penult. ff. ad leg. Jul. de vi privat.*, *Inst. de pub. jud.* § *item lex Julia de vi* - Quai sieno le pene della

legge Giulia *de vi publica*; quali *de vi privata*, l'ho accennato nella *Classe* 1 del presente *Trattato* - *Pene* - *n.* 1 *ad* 8, ed ho accennate le azioni civili, che colle criminali concorrono - *Luogo citato num.* 8 *a* 19.

2 Contra i grassatori, dei quali sieno stati assaliti con armi e spogliati i viandanti, ed i quali più volte abbian commesso il misfatto di assalire con armi e spogliare sulle pubbliche strade, lo stesso *Diritto comune* ha stabilita la pena di morte « *grassatores, qui prædæ caussa id faciunt, proximi latronibus habentur; et si cum ferro aggredi, et spoliare instituerunt, capite puniuntur, utique si sæpius, atque in itineribus hoc admiserunt* » - *l. capitalium* 28 § *grassatores* 19 *ff. de pœn.* -: e la pena *in metallum*, o la rilegazione *in insulam*, quando alcuna manchi delle condizioni espresse da questa legge, cioè - 1° che i grassatori abbiano assalito con armi « *cum ferro aggrediantur* »: 2° abbian ciò fatto nelle pubbliche strade di campagna « *in itineribus* »: 3° con proposito di spogliare i viandanti dei loro danari ed effetti « *spoliare instituerunt* »: 4° che non una volta sola, ma più volte abbian commesso questo delitto « *si sæpius hoc admiserunt* »: quindi la stessa legge soggiugne « *cæteri vero in metallum dantur, vel in insulas relegantur* ».

3 Ai concussori con lettere minatorie, con

ambasciate, con inferito timore di sinistri eventi ec. vuole inflitta la pena dei *Senatus-consulti Liboniano e Volusiano* richiamati dalla legge *Giulia de vi privata - l. 1 ff. de concussion., l. 2 ff. eod. colla gloss. l. G.*, la qual pena *de vi privata* è la pubblicazione della terza parte dei beni, e la infamia (*V. Class 1 - Pene num. 7 e seg.*) e secondo la glossa alla *citata legge 1 ff. de concuss.* - parola - *coercet* - è qualunque altra pena *extra ordinem.*

4 Del ricatto, e della pena per questo delitto non trovasi fatta menzione nel *Diritto comune*, come hanno avverito *Afflict. in Constit. duram, et diram. n. 7, Thor. d. special. 48 n. 1 v. sed dubium.*

5 Se però lo arresto della persona ad oggetto di spogliarla dei suoi danari ed effetti seguito fosse in una pubblica strada di campagna, benchè lo spoglio fosse avvenuto in altro luogo, a cui tal persona venne tradotta, perchè il ricatto non dovrà esser considerato e punito come la grassazione? Se lo arresto fosse seguito in altri siti, perchè non dovrà esser considerato e punito come la rapina? Se poi nel ricatto contemplare si volesse un delitto di *carcere privato*, sarebbe un misfatto di lesa maestà e misfatto punibile colla morte, giusta la legge *jubemus cod. de priv. carcerib. inhiben., l. 3 ff. ad leg. Jul. maj.*, *l. qui nomine ff. ad leg. Corn. de fals.*

6 Il latrocinio è punito dal *Gius comune* o colla forca *eodem loco, in quo latrones homicidia fecissent*, o colla condanna *ad bestias* - *l. capitalium* 28 § 15 *ff. de pœnis, l. si ut allegas* 4 *cod. ad leg. Corn. de sicar.*



7 Diritto Bandimentale. I Bandi generali della S. Consulta nell' *art.* 69 puniscono le grassazioni, ed i latrocinj come siegue « e se per-« sona alcuna ruberà nelle strade pubbliche o « scortatoje in campagna anche per una sola « volta, e senza offesa, sebbene il furto fosse « di minimo valore, incorrerà nella pena della « vita e confiscazione de' beni, e moltoppiù se « vi concorrerà la offesa sebbene leggiera. »

8 « Quando poi vi sarà la offesa nella per-« sona con pericolo di vita, o di storpio, ben-« chè non gli levasse cos' alcuna, incorrerà nel-« la stessa pena della vita, e non essendo la « offesa con pericolo, come sopra, ma sempli-« ce, e senza toglimento di cos' alcuna, incor-« rerà nella pena della galera in perpetuo; e « si presumerà ad arbitrio di S. E. che la offesa « fatta nella strada sia per rubare ogni volta che « non consterà di altra causa, quale sarà a ca-« rico preciso del reo di giustificare: nè gli « gioverà l' allegare che si trovava accidental-« mente, e per altro fine che quello di rubare « nella strada o luogo della grassazione; men-

« tre per qualunque fine vi si trovasse, niente-
« dimeno sarà punito colla stessa pena della vi-
« ta come se vi fosse stato per rubare. »

9 Rispetto alle rapine gli stessi Bandi nell' *art*. 90 dispongono: « Chi poi ruberà con mi-
« naccie, o con violenza di qualsivoglia sorta,
« anche col titolo di domandare graziosamente,
« ovvero addormentando con opio fuori delle
« suddette strade pubbliche, o scortatoje, o
« ne' luoghi tanto in campagna quanto murati,
« o in qualsivoglia abitazione danari, ferrajuo-
« li, armi, o qualunque altra cosa, ancor-
« chè non si portasse in dosso dalla persona,
« o persone rapinate, sarà punito colla pena
« della vita, e confiscazione de' beni, quando il
« furto eccedesse il valore di scudi 5, e quando
« fosse minore, sarà punito colla galera per die-
« ci anni. »

10 « E quando tali rapine fossero reiterate,
« ancorchè tutte ascendessero a minimo valore,
« la pena sarà della galera in perpetuo, e con-
« fiscazione de' beni, ed ascendendo a scudi 5,
« si puniranno colla pena della vita, e confisca-
« zione de' beni; riservandosi S. E. al proprio
« arbitrio d' imporre detta pena della vita anche
« per una sola rapina, quando vi concorressero
« circostanze aggravanti; ed in particolare la of-
« fesa personale, o ferita alla persona del rapi-
« nato, ancorchè la somma tolta fosse di meno-
« mo valore. »

11 Nell' *art.* 91 parlasi di ricatti - ivi -
« Nella medesima pena della vita , e confiscazio-
« ne de' beni incorrerà qualsivoglia persona, che
« per estorcer danari, o altra cosa farà ricatto
« col prendere o in casa propria , o in altro luo-
« go qualche persona; e quelle condurrà via, o
« riterrà, o farà condurre o ritenere in qualsivo-
« glia luogo , ancorchè la richiesta del danaro
« anche in somma tenue fosse fatta in luogo fuo-
« ri dello Stato Ecclesiastico ; ed ancorchè non
« fosse seguito l' effetto di avere il danaro , o
« altra cosa richiesta. »

12 « E nella stessa pena incorreranno ancor
« quelli, che avranno dato consiglio, ajuto, o
« in altra maniera avranno cooperato , o avuta
« complicità in simil delitto. »

13 Nell'*art.* 92 si parla delle concussioni - ivi-
« Similmente incorrerà nella pena della vita chi
« concuterà anche per mezzo di altri, con minaccie,
« con ambasciate, con lettere, o in qualsivoglia al-
« tra maniera persona alcuna per pigliare, farsi da-
« re, mandare, o portare danari , o altra cosa,
« purchè siegua l' effetto; ed il danaro o roba
« ascenda alla somma di scudi 5, e sotto detta
« somma la pena sarà della galera in perpetuo:
« e non seguendone l' effetto , il reo sarà punito
« colla pena della galera per sette anni, ed an-
« che maggiore ad arbitrio di S. E. »

14 I Bandi del Governo di Roma e suo Di-
stretto contengono le medesime disposizioni pe-

nali, imperocchè nell'*art.* 81 prescrivono la *pena di morte e confiscazione de' beni* al misfatto di grassazione, ancorchè *senza offesa, e per una sola volta, e tantoppiù concorrendovi offesa benchè leggiera*, qualunque sia il valore della cosa rubata; o se la offesa avesse prodotta ferita con *pericolo di vita*, o *di storpio*, sebbene non fosse seguito alcun rubamento: *la galera perpetua* se con ferita lieve e senza toglimento di cos' alcuna.

15 Nell'*art.* 82 puniscono colla *galera per anni dieci* il reo di rapina sotto i cinque scudi; sopra tal somma, colla *pena di morte; e confiscazione de beni anche per la prima volta.*

16 Colla *galera perpetua* in caso di rapine reiterate per la seconda, benchè tutte due sieno di menomo valore; colla morte e confiscazione de' beni se tutt' e due eccedessero scudi 5; ovvero se fossero *tre rapine*, benchè al di sotto di cinque scudi; e non ostantecchè il reo fosse stato delle *precedenti due graziato, indultato*, o *punito.*

17 Nell'*art.* 83 infliggono morte e confiscazione de beni « a chi leverà o ruberà per for-
« za ad altri per la strada, ovvero in qualsi-
« voglia abitazione, e con titolo di domandare
« graziosamente, ovvero addormentando con
« opio o altro danari, o cappa, o altri panni
« o roba *di notte* (*etiam*) la prima volta den-

« tro Roma, e fuori per il Distretto dentro luo-
« ghi murati, tanto immediatamente quanto me-
« diatamente soggetti, ancorchè il furto fosse
« di minimo valore; ed il delitto si reputerà
« atrocissimo tanto nel modo di procedere che
« nel genere de' tormenti. »

18 Nell' *art.* 84 infliggono il *remo perpetuo* per tai rapine, se commesse *di giorno*; ma quando fossero replicate, la pena *di morte*.

19 Nell' *art.* 85 si parla dei ricatti, e delle concussioni - ivi - « Nella pena della forca
« incorrerà qualsivoglia persona, che ad effetto
« di estorcere danari, o altra cosa, commette-
« rà ricatto con prendere alcuna persona nella
« casa dov'essa abiti, o stia, o in altro luogo;
« o quella condurrà seco, ovvero la concuterà
« anco in casa o altra abitazione del concuzien-
« te, o *fuori etiam* per mezzo di ambasciate,
« polize, o lettere, per farsi mandare, o por-
« tare danari, o altra cosa, seguendo l'effetto,
« se il danaro o altra cosa rubata ascenderà al-
« la somma di scudi 5, ma passando scudi 10
« incorra nella pena della forca, ancorchè non
« sia seguito l'effetto. »

20 « E le stesse pene avranno luogo ogni
« volta che sarà presa alcuna persona, e con-
« dotta in qualunque luogo fuori dello Stato
« temporale della Chiesa, ed ivi solamente do-
« mandati, o estorti danari o altro come sopra.
« Dichiarando che in tutte e singole pene con-

« tenute nei casi degli antecedenti due articoli « sopra i cappeggi, rapine, grassazioni, ricat- « ti, o latrocinj incorreranno, e saranno com- « prese anche le persone ecclesiastiche sì seco- « lari, come religiosi. »

21 Dei latrocinj si parla nell' *art.* 18 tra le disposizioni relative agli omicidj qualificati - ivi - « Qualunque persona ancorch' ecclesiasti- « ca, Claustrale, o Regolare, ed in qualsivo- « glia modo privilegiata, o esente, di qua- « lunque grado, sesso, e condizione, tanto in « istrada quanto in qualunque altro luogo pri- « vato ucciderà, o tenterà uccidere persona al- « cuna ad effetto di rubar ciò, che porta in « dosso, o abbia in casa, o altrove, incorrerà « nella pena della vita, confiscazione de beni, « ancorchè non siegua l' omicidio, e talvolta « neppure il furto, bastando, ad effetto d' in- « correre la suddetta pena, l' atto prossimo di uc- « cidere, o ferire; e si presumerà il fine di « rubare, qualunque volta resti esclusa altra « causa, secondo le circostanze ad arbitrio di « S. S. I., e seguendo morte, o mutilazione « di membro, il delitto si reputerà atrocissimo « tanto nella pena come nel genere di tormen- « ti. Rispetto poi agli Ecclesiastici, come so- « pra, incorreranno essi in qualunque de' casi « sopra espressi nella pena dell' ergastolo, o « galera perpetua, e confiscazione de beni. »

22 Diritto Canonico. Le Canoniche sanzioni assoggettano a scomunica tutti quei, che *rapinas, et deprædationes peragunt - cap. de illis* 1 *de raptoribus*. -

23 La quale scomunica viene inflitta dal Vescovo del luogo, ove il delitto è stato commesso - *cit. cap.* 1. -

24 Li privano innoltre della ecclesiastica sepoltura se muojono impenitenti, se non hanno restituito o promesso restituire la cosa rapinata o predata - *cap. super eo* 2 *de raptoribus - cap. fures* 2 *de furtis*. -

25 Comminano dippiù destituzione dall' Ordine, e dal Benefizio agli Ecclesiastici, che assolvessero *in vita, vel in morte* i colpevoli di tai misfatti (ma se impenitenti, come sopra) o gli dessero sepoltura, o prendessero limosine dai medesimi, o partecipi fossero delle rapine *cit. cap. super eo de raptoribus*. -

26 Privano ancora della Ecclesiastica Immunità i grassatori e ladroni *c. sicut antiquitus* 17 *q.* 4, *cap. inter alia de Immunit. Eccles.*

••

27 Costituzioni Apostoliche. Non poche Costituzioni de' Sommi Pontefici hanno dichiarati perturbatori della pubblica quiete e ribelli i grassatori e ladroni come i perduelli, gli omicidiarj, gli assassini; e gravissime pene hanno stabilite ancora contra i ricettatori ed altri fautori dei

medesimi, ed eccone per comodo dei leggitori un elenco.

28 La Costituzione di Pio II - *Ad retinendas* -, di Paolo II - *Viros* -, d' Innocenzo VIII - *Liceat ea* -, di Giulio II - *Cum homines* -, di Leone X - *Omnes* -, di Clemente VIII - *In Sancta* -, di Giulio III - *Cum Civitates* -, ed altra dello stesso Pontefice - *Cum sicut* -, di Pio IV - *In eminenti* -, di Pio V - *Et supernæ* -, di Gregorio XIII - *Tanta* -.

29 Sonovi altre Costituzioni, che impongono rigorose misure contra le Comunità, i Baroni, ed altri, che non si adoperassero a purgare i loro Territorj dai grassatori e ladroni, dai banditi e d' altri facinorosi - Costituzione di Giulio II *Quia* -, di Leone X - *Romani* -, di Pio IV - *In eminenti* -, ed altra - *Et si cuncta* - di Pio V la cit. *Et supernae* - ed altra - *Licet Juri* -.

30 Evvi di più la Costituzione di Sisto V - *Hoc nostri Pontificatus initio* -, che richiama e conferma le precedenti; vi è innoltre la Costituzione d' Innocenzo XI - *Cum alias*. -

31 « *Nota* » È d' avvertirsi che Monsignore Governatore di Roma nelle cause di grassazioni, le quali accadono fuori delle porte di Roma, e nell' Agro Romano entro quaranta miglia dalla Dominante, suol procedere sommariamente, *etiam nullo penitus juris ordine*, *Romanæ Curiæ stylo, et consuetudine serva-*

tis, *sed sola facti veritate inspecta*, in forza delle facoltà concedute ai Governatori di Roma *pro tempre* dalla famosa Costituzione detta *Leonina*, cioè di Leone X la quale incomincia - *Et si pro cunctarum civitatum temporali dominio.* -

OSSERVAZIONI.

Prima.



Sulle rivendicazioni coll' uso della violenza.



1 Se commetta delitto di rapina, o concussione, o ricatto ec. il violento rivendicatore di cosa sua.
2 Caso proposto dalla *legge*.
3 Se il commetta il rivendicatore di cosa creduta sua.
4 Se il rivendicatore di cosa sua o creduta sua vada soggetto ad alcuna pena.
5 Se vada soggetto a pena chi rivendica tal cosa da un ladro o altro possessore in mala fede.
6 7 Misura contra il creditore, che di autorità sua e colla violenza costretto abbia il debitore al pagamento - e contra il reo di carcere privato.



1 Quando la cosa ottenuta per via di timore incusso e della violenza, cioè con uso di armi, con offesa alla persona, e con uccisione ancora, o in una pubblica strada, o nell' abitazione, ed in qualunque altro luogo, fosse propria dell' aggressore, che l'ha richiesta affermando o credendo che fosse sua, tale aggressore non può esser considerato, nè punito come reo di rapina, di concussione, di ricatto, di grassazione, di latrocinio.

2 Il caso è proposto dalla legge *Prætor ait* 2 § 18 *ff. de vi bonor. raptor.*, ove leggesi espresso « *hac actione is demum tenetur, qui dolum malum adhibuit : si quis igitur suam rem rapuit , æque hac actione* (ch' è l' azione *de vi bonorum raptorum* , significata dalla stessa legge nel § precedente) *non tenebitur, sed aliter mulctabitur : sed et si quis fugitivum suum, quem bona fide aliquis possidebat , æque hac actione non tenebitur, quia rem suam aufert* » : imperocchè manca il dolo malo : manca il proposito di lucrare ; e chi toglie la cosa non ha questo animo ; lo ha bensì di ricuperare la cosa medesima , « *rem suam aufert*, » e perciò « *intelligimus* (*Anton Matteo ad lib.* 47 *ff. tit.* 2 *de vi bonor. raptor. n.* 2) *raptorem hunc non esse.* »

3 Lo stesso dicasi di chi tolse cos' aliena, la quale però egli ha creduta *sua* ; giacchè lo errore di fatto scusa dal dolo : ed in questo caso scusa dal proposito di lucrare (*Tom.* 1° *Part.* 1ª *del Delitto Sez.*ª 1ª *n.* 8 *pag.* 6.).

4 Peraltro a niuno è lecito farsi giustizia da se : chi tolse la cosa , sebben *sua* , dalle mani di un altro, che la possedeva in buona fede , se non soggiace all' azione *de vi bonor. raptor.* , non và esente da ogni pena : lo dice la medesima legge testè citata « *sed aliter mulctabitur* » . Gl' Imperadori *Teodosio* ed *Arcadio* hanno inflitta per pena la perdita del

dominio : e se la cosa non appartiene a chi la tolse credendola sua , hanno stabilita oltre alla restituzione la multa uguale al valore di essa cosa - *l. si quis in tantam 7 cod. unde vi.* -

5 Se però la persona , a cui tal cosa fu tolta dal suo proprietario, la possedeva in mala fede , per es. se l' avesse rubata , a qual pena potrebbe andar soggetto il legittimo rivendicatore ? La stessa legge *Prætor ait* ove si esprime « *sed aliter mulctabitur* » parla di colui , che « *fugitivum suum , quem bona fide aliquis possidebat , rapuit* » : ha dunque inteso e voluto escludere il caso , perchè non motivato , della rivendicazione dalle mani di un ladro (*V. Tom.* 4° *Trattato* 3° *del furto. Oss.* 1ª.)

6. Più grave misura suggerirei contra il creditore , che di autorità sua e colla violenza costretto avesse il debitore al pagamento ; misura più grave della perdita del credito prescritta dalla *l. penult. ff. ad leg. Jul. de vi privat.*, *dalla l. extat* 13 *ff. quod met. causs.*, dacchè mi sembra ingiurioso non poco alla giustizia ed all' ordine pubblico che gli uomini ricorrano alla violenza ed alle armi per conseguir quello , che col ricorso all' autorità del Giudice possono regolarmente ottenere » *vis est et tunc quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit; non puto autem verecundiæ , nec dignitati tuæ convenire quid-*

quam non jure facere » *l. creditores ff. ad leg. Jul. de vi privat.* - ; ed il creditore ben sa che quel danajo tolto , che quell' oggetto , sebbene obbligato ad esso , non è suo ; ma del debitore ; sa dippiù che il valore dell' oggetto medesimo supera lo ammontare del debito ; giacchè ordinariamente ninno affida danajo sul pegno se il prezzo di questo non sorpassa il quantitativo del danajo somministrato ; nel qual caso il creditore col toglimento di quel pegno manifestò il proposito di lucrare , nè per altra ragione le leggi sottopongono tal creditore all' azione *de vi bonorum raptorum* , cioè alla pena del quadruplo entro l' anno , e del simplo dopo l' anno - *l. si res mobiles* 2 , *l. res obligatas* 3 *cod. de vi bonor. raptor.*

7 Assai più severe sono le leggi contra i rei di carcere privato , quantunque avesser commesso questo delitto per titoli i più ragionevoli e giusti.

Seconda.



Casi, nei quali abbian luogo pene straordinarie.



1 2 Diminuzione di pena può aver luogo quando nella rapina e nella grassazione non concorra offesa alla persona aggredita.
3 a 15 - Ragioni.
16 Quando gli accennati delitti sieno stati commessi senza porto d' armi.
17 a 19 Ragioni.
20 Quando sieno stati commessi una sola volta, sebbene con porto di armi, ma senza offesa.
21 a 25 - Ragioni - Rejudicate.
26 27 Se la pena stabilita alla grassazione possa essere applicata ad ogni furto, che commettasi nelle pubbliche strade.
28 29 Se adottar si possano misure straordinarie contra chi aggredì il viandante con animo di grassare, rapinare, e null' avesse tolto.
30 31 O quando seguito fosse il rubamento, e seguito con lieve offesa della persona aggredita.
32 a 34 - Rejudicata.



1 Diminuzioni di pene dalle ordinarie abbiano luogo

2 1° Quando nella rapina e nella grassazione non concorra alcuna offesa alla persona aggredita.

3 Premettiamo che le leggi bandimentali non presentano sanzioni perentorie, ed assolutamente indeclinabili : il loro proemio riserba facoltà di potere diminuire, commutare, ed accrescere secondo le circostanze del fatto, del luogo, del tempo, della persona; ed esperienza c' insegna che parecchi *capitoli* sono stati moderati nei giudizj, particolarmente rispetto ai furti, dalle prammatiche dei Tribunali, sia coll' interporre essi medesimi un ragionevole arbitrio, sia col rassegnare al Sovrano la loro consultazione.

4 Altronde l' *art.* 62 dei Bandi Generali, e *l' art.* 81 di quei del Governo di Roma cominciano, è vero, dallo infliggere la pena di morte ai grassatori : soggiungono però « *e moltoppiù se vi concorrerà la offesa, benchè leggiera* ». È questa, come ognun vede, una espressione *aumentativa*, che nel denotare specialità, nel designare una ragione più possente dell' espresse, modera tacitamente la disposizione, che la precede, e viene a trasferirne il tassativo valore in quella, che sussiegue. - *Bartol. in const.* - parole - *dictio ad med. per hanc dictionem. n.* 16. Dunque se i precitati *articoli* dei Bandi hanno stabilita nella prima loro parte la *pena della vita* pel delitto di grassazione, l' adjezione accrescitiva « *e moltoppiù se vi concorrerà la offesa* » adjezione costituente l' altra parte, induce una mo-

dificazione della prima ; e mentre tassativamente dichiara doversi punir colla morte il grassatore, che offende la persona dell' aggredito, lascia il campo alla equità per altri casi, nei quali la grassazione non sia commessa con offesa.

5 Ognun sa che in qualunque disposizione o civile o penale, ove collegati per modo di regola e per adjezione si veggano i termini, coi quali trovasi concepita, le parole antecedenti dichiarazione e norma ricevono dalle susseguenti - *argom. dalla l. ita demum ff. ad S. C. Trebell.* ; da queste anzi vengono quelle moderate e corrette - *argom. dalla l. sed si adjiciat ff. pro socio* - ; nè le une spiegar possono un senso, o un valore operativo, se non colla modificazione derivata dalle altre - *argom. dalla l. his verbis ff. de leg.* 3, dalla *l.* 1 *ff. de verb. obl.* - . Egli è dunque che quando i Bandi hanno disposto doversi ogni grassazione punir colla morte, questa disposizione nella sua generalità non importa per tutt' i casi lo stesso grado di rigore: havvi un' adjezione, che ne segna i confini « *e moltoppiù se vi concorrerà la offesa* » : solamente qui si limita la necessità della pena testè espressa : questo è il caso, in cui a senso della legge il grassatore non può sfuggire la morte : dunque se da una tale adjezione la disposizione precedente prende *regola e modo*, ne siegue che la stessa necessità di pena

non ricorra per gli altri casi, nei quali la grassazione vien commessa senza offesa della persona.

6 Se avvenisse diversamente, si renderebbe inoperosa ed elusoria la parte più interessante di una sanzione, che nulla dee contenere inutile, ed ogni più minuta parola della quale aver debbe il suo giusto valore ed effetto; dacchè superfluità non è ammessa in alcuna legge - *l. fin. ff. ne quis in loc. pub.*, *l. si Prætor ff. de jud.*, *l. 1 ff. de calumn.*, *gloss. nel cap. solitæ* - parola - *tamquam*, *de major. et obedien.* - A qual prò il legislatore inculcato avrebbe in un caso piucchè nell' altro la pena della *vita* se qualunque grassazione o con offesa o senza offesa avess' egli inteso punir sempre colla morte? Non bastava forse il dire « *e se persona alcuna ruberà nelle strade pubbliche o scortatoje in campagna anche per una sola volta, e senza offesa, e sebbene il furto fosse di menomo valore, incorrerà nella pena della vita ec.?* » Contemplati forse in queste poche linee non erano tutt' i possibili casi senza che occorressero altr' espressioni per completarne il numero, per indicarne ogni specie, per racchiuderli tutti sotto una stessa disposizione? Perchè dunque non si arrestò quì la legge? Perchè distinta menzione ella fece della offesa personale quando ancor senza offesa volle punita con pena capitale ogni grassazione? Fece anzi

questa distinta menzione della offesa per continuazione di discorso, e coll' uso della parola *moltoppiù*, non denotante che ragione allora decisa; che un rigore voluto nella seconda circostanza? Segno dunque che *ugual rigore* non abbia ella voluto in tutte le altre circostanze; ove alla grassazione non fesse concorsa la offesa; altramenti quel *moltoppiù se vi concorrerà ec.* non sarebbe che un pleonasmo, una inutile aggiunta, una superfluità di parole: ma questi pleonasmi, queste superfluità non si possono giammai supporre, nè ideare in qualsiasi legge - *Paris. cons.* 66 *n.* 8, *Rolan. cons.* 61 *n.* 14 *et seq.*

7 Ma s' egli è vero che « *interest fraudem non fieri legi* » uno dei più sacri dogmi del nostro foro, ripetuto tante volte dal testo *nella l. contra legem ff. de legib.* nella *l.* 3 *ff. ad S. C. Macedon.*, nella *l. hoc modo ff. de cond. et demonstr. etc.*; quantoppiù ha luogo questo salutare principio trattandosi di leggi punitive? Di leggi, che nel loro tènore, che nell' uso costante dei Tribunali hanno lasciato sempre un margine di equità e di modificazione; di leggi, che come penali, ed in conseguenza odiose, restringer debbonsi non ampliare? *Rota in nuperr. decis.* 261 *n.* 2 *tom.* 2, *in Romana, seu Portugallien. Commendæ* 10 *Maii* 1720, 20 *Junii* 1721 *cor. Gamaches, in Avenion. Commendæ* 7 *Decembris* 1725 *cor. Cal-*

cagnin., *in ead.* 29 *Aprilis* 1767 *cor. Olivat.* § 25.

8 Ancor le leggi comuni hanno ai grassatori stabilita la pena di morte « *si cum ferro aggredi, et spoliari instituerunt* » *l. capitalium* 28 § *grassatores ff. de pœn.*-: Ma dotti espositori ed interpreti di questa medesima legge, tra i quali *Angel.*-parola- *capite e Paolo de Castro ibid.* non han mancato segnare per regola che la legge così percuote « *eos latrones, et publicos aggressores stratarum, qui non satiantur spoliis, nisi interficiant* »: non però quei tali, che non uccidono, nè debitori si rendono di altre offese personali; giacchè a carico di essi non han calcolato che il furto, l'aggressione, e la pubblicità del luogo, in cui fu commesso, per assoggettarlo non alle pene della morte, bensì alla interdizione *dell' acqua e del fuoco*; o alla pena del *metallo*: hanno ben saputo considerare che se qualunque grassatore si dovesse punir colla morte, quello ancora, che non offende, più non vi sarebbe distinzione tra il grassatore, che contento della sola preda rispetta la vita del viandante, e l'altro, che «*mortem dat viatoribus, nudatosque, ac vinctos paulatim stilis pungit, ut lente moriantur; aliquando membratim obtruncat; aliquando vivos exenterat; aliquando ex iis facit scopum, in quem colliment ictus scloporum; aliquando præcipitat ab alto, aut saxo ad collum alli-*

gato, in flumen, aut puteum demergit» : la scure di morte sovrasterebbe sempre uguale sul capo così di colui, che i viandanti spogliò dei nudi effetti, come di coloro, che in mille atroci guise li han privati di vita : il rigore sarebbe sempre lo stesso per tutti ; a tutti verrebbe applicata una pena medesima : questa uguaglianza di rigore e di pena ripugnerebbe al buon senso, alla sana critica, alla giustizia distributiva, alla diversa indole e natura dei fatti, ch' esigono più o meno rigorose misure : tale uguaglianza dippiù si renderebbe fatale ai viandanti medesimi ; poicchè non lasciando speranza di vita ai grassatori, neppure a quei, che non han recata la menoma offesa, porterebbe quasi al partito di trucidare i grassati, affinchè il delitto non abbia superstiti coloro, che ne sarebbero accusatori.

9 Le nostre leggi bandimentali ci hanno pur segnata implicitamente una distinzione tra caso e caso : da esse pur si vuole un equitativo riguardo quando il grassatore lo abbia avuto alla vita dell' uomo ; pella ragione appunto che niun riguardo si vuole ove la grassazione sia stata accompagnata dalla offesa : sanzione così espressa ed intesa non può esser che consentanea ai principj ispirati dalla Divinità nelle primitive sue leggi, donde se le umane prender debbono norma ed esempio, moltoppiù debbono quelle, che dettò Roma, questa inclita

Madre della Religione e della Giustizia. Ma ove ci diranno le sacre Carte che l' ablazione dei danari altrui ed effetti abbiasi a punire colla morte ? *Il Deuteronomio al capit.* 5, *il Levitico al* 19, *l' Esodo al* 22 han vietato il furto ; lo hanno le sante leggi punito ora col quadruplo , ed ora col quintuplo , ora con altre pene maggiori quantoppiù grave veniva il fatto a risultare dalle circostanze dei luoghi , dei tempi , e delle persone ; non fu mai punito colla morte , se non « *qui furatus fuerit hominem , et vendiderit eum* » - *Exod. cap.* 21 , *Deuter.* 23 - ; nè fu mai punito col sangue se non « *quicumque humanum sanguinem effuderit* » - *Genes: cap.* 6 , 9.

10 Imperocchè per quanto grande supporre si voglia o la ingiuria o il danno recato col torre ad altri danajo ed effetti , la vita dell' uomo è un bene , in paragone del quale non possiamo altrettanto valutare le più ricche sostanze e facoltà dei privati per doversi il rapimento di esse vendicare col sangue : la legge divina non vuole questa vendetta sempre superiore al male , che col furto possa essere stato recato ; la vuole solamente nel caso che il delinquente *humanum sanguinem effuderit.*

11 Consultiamo ancora i diritti primitivi dell' uomo e della natura : quello di conservare e difender la vita precede all' altro di con-

servar le sostanze: ma sarebbe forse lecito conservare e difender queste col sangue di un uomo? *Haud uspiam dixeris*, insigne avvertimento di Seneca, *quæ vilia perpetuo putamus, ut ut magni ponderis bona, protueri alterius sanguine te posse*: si potrebbe concedere appena quando la privazione delle medesime compromettesse la esistenza di colui, al quale si appartengono: *bonum enim*, Platone dice, *quo nullum præclarius aut nobilius, vita*. Or come non è permessa la conservazione delle sostanze col sagrifizio della vita di un uomo, così neppure lo è la rivendicazione per tal via.

12 Il furto più o meno grave in ragione delle circostanze, che lo qualificano, è per l'ordinario il delitto della miseria: vi si abbandona quella infelice parte degli uomini, ai quali le vicende non han lasciato che una nuda esistenza: quindi se in ogni genere di delitti deesi risparmiare il sangue fin dove si estenda la più stretta necessità di fare argine ad essi col pubblico esempio, prevale senza meno questo riguardo in un delitto, di cui più la urgenza, più la disperazione che una prava voluttà è la funesta originaria motrice.

13 Altronde l'atrocità dei supplizj non rese mai migliori gli uomini: gli animi come i fluidi si livellano cogli oggetti, che li circondano; incalliscono nella fierezza e nel sangue quantoppiù terribile è la pena, colla quale si vegga il

delitto di frequente punito: lo spettacolo truce dei gladiatori divenne ben presto un facile giuoco; ed all' orrore della morte subentrò il fanatismo di esporre la vita ai massacri; di precipitare volontariamente nelle voragini. Sarà temuta per altra parte una pena severa; ma questo timore fà che si ardisca tanto di più per evitarla; fà che si trascenda ad altri delitti ancora più gravi per isfuggire la punizione di un solo.

14 Non altri riflessi han potuto indurre dei legislatori a cancellare la pena di morte stabilita pel delitto di grassazione; ed a sostituir quella, che priva perpetuamente della libertà. Un Carlo II, una Regina Elisabetta, un Ludovico VII hanno abbracciata questa misura: quindi in Inghilterra, e nella Francia la semplice grassazione non è punita colla morte: quanto si conobbe giusto il fissare una proporzione tra delitto e pena altrettanto si considerò che il terrore non sempre richiama i traviati; e che nello estremo la impunità fatale a se procurata dal reo, il quale cerca di occultare il fallo suo con mezzi forse più delittuosi, nascerebbe dal terrore medesimo.

15 I Tribunali dunque armino pure inesorabili del fulmine punitore il loro braccio contra quei feroci ladroni, la rapace mano dei quali attentò anco alla vita dei sorpresi viandanti, e versò il loro sangue, ma temprino il rigore

per gli altri, i quali, se trascinati furono al fallo dalla miseria, paghi però di aver secondati gli stimoli di questa, si astennero da ulteriori misfatti, a cui un crudele capriccio può taluni condurre, o lascivia ferina, sol propria di coloro, che han sete di sangue; non mai la inopia e la fame.

16 II° Pena di morte non abbia luogo quando il delitto di rapina o di grassazione sia stato commesso senza porto di armi.

17 Nel porto di armi consiste una delle condizioni esprese dalle leggi comuni pella pena di morte in tai misfatti « *si cum ferro aggredi*, *et spoliare instituerunt* » - *l. capitalium* 28 § *grassatores ff. de pœn.* -; ed altrove « *si armati more latronum id egerint, etiam capite plectuntur.* , *l. Prætor ait* 3 § *adversus eos ff. de sepulchr. violat.*

18 I Bandi Pontificj non fanno motto di aggressione con armi, nè dispongono che la pena di morte debba essere applicata ancorchè il grassatore, il rapinatore ec. non avessero adoperate, nè portate armi: dunque hanno lasciate in vigore, almeno per questa parte, le leggi comuni - *V. Belvis. rubr. de fur. et latron. n.* 6 *v. sine armis, Fulgos. cons.* 157 *per tot.*, *Raynald. observ. crim.* 14 *n.* 68, *Bonfin. in bannim. gener. cap.* 53 *n.* 4, *Mirogli istruz. crim. cap.* 8 *n.* 2 *tom.* 2, ove lo stesso Mirogli coll' autorità di parecchi Dottori stabilisce

che la essenza costitutiva del delitto di grassazione ristringasi all' esser seguito nelle pubbliche strade, ed all' essersi usata violenza con armi ai passeggieri.

19 Dunque il grassatore, il rapinatore sieno soggetti alla pena del remo, sostituita a quella del metallo, o della rilegazione, quando inermi abbiano assalita e spogliata la persona senz' averle recata la minima offesa.

20 III° Pena capitale non sia inflitta quando i delitti accennati sieno stati commessi una sola volta, sebbene con porto di armi, ma senza offesa. *V. Farinac. quæst.* 167 *n.* 24, 87, 88, *Gaspar. Anton. Thes. quæst. forens. lib.* 1 *quæst.* 80 *n.* 19 *et seq.*, *Peguer. decis.* 40 *n.* 7 *et seq.*

21 I Tribunali in questo caso hanno costumato e costumano applicar pena straordinaria. Il Farinac. *cit. quæst.* 167 *n.* 88 fà testimonianza che la stessa misura vedea praticata a suoi tempi « *apud nos pro unica grassatione grassatorem ad triremes damnatum vidi sæpius, modo in perpetuum, et modo ad tempus, nisi intervenerint vulnera, aut occisio, licet Bannimenta Urbis pœnam mortis Judicem imponere posse statuerint.* »

22 Non è diverso lo stile dei Tribunali a dì miei. In Agosto dell' anno 1820 la Congregazione Criminale del Governo di Roma condannò A.... T...., e N.... C.... guardiani di

campagna nella città di Albano, al remo perpetuo per grassazione commessa il dì 27 di Settembre 1818 in persona del Sacerdote sig. D. G..... V..... sulla via pubblica, che fiancheggia il quarto delle Tufelle verso la Tenuta di Conca, al quale Sacerdote, aggredito con archibusi, ma non offeso, eglino tolsero l'oriuolo, e poca quantità di moneta. Il Tribunale non potè dubitare del delitto; furon provati rispetto al grassato gli estremi di preesistenza e deficienza degli oggetti rubati dagli aggressori; provato che il luogo era pubblica strada; l'oriuolo fu rinvenuto presso uno dei due inquisiti, cioè presso A..... T....., il quale sorpreso appena dalla forza esecutrice le confessò la sua reità, e tornò a confessarla nei costituti, accusando nell'altro inquisito N..... C..... il suo istigatore; lo stesso oriuolo fu identificato per quello, che al grassato apparteneva. Ma tuttavia trattavasi di una sola grassazione; al Sacerdote V..... benchè assalito con armi non fu recata qualsiasi offesa: per queste due ragioni il Tribunale non pronunziò condanna di morte su i due accusati.

23 Pelle ragioni medesime la S. Consulta con decisione emanata in Dicembre 1820 credette esser equo di aggiugnere, come aggiunse « *in casu, de quo agitur, consulendum Sanctissimum pro minoratione pœnæ* » da quella di morte, che il Tribunale di Rieti avea

pronunziata contra D.... D..... di Rocca Raniera, come reo di grassazione commessa in conventicola armata sulla strada corriera conducente da Rieti a Roma; ed il D.... restò condannato al remo perpetuo.

24 In Luglio 1822 confermò piuttostocchè esasperare la pena del remo perpetuo, a cui era stato condannato A..... D...., altro individuo di Rocca Raniera, per grassazione a mano armata, ma senza offesa della persona.

25 E con decisione del dì 11 di Febbrajo 1825 riformò la sentenza del Tribunal di Perugia, dal quale era stato condannato B.... C.... all' ultimo supplizio per rapina notturna in conventicola armata nella casa di C.... A.... di Macereto; e lo condannò alla galera in vita.

26 IV° La pena stabilita alla grassazione non può essere applicata ad ogni furto, che sia commesso nelle pubbliche strade.

27 Non qualunque furto nelle pubbliche strade commesso si può dire grassazione: imperocchè a costituire questo delitto concorrer debbono unitamente la qualità della strada pubblica, in cui è commesso; e quella della violenza alla persona nell' atto di rubare: egli è dunque che se uno rubasse al passeggiere, che dorme nella pubblica strada, o al carrozziere, che passa e non si avvede di colui, che dietro il legno gl' invola la valigia, tali

furti non potrebbero aver titoli di grassazioni, mancando la qualità o estremo della violenza alle persone - *V. Mattheù de Jur. Lusitan. tom.* 1 *Tract.* 3 *de Inquis. quæst.* 4 *n.* 83, *Raynald. observ. crim. cap.* 14 *n.* 16, *Ameno tit.* 9 § 6 - *latrocinium* - *n.* 9, *Mirogli tom.* 2 *cap.* 8 *n.* 34. -

28 V° Misure altresì straordinarie adottar si possono quando lo aggressore, sebbene investito avesse il viandante con animo di rubare, nulla però tolse, o perchè pentitosi del reo divisamento non abbia voluto eseguirlo, o perchè trovò il viandante sprovveduto di danari e di effetti - *Campana resol.* 28 *n.* 4. -

29 Ma qualora vi fosse la offesa personale, non oserei suggerir misure meno rigorose di quelle prescritte, come sopra, dai Bandi colle distinzioni da questi significate - *V. ragionamento sulle Pene* -

30 VI° Talvolta si può applicar pena straordinaria quando ancora seguito fosse il rubamento, e seguito con lieve offesa della persona.

31 Per es. se lo aggressore nel chieder danajo spiegasse graziosi titoli di sovvenzione caritatevole, di puro prestito ec., e lo aggredito si ricusasse aderire alla inchiesta, quegli non soffrendo tal durezza lo percuote e costringe a dare il richiesto danajo; offesa lieve, cagionata poi per sola egreferenza della udita negativa; quantità tenue di moneta; unico delitto commesso,

sarebbero tutte ragioni induttrici di un equo arbitrio, pelle quali smontar potrebbesi dal rigore della pena.

32 La S. Consulta in Febbrajo 1821 abbracciò consimili ragioni portate nella difesa *let. M* . . . a favore di F . . . D' A . . . della Terra di Celdomare. Accusato fu egli di grassazione in persona di G . . . V . . ., e per questo titolo condannato in prima istanza dal Tribunal criminale di Rieti alla pena di morte.

33 V . . . narrò che la notte dei 4 di Settembre 1817 partito circa le ore 4 da Celdomare per andare ad un suo fondo fu sorpreso nella pubblica strada dall' inquisito D' A . . . il quale gli dimandò uno scudo in mutuo; narrò ch' esso (incolpante) risposegli non aver danajo; che quegli replicò « *io sento sonar quattrini, e dici che non li hai ?* . . . » che alla nuova evasione negativa il D' A . . . lo percosse con mazzarella; posegli la mano nella tasca; gli prese sc. 1. 50: lo condusse poi seco in Paese; lo curò della ferita; e gl' impose di non parlare.

34 « Un grassatore non usa di convenienze: « (io diceva) non ispiegà titoli graziosi; sor« prende il passeggiere; ed il costringe a conse« gnare senza ritardo il danajo od altro, ch' egli « ha seco. D' A . . . non vibra colpi col suo ba« stone al primo incontro con V . . .; chiede in « prestito uno scudo: quegli niega di aver da« najo: disdegnoso D' A . . . a tal ricusa e con-

« vinto che V . . . avesse veramente danajo passa
« a vie di fatto. Chiede dunque mon eta in pre-
« stito il grassatore ? Manifesta così un animo
« di restituire il danajo, che riceve ? O quei,
« che nelle vie dimandano prestiti di danajo, tut-
« ti saran grassatori ? . . Che se D' A . . . colpì
« quindi V . . . , e gli tolse danajo, lo fece per
« mera intolleranza della udita ricusa; lo fece
« in vendetta, perchè credutosi offeso. Il grassa-
« tore appena che si trova in possesso della pre-
« da lascia il viandante, e dileguasi: ma D'
« A . . . conduce in propria casa V . . . ; gli cura
« la ferita; vi applica dei rimedj; gli lava il
« mento; lo fà pernottare in sua casa. Si con-
« tiene così un grassatore ? . . E sebben gras-
« satore dir si potesse quest' uomo, *che* non
« è abituato in tai delitti, *che* non è un la-
« drone famoso, *che* cadde la prima volta nel
« fallo, non dovrà dunque evitare la morte ? . .
« Risponda per me la pratica dei Tribunali
« tutti: rispondano, o PADRI AUGUSTI, le me-
« desime decisioni Vostre in simili casi ema-
« nate ».

35 Per queste riflessioni il S. Tribunale sebbene opinato avesse che la pena capitale era stata legalmente applicata, decise però che nel caso, di cui si trattava, doveasi dar consiglio al Sovrano per una diminuzione di pena; e così F... D' A... fu condannato al remo perpetuo.

Terza

Regole per proporzionare col delitto la pena.

1 2 Grassazioni iterate - ladrone famoso.
3 4 Qual pena potrebbesi applicare pella prima grassazione - qual per la seconda - e pella terza.
5 Quale per una grassazione sola commessa o tentata con offesa, ed ancor senza offesa ma con porto di armi - e se nel caso di due grassazioni una di queste sia stata commessa o tentata senza offesa e senza porto di armi.
6 Rejudicata.
7 Se le accennate pene possano aver diminuzione pella picciolezza della cosa rubata - regola. -
8 Regola per altri delitti.

1 Ma se arbitrio equitativo può essere indotto nel caso di una grassazione sola, benchè con porto di armi, e talvolt' ancora con lieve offesa, lo sarà per colui, che più di una volta abbia commesso tal delitto?

2 Egli colla iterazione di questo grave delitto contrae la marca di pubblico e famoso ladrone, essendo « *latro publicus, qui prædæ caussa obsidet vias, et iterato aggreditur cum armis, et vi spoliat viatores* » - *Mattheù de re crim. controv.* 43 *n.* 6, 7. -

3 Nondimeno si può stabilire una regola, che ponga in proporzione col delitto la pena, avuta in considerazione la natura del delitto medesimo, il numero delle volte, in cui è stato commesso, ed il concorso delle qualità, che lo aggravano.

4 Ecco la regola, che suggerirei. La prima grassazione commessa o tentata senza porto di armi e senza offesa potrebb' esser punita col remo a tempo; sia però il reo, consumata che avrà la pena, soggetto a perpetua vigilanza della polizia, ed i Tribunali non omettano ingiugnere ad esso rigorosi precetti di non cader più in tal delitto, di vivere onestamente ec. Alla seconda grassazione parimenti commessa o tentata senz' armi e senz' offesa infligger potrebbesi la pena del remo perpetuo, premessa ad esempio degli altri la esposizione del reo alla berlina, o la traduzione sul giumento pei luoghi pubblici della Città, tenendo egli, sia nella esposizione, sia nella traduzione un cartello, ove a grandi caratteri veggansi espressi il suo *nome*, *cognome*, *mestiere*, o *professione*, *padre*, *patria*, *i due titoli di grassazioni*, *e la condanna.* Alla terza grassazione, sebben commessa o tentata, come sopra, senz' armi e senza offesa, può essere applicata capital pena.

5 Il reo di una grassazione commessa o tentata con offesa, ed ancor senza offesa, ma

con porto di armi, potrebb' essere condannato al remo perpetuo, previa la esposizione accennata nel *num. precedente*, o la traduzione; ed alla pena capitale nel caso di due grassazioni, ancorchè una delle due seguita fosse o tentata senza porto di armi e senza offesa.

6 In Dicembre dell' anno 1820 il Tribunale del Governo di Roma condannò *quattro individui* D.... T...., L.... O...., S.... A...., F.... M.... alla pena di morte per titoli di più grassazioni e rapine. La Causa fu portata al Tribunale supremo della S. Consulta in grado di appello. Rassegnai la Difesa *let. N*, nella quale indarno intrapresi a sostenere che gli appellanti, benchè rei fossero manifesti di grassazioni e rapine, a niuno però avean recata offesa. « ITERAZIONE DI DELITTO, E PORTO DI ARMI » mi fu risposto, non ammettono modificazioni di pena: i nostri Bandi e le regole del Foro voglion puniti colla morte quei tali, che colpiti sono nella stessa guisa dalle leggi comuni « *grassatores, qui cum ferro aggredi, et spoliare instituerunt*, sebbene veruna offesa abbiano irrogata ai viandanti, e questo delitto *sæpius, atque in itineribus admiserunt, capite plectuntur*; è la legge *capitalium* 28 § *grassatores ff. de pœn.*, che così dispone.

La pena capitale fu applicata ed eseguita.

7 « *Note* » 1ª Le pene sovraindicate non abbiano mai diminuzione pella picciolezza della cosa rubata : il delitto di grassazione riceve la sostanziale sua e principal gravezza dal *luogo*, dov' è commesso, e dalla *violenza aperta* contra la persona; violenza costituita dall' atto stesso dell' aggressione di un passeggiere a fine di spogliarlo de' suoi danari ed effetti, quantunque lo aggressore non porti armi, nè rechi offesa: dalla quantità della cosa rubata non riceve che gravezza accessoria : questo importa che se il valor della preda giugnesse ad una somma, per cui le leggi Bandimentali hanno prescritta al furto semplice la pena del remo a tempo (*Trattato* 3° *Class.* 2ª - *Pene del furto* -) la grassazione, benchè unica, senza porto di armi e senza offesa, dovrebb' esser punita col remo perpetuo ; e qualora vi fosse porto di armi, od offesa, colla morte : colla stessa pena di morte dovrebb' esser punita una grassazione con porto di armi o senza quando il valore ammontasse ad una somma, pella quale i Bandi hanno stabilito al furto il remo perpetuo o la pena capitale.

8 2ª Terrei le stesse regole (espresse in questa *terza osservazione*) sull' applicazione delle pene pei delitti di rapine, di concussioni, di ricatti ; nei quali delitti ancora i Tribunali debbono fare riflessione al porto delle armi, alle offese, alle vagazioni ed aggressio-

ni in conventicole, alla iterazione del delitto, al tempo notturno, alla quantità della cosa ec.



Quarta.

SULLA CONVINZIONE MORALE.

1 Nella punizione dei delitti compresi in questa seconda Classe procedesi colla *convinzione morale*.
2 Donde nasca questa convinzione, e da quai principj partir debba.
3 a 18 Avvertimenti - regole - Rejudicate.

1 Nei giudizj per titoli di grassazioni, di rapine, di concussioni, di ricatti, e di latrocinj i Tribunali procedono colla *convinzione morale*, in forza dell' Editto Consalvi pubblicato il *dì* 23 *di Settembre* 1805.

2 Questa convinzione però, che nasce nell' animo del Giudice dal *complesso di tutti gl' indizj*, parte da principj sodi, giusti, e persuadenti in guisa che il Giudice stesso dubbiezza non abbia o motivo di declinare dalla idea così concepita del delitto e del reo; in guisa innoltre che la idea dell' opposto torrebbe ogni fede all' autorità o relazione degli

altri, garantite dalle leggi. dai costumi degli uomini, dal comune modo di pensare (*Trattato* 1° *Parte* 2ª - *Prove dei delitti.* -)

Quindi

3 I° Il Giudice non dia con facilità tutto il peso alle sole relazioni o incolpazioni; ed abbia presenti gli avvertimenti contenuti nel *num.* 5, *e segu. di questa Classe* 2ª *del* 4° *Trattato* - sulle *prove*. -

4 Una imputazione animosa, isolata, incostante, inverosimile qual fede potrà meritare? Non la meritò presso il Tribunale del Governo di Roma in una Causa di pretesa grassazione denunziata da L.... N.... di Frascati contra G.... dell' O...., la qual Causa fu giudicata in Agosto 1823. Presentai per dell'O.... la difesa *let. O.* Feci conoscere che lo imputato avendo sorpreso nella sua vigna L.... N.... a rubar frutta, lo percosse e ferì; che N.... in vendetta di tai percosse lo accusò di grassazione con offesa: notai animosità nella incolpazione, incostanza nei detti, inverosimiglianza nelle supposizioni. Il savio Tribunale condannò G.... dell' O.... a tre anni di opera pel solo delitto di ferità da esso dell' O.... non impugnata.

5 II° Non presti tutta la deferenza alle voci del sedicente socio di delitto, quando particolarmente tal socio esoneri se stesso accusando correi.

6 Deesi temer sempre di una imputazione bugiarda, essendo facile la menzogna in bocca di un infame, che « *de se confessus veniam sperat propter efficta flagitia adjuncti, vel pro communione criminis personæ superioris optans, aut inimici supplicio in ipsa supremorum suorum sorte satiandus, aut eripi se posse confidens, seu odio, seu inimicitia, vel desiderio ut nominatus eodem pereat supplicio* » sacro avvertimento tramandatoci dagl' Imperadori Onorio e Teodosio nella *leg. accusationis* 17 *cod. de accus. et inscript.*

7 Donde fu stabilito per massima rispettata sempre dal foro non doversi dare pieno ascolto al detto di un reo, che volontaria marca d' infamia segnò già nella sua fronte, confessando il proprio delitto; come fu tenuto e si tiene per uno dei più inconcussi teoremi che le incolpazioni dei socj di delitto: non formino in loro stesse ombra d' indizio a carico dello imputato - *Raynald. observ. crim. tit.* 5 *cap.* 33 § 1 *n.* 120, *Anton. Matteo de crim. lib.* 48 *tit. de testib. cap.* 2 *n.* 5, *Renazzi tom.* 3 § 9 - *nominatio socii criminis.* -

8 Lo stesso dicasi dello impunitario: la sola voce di questo non costituisce prova (*Trattato* 1° *Sez.* 2ª *delle prove dirette*) la data sicurezza o di perdono o di equitativi riguardi fà i disperati ricorrere al tradimento ed alla simu-

lazione : nè si può pretendere che sempre si veggano inoperose queste vie o meno fatali : le sagrosante leggi , il monumento della pubblica fiducia, la base della morale umana son' oggetto ai malvagi d' illusione e di scherno : la impunità , la speranza almeno di poter, se raggiunti dalla spada vendicatrice , che li perseguita , evitarne il sommo rigore , ne offre ad essi ancor da lungi uno scampo , e fà che il disegno di profittarne accompagni sempre i loro passi ; questo disegno animatore li conduce più coraggiosamente ai misfatti ; e mentre dall' uno all' altro sfrenati sen corrono pronti hanno i mezzi già designati per evadere il supplizio , ponendo i Tribunali nella strana necessità che li autorizzi la legge ad implorare lumi e soccorsi da colui , che la offese : quindi per lo impunitario l' arte d' illudere è un facile giuoco : palesar delitti e delinquenti è la condizione, ch' egli adempie : fatti crea od orpella , aggiugne o toglie , simula o tace , e trae le prime fila di un rivelo consentanee alle sue utili vedute dagli aneddoti forse i più innocenti , la verità dei quali serve come di strumento per adescare la credulità degli altri , e la prova costituisce di tutto il resto , ch' egli finge : và così la impostura orgogliosa ne' suoi sforzi, ed il merito, ch' ella a se forma , tantoppiù ingigantisce quanto maggiore è il numero , ch' ei fà apparire dei veri o finti colpevoli.

9 Le assertive dunque di un impunitario non sono più che assertive di un denunziatore, di persona interessata alla propria salvezza, di persona impegnata al sagrifizio ed allo scempio di tante vittime quante può un impostore svenarne per sottrarre se stesso alle fauci della morte: assertive perciò, che van disprezzate se non hanno verificazione - *Farinac. de indic. et tort. quæst.* 43 *n.* 142, *Vermigliol. cons. crim.* 22 *n.* 29.

10 Con tali e con altre riflessioni, che nella difesa *let. P* rassegnai alla S. Consulta il dì 24 di Luglio 1821 per G.... B.... ed A.... B.... di Marino, condannati dal Tribunale di prima istanza all' ultimo supplizio, come dichiarati rei di grassazioni e rapine in conventicola armata e con esplosioni contra la forza esecutrice, il lodato sacro Tribunale decise che doveasi dar consiglio al Sovrano per una diminuzione di pena, attese l'eccezioni non poche, alle quali soggiaceva il rivelo dell' impunitario N.... G...., rivelo, che costituiva quasi tutto il fondamento della procedura su quei titoli fabbricata. Piacque al Sovrano adottare il consiglio; e così gl' incolpati G.... B...., ed A.... B... restarono condannati al remo perpetuo.

11 In Aprile 1825 la stessa S. Consulta riformò un giudicato del Tribunal criminale di Perugia in prima istanza, il quale pronunziata

avea condanna di morte su due giovani G... B..., e G... T... per parecchie rapine commesse in conventicola armata. Il S. Tribunale considerò che le assertive di un sedicente più complice che socio *criminis* la principal prova costituivano a carico degli accusati; che lo imputante venne ad esonerare non poco se stesso con incolpar gli altri; che alcune di tali assertive erano inverosimili: considerò innoltre che gli appellanti niun individuo avean offeso: per queste ragioni tolta avendo di mezzo la condanna a pena di morte, come sopra, emanata in prima istanza, e dato giusto peso agli altr' indizj, sostituì la condanna al remo perpetuo.

12 III° Ove si vegga escluso lo impulso a delinquere, che per l'ordinario negli accennati misfatti suol provvenire dalla estrema miseria, ove lo accusato non sia persona dedita ai delitti, e venga comunemente riputato incapace di commetterli, ove gl'indizj a favore di esso accusato sieno preponderanti a quei del Fisco, i Tribunali adottino il temperamento di dimettere l' accusato medesimo col precetto di ripresentarsi, ancorchè nuovi indizj non sopravvenissero.

Servano di esempio le seguenti Rejudicate.

13 Il Tribunale di prima istanza dichiarò con sentenza dei 20 di Giugno 1820 B.... T...., e P.... S...., Velletrani, rei di rapi-

na notturna a mano armata in casa di A.... S...., e condannò entrambi a dieci anni di remo. Gli accusati interposero appello alla S. Consulta : presentai la difesa *let. Q:* confutai ciascheduno degl' indizj portati a carico degli appellanti : feci riflettere tra le altre cose, ch' eglino eran persone non indigenti , anzi erano facoltose più assai del loro accusatore A.... I.... Il Tribunale trovò pella giustificazione di essi appellanti ragioni più forti degl' indizj presentati dal Fisco ; infirmò dunque il giudicato di prima istanza, e dimise gli appellanti col precetto di ripresentarsi *novis vel non novis etc.*

14 A ragioni consimili il lodato S. Tribunale con decisione dei 22 di Ottobre 1824 dimise parimenti con precetto di ripresentarsi *novis vel non novis* P.... P.... di Corneto; condannato in prima istanza a dieci anni di remo per pretesa concussione commessa con lettere minatorie sotto simulato nome da un guardiano dirette a G.... B.... di Montalto. Si aggiunse poi che il carattere, onde vergate apparivano le lettere divisate, fu giudicato dai periti calligrafi non essere dell' inquisito P....; ma un carattere diverso ; la qual perizia da me provocata venne ancora confermata dai calligrafi periziori , non ostantecchè la perizia fiscale fatta in prima istanza avesse dichiarata a carico del P.... la identità di carattere.

Credo di utile istruzione nelle occorrenze la difesa, e la perizia portata sotto *lett. R.*

15 Altro Tribunale di prima istanza con sentenza emanata nel Maggio 1824 condannò V.... G.... come reo di preteso latrocinio in persona della vignajuola G.... T.... al remo perpetuo, ma con dispari voti, avendo taluni dei Giudici dato il voto per la pena capitale. Lo esimio Avvocato de' Poveri Monsignor Bontadosi procurò nuovo esperimento coi Giudici aggiunti; e ripropostasi la Causa in Agosto 1824, fu il G.... dimesso con precetto di ripresentarsi *novis vel non novis etc.*, avendo il Tribunale dato il giusto peso alle ragioni esposte dall' egregio Avvocato nelle difese *lett. S.*

16 Indizj più forti concorsero a carico di V.... O.... di Fabrica, accusato di latrocinio nelle persone dei conjugi G.... e M.... G.... trovati uccisi al loro focolare la mattina dei 17 di Marzo 1818, pel quale misfatto lo stesso V.... O.... fu in prima istanza condannato dal Tribunale di Viterbo al remo perpetuo, non alla pena di morte, attesa qualche oscurità incontrata nel complesso degl' indizj. O.... appellò alla S. Consulta, la quale non valutando le ragioni esposte nella mia difesa *lett. T* confermò l' appellata sentenza.

17 IV° Gli estremi costituenti il delitto, e le qualifiche, che lo aggravano, sieno concludentemente verificate: regolari sieno gli atti correlativi: il processo non contenga suggestioni, infedeltà, e lagune: dappoichè questi vizj come le irregolarità ed il difetto di quelle prove, che il Giudice più diligente avrebbe acquistate, fanno nascere difficoltà insuperabili e dubbiezze, cause tante volte che il delitto restar debba impunito; o per lo meno che non si possano applicar pene ordinarie corrispondenti alla gravezza dei titoli.

18 Nel Dicembre dell' anno 1821 il Tribunale di prima istanza dichiarò V..... S..... colpevole di rapina notturna in persona di G...... B..... Z..... e lo condannò alla pena capitale con aggiugnere però *in casu, de quo agitur, consulendum Sanctissimum pro minoratione pœnæ*. S... dimandò ed ottenne appello da un tal giudicato: la Causa fu rimessa al Tribunal criminale dell' Eminentissimo Vicario, il qual Tribunale per alcune irregolarità della procedura, da me rimarcate nella difesa *lett. U*, riformò quel giudicato, e condannò V.... S.... al remo per anni dieci.



Quinta.



Animadversioni e schiarimenti sovr' alcune difficolta', che incontrar si potrebbero nei giudizj relativi ai misfatti enunciati.



1 a 7 Se a dichiarar delitto di grassazione il violento spoglio debba essere stato perfezionato nella strada benchè principiata fosse l' aggressione fuori di strada, o viceversa.
8 a 15 Quai sieno le strade, in cui lo spoglio violento del passeggiere costituisca delitto di grassazione.
16 17 In quali costituisca delitto di rapina.
18 a 22 Se il grassatore goda o non goda della ecclesiastica Imunità.
23 a 31 Se il rapinatore ed il grassatore, i quali feriscono la persona senza ucciderla, possano essere dichiarati rei di latrocinio.
32 a 39 Quando non debbasi considerare latrocinio il rubamento seguito o tentato, nel caso ancora di ferita e di omicidio.
40 a 42 Quale sia il vero latrocinatore.
43 44 *Nota.*
45 a 47 A qual pena vada soggetto il complice.
48 a 50 Se qualche riguardo aver si debba alla età minore del delinquente.



1 I[a] Pel delitto di grassazione è necessario che il violento spoglio sia perfezionato nella strada ?... Per es. se il passeggiere fosse assalito nel-

la strada, datosi alla fuga per la campagna venisse ivi, e non nella strada spogliato de' suoi danari ed effetti, avrebb'egli sofferta una grassazione, o piuttosto una rapina?...

2 Il caso è trattato da *Mirogli* nelle sue istruzioni criminali *tom.* 2 *cap.* 8 *n.* 37 *e seg.* « vedete bene, egli dice, che in questo caso essendo seguito lo spoglio in campagna, sembrerebbe a prima vista che non fosse grassazione, perchè nella legge si considera molta differenza fra lo incominciare, ed il commettere un delitto giusta il testo nella *l.* 1 *cod.* « *ubi de crim.* - ibi - *incohata, vel commissa* « *sunt* -; ed allorchè tanto il principio che il « fine sono illeciti, come appunto nel caso, di « cui trattiamo, si dee attendere a favore del « reo il fine, e la perfezione del delitto, acciocchè non soggiaccia a doppia pena, cioè « dello incominciato, e del perfezionato. *l. illud* § *fin. in fin. ff. ad leg. Aquil.*, *Bart.* « *in* § *quod ait lex n.* 3, *August. ad Ang.* « *in verb.* - *fama publica n.* 62 *V. adde tamen, Alex. cons.* 75 *n.* 6, *Merlin controv.* « *for.* 67 *n.* 15. »

3 Quind' il *Mirogli* uniformandosi al sentimento del *Campana nella risol.* 16 *n.* 16 *e seg.* conclude che lo aggressore viene ad essere reo di grassazione perchè ha violata la sicurezza delle strade; ha dunque perfezionata in questa parte una delinquenza, che lo fà dichia-

rare ribelle, e reo di lesa maestà di quel Principe, sotto la protezione del quale trovasi la strada, ov' è seguita l'aggressione; e che sebbene la legge non abbia espresso tal caso *per modum extensionis*, lo ha tacitamente contemplato - *per modum comprehensionis* - *argom. dalla gloss. nel cap.* 1 - parola - *Italiae* - *de temp. ordin. in* 6, *Cravet. de antiquit. temp. part.* 4 *in princ. n.* 140.

4 Io aggiugnerò altra riflessione. Lo assalimento in una pubblica strada con animo di spogliare il passeggiere non è forse un conato o atto prossimo alla grassazione? Dicasi dunque un tentativo di questo delitto; ma il tentativo di un delitto non è forse punito come il delitto medesimo? Il passeggiere si diè alla fuga; per cui lo aggressore non ha potuto sulla strada perfezionare il misfatto: egli però voleva i vi eseguirlo: la fuga dell' assalito ha frastornato questo atto di esecuzione nel sito medesimo dov' ei fu sorpreso: considero dunque nella fuga una circostanza indipendente dalla volontà dell' aggressore: egli non ha ritrattata *questa* sua volontà; anzi le ha dato effetto; non ha lasciato di mira il viandante; lo ha inseguito nella fuga: lo ha raggiunto e spogliato.

5 Ma la volontà, ossia proposito di delinquere è il dolo; ed il dolo è la causa morale di ogni delitto (*Tratt.* 1° *del delit-*

to n. 6 *e seg. pag.* 4, *e* 5.) dunque nell' anzidetto caso lo spoglio violento ha derivazione, essenza, e titolo dalla volontà concepita e manifestata dall' aggressore; ma la volontà concepita e manifestata dall' aggressore col fatto fu di commettere violento spoglio in pubblica strada, cioè una grassazione; dunque una grassazione egli ha commessa assalendo in pubblica strada il passeggiere con animo di spogliarlo, sebbene lo spoglio sia stato perfezionato fuori della strada *a motivo* della fuga presa da quel viandante.

6 Se poi l' aggressione seguì in campagna, e lo assalito fuggendo fu raggiunto in istrada ed ivi grassato?... Non ricorre forse la ragione medesima che lo aggressore risponder debba di rapina, e non di grassazione, perchè egli non concepì animo di rubare in una pubblica strada; e perchè ivi lo spoglio fu perfezionato a motivo della fuga presa dal passeggiere indipendentemente dalla volontà dell' aggressore? *Mirogli* risponde « non perchè « il delitto è incominciato in campagna lascerà « di esser grassazione; ma essendo il furto « veramente seguito nella strada, convengono « le parole de' Bandi; e perciò ha luogo la « loro disposizione secondo la *l. prospexit* « *ff. qui, et a quibus*, *Cravet cons.* 10 « *n.* 7, *Surd. decis.* 276 *n.* 13 *et* 14, ove « prova che nelle materie penali si fà esten-

« sione quando lo permetta la proprietà del-
« le parole - *Dec. in l. factum* § *in pœnali-*
« *bus n.* 10 *ff. de reg. jur.* - ».

7 Havvi però ancora che nella prima ipotesi sebbene da un atto più criminoso si passi ad un altro, che forse lo è meno, cioè dalla grassazione alla rapina, tuttavia pelle ragioni accennate questo passaggio non è che una continuazione del primo atto: nella seconda ipotesi il passaggio ad un atto più criminoso porta seco un aumentativa progressività di delitto: lo insecutore dovea in *quel* luogo arrestarsi ove come al suo rifugio il viandante sen corse; dovea rispettare in *quella* strada la santità delle leggi, che l'hanno sotto la loro tutela, e la maestà del Sovrano, che la protegge: ivi però egli ha infrante queste leggi tutelari; ivi ha lesa questa maestà sovrana col venire a violento spoglio, che eseguito dove il reo proposito ne manifestò col aggressione era un delitto di rapina, eseguito sulla strada lo è di grassazione.

8 II.ª Ma quai sono le strade, in cui lo spoglio violento del passeggiere costituisce delitto di grassazione?

9 Sono le strade *pubbliche*. Strada detta dai Latini *via a vehendo* come *Varrone* la dice nel *lib.* 4º *de ling. latin.*, è definita « *jus eundi, et agendi, et ambulandi; nam iter, et actum in se via continet* » - *l.* 1 *ff. de servit. rust. prædior.* - »

10 La legge delle XII Tavole stabilì alla via pubblica *otto* piedi di larghezza in dirittura *in porrectum*, e *sedici* piedi *in anfractum* per lo attraversamento o ripiego nella via medesima - *l.* 8 *ff. de servit. rust. prædior.*

11 Ordinariamente però via pubblica dicesi quella, per cui si và e si viene « *viæ significant, quibus publice commeatur* » - *Vicat. vocabul. juris utriusque* - parola - *viæ.*

12 A costituire via pubblica tre cose concorrer debbono copulativamente 1ª ch' ella sia in pubblico suolo : 2ª che pubblicamente si vada e si venga per essa : 3ª che conduca a luogo pubblico - *Novar. de gravam. vassall. p.* 2 *grav.* 66 *n.* 9 *et* 10, *Surd. decis.* 42 *n.* 3, *Censal. dec. Lucen.* 69 *n.* 17, *Pacichell. tract. de distan. cap.* 6 *membr.* 9 *n.* 1, *e nell' annotazione num.* 28.

13 Donde siegue che una strada, sebbene scortatoja, la quale comincia da luogo o via pubblica, e termina in luogo o via pubblica, si abbia per pubblica via ancor essa - *l.* 2 § *viam, et* § *viarum ff. ne quid in loc. publ.*, *Ruota Roman. nelle Recenziori decis.* 287 *n.* 6 *p.* 9 *tom.* 1, *nella Urbevetana viæ super bono jure* 4 *Martii* 1712 § *moti ex eo fine, avanti Scotti.*

14 Ne siegue ancora che le adjacenze alla via pubblica, ed i finitimi luoghi appartenenti alla medesima, nelle quali adjacenze e luoghi

ognuno abbia il *jus eundi, et agendi*, *et ambulandi* a termini della *cit. leg.* 1 *ff. de servit. rustic. prædior.*, debbano esser riguardate per pubbliche come le vie stesse.

15 E' perciò il violento spoglio fatto al passeggiere nelle suddette vie pubbliche, nelle scortatoje, nelle loro adjacenze, ed in altri finitimi luoghi testè accennati, costituisce delitto di grassazione.

16 Vie *private*, ancor dette *agrarie*, possono esser tali per due ragioni, o per servitù del passo acquistata in qualche predio per andare ad un altro, o perchè conducono e danno ingresso ai terreni de' privati, ove hanno termine, sebbene abbian principio da una strada pubblica - *l.* 2 § 23 *ff. ne quid in loc. publ.* -

17 Il violento spoglio fatto alle persone in tali vie private costituisce delitto di rapina.

18 IIIa Il grassatore quando è privato della Immunità ecclesiastica ?...

19 Che il grassatore neppure goder possa del sacro asilo per essere preservato dall' arresto, giacchè vien' estratto dal luogo immune, osservate però le formalità, le quali saranno accennate nel *Trattato dei delitti contra la ecclesiastica disciplina*, lo abbiamo dalla Costituzione, che comincia *Cum alias*, di Gregorio XIV, confermata dall' altra *Ex quo Divina disponente clementia*, di Bene-

DETTO XIII, ambedue richiamate con parecchie altre ed ampliate da BENEDETTO XIV nella Costituzione *Officii nostri ratio*.

20 Ma della ecclesiastica immunità il grassatore non è privato se non quando fossero state da lui commesse almeno tre grassazioni, come *Mirogli* avverte nelle istruzioni criminali *cap.* 8 *tom.* 2 *n.* 24, ove allega le autorità di *Pignatell. consult.* 28 *n.* 33 *ad fin. tom.* 9, di *Panimoll. decis.* 95 *n.* 1, 2, e di *Sperell. decis.* 103 *n.* 27, il quale dice esser questo il sentimento di tutt' i Canonisti, abbracciato ancora dalla S. Congregazione della Immunità, ed osservato nelle sue risoluzioni. +

21 *Mirogli* dippiù avverte che ciò è in osservanza, sebbene in forza degli Statuti o Bandi generali e particolari il grassatore venisse dichiarato tale, cioè vero grassatore paragonevole al ladrone pubblico o famoso pella prima o seconda grassazione, che avess' egli commessa - *Pignatell. d.ª consult.* 28 *n.* 30 *tom.* 9, *Barus. resol.* 32 *n.* 27, *Ambros. de Immun. cap.* 3 *n.* 6, *Sperell. decis.* 103 *n.* 26 *per tot.* -

22 Avverte in ultimo neppur' esser bastevole che il reo confessi « aver commesse più grassazioni, ed essere un pubblico ladrone, perchè la dichiarazione che sia tale non è di « fatto, ma di ragione; e perciò il giudice dee

« acquistarne verificazione - *Ambros. de Imm.*
« *cap.* 2 *n.* 7. - »

23 IV.ª Se il rapinatore ed il grassatore feriscono la persona senza ucciderla possono essere dichiarati rei di latrocinio?...

24 Evvi poi alcun caso, in cui dire non si debba delitto il latrocinio, benchè col rubamento seguito o tentato sia concorsa la ferita, e l'omicidio?...

25 Rispetto al primo quesito *Mirogli* opina potersi dire latrocinatore ancor quello, che ferisce senza uccidere la persona, ch'ei vuole spogliare o spoglia dei danari ed effetti - *t.* 2 *cap.* 9 *n.* 2 *e* 7. -

26 Io però non veggo questa opinione fondata sovr'alcuna legge, nè autorità d'interpreti. Altronde o si vuol dare il titolo di latrocinio a qualunque spoglio commesso o tentato con violenza alla persona, con uso di armi ec., ed in questo caso saranno rei di latrocinj tanto quei, che a fine di rubare uccidono o recano qualsiasi offesa, quanto quei, che assalgono in casa, in campagna ec. tolgono danari o effetti a forza aperta, sebbene senza offesa personale; come ancor lo saranno tutt'i ladroni, che infestano le strade, che appiattansi nelle selve per sorprendere i viandanti e spogliarli. Ma se al delitto di latrocinio si vuol dare il suo proprio significato, sotto il quale questo delitto è conosciuto nel gius criminale - *argom. dalla l. capitalium* 28 § *fa-*

mosos ff. de pœn., dalla leg. Divus 3 ff. ad leg. Pompej. de parricid., dalla legge itaque 4 cod. ad leg. Corn. de sicar. - , latrocinio è il rubamento commesso con omicidio; ovvero omicidio commesso con ispoglio o rapina « *in specie et proprie latrocinium appellatur homicidium cum spolio seu rapina commissum; et latrones praesertim famosi, dicuntur li, qui homines per vim domibus, vel in viis publicis, aut privatis suis rebus spoliant, et spoliis non contenti mortem inferunt recusantibus bona sua relinquere; vel iis, a quibus se cognitos, et propalandos existimant - Carpzov. de latrocinio, ejusque pœn. part. 1 quæst. 17 n. 3; ed Ameno nel § 6 latrocinium tit. 9 n. 8 dice - latrocinium est violenta spoliatio hominis cæde interveniente.* »

27 Vero è però che nel latrocinio debbasi principalmente considerare l'animo del delinquenta - *l. qui injuriæ in princ. ff. de furt., l. 3 § si quis dolo ff. de tab. exhib., l. 1 cod. ad leg. Corn. de sicar.* - : s'ei si scagliò alla vita della persona con ferro micidiale, s'esplose un' arme da fuoco, se coi vibrati colpi o colla seguita esplosione cagionò ferite, e ferite gravi, non manifestò forse l'animo di uccidere, benchè fortunatamente avvenuta non fosse la morte dell'offeso e spogliato individuo? E perchè dunque in tali casi non dovrebbesi dire un delitto di rapina, o di grassazione con tentato omicidio?

O perchè il reo di questo delitto non si dovrebbe punire come un latrocinatore? La legge nol considera diversamente « *si ut allegas, latro-* « *cinantem peremisti, dubium non est, eum,* « *qui inferendæ cædis voluntate præcesserat,* « *jure cæsum videri* » - così la *leg. 4 cod. ad leg. Corn. de sicar.*

28 I nostri Bandi, com' è stato osservato, il puniscono colla morte.

29 Dunque spoglio commesso con uccisione della persona in casa, in campagna, nella strada, in qualunque luogo, dicasi *latrocinio.*

30 Commesso con ferita dicasi *rapina o grassazione con tentato omicidio*, qualora si ravvisi che l' animo del rapinatore o grassatore fu di uccidere, animo che si fà conoscere dalle circostanze, cioè dal modo tenuto nell' aggressione; dalla qualità dell' arme adoperata; dalla direzione del colpo; dalla natura e gravezza della ferita; dalla località stessa o parte offesa del corpo.

31 Non rilevandosi questo animo di uccidere, si dica rapina o grassazione con ferita, con mutilazione, con contusione ec.

32 Rispetto al secondo quesito non è latrocinatore

33 1° Quegli, che ucciso avendo in rissa il suo rivale tolto avesse al cadavere qualche cosa; come danajo, oriuolo, o altri oggetti.

34 Questo caso ancora è trattato da *Miro-*

gli nel cit. cap. 9 *n.* 6 *tom.* 2, ov' egli accenna una decisione della S. Consulta nella causa *Fanen. dei* 17 *di Aprile dell'anno* 1696, *Ponente Falconieri*, oggetto della qual causa era che *Tizio* avea ucciso in rissa *Cajo*, frugato quindi il cadavere, tolsegli un gruppo di danajo: Tizio per tal delitto era stato condannato alla morte; ma in grado di ricorso, e per ordine d'Innocenzo XII fu portata la causa al Tribunale supremo, che moderò la sentenza, e condannò Cajo al remo perpetuo.

35 2° Quegli, che avesse ucciso per pura necessità di difendere se medesimo: per esemp. se dopo la intesa requisizione di danajo il viandante si fosse avventato con arme imbrandita alla vita del requirente; rendutosi questo superiore lo uccide e s' invola da quel luogo senz'aver commesso alcun rubamento: egli non è reo di latrocinio.

36 3° Come ancora se con mento larvato fattosi l' aggressore innanzi al viandante, questi gridasse « ti conosco, te ne farò pentire » ovvero acclamasse in altre guise; quegli per timore di esser sorpreso e tradotto ai Tribunali, o per esimersi da una diffamazione uccide tal persona, e parte senz' aver preso qualsiasi menomo oggetto.

37 4° O per liberarsi uccide colui, al quale riuscì arrestarlo.

38 In questi casi *Carpzovio p.* 1 *quest.* 22 *n.*

67 *ed Ameno tit.* 9 § 6 - *latrocinium - n.* 11 *et* 12 hann' opinato doversi applicar pene straordinarie, qualora non risulti che lo aggressore o requirente abbia commesso spoglio, sebbene colla imponente inchiesta lo avesse tentato.

39 Ma se abbracciare ancor vogliamo la opinione di *Carpzovio* e di *Ameno*, la pena ordinaria non dovrebbe giammai esser diminuita oltre ad un sol grado; giacchè all' omicida in questi casi giovare non potrebbe di più il *moderamen inculpatæ tutelæ*, avendo egli stesso collo esternato proposito di eseguire un grave delitto, quanto può esserlo una rapina, una grassazione, data causa all' omicidio.

40 Latrocinatore poi è quegli 1° che assale col solo animo di rubare, uccide quindi lo assalito, perchè questi si ricusa, e si pone in difesa, - *Carpzov. loc. cit. n.* 63. Il caso è diverso da quello accennato nel *num.* 35

41 2° Che uccide col disegno di rubare, ancorchè tal rubamento non fosse riuscito, ovvero lo fosse in fievole oggetto - *Bald. nella leg. non ideo in prin. ff. de accus.*, *Menoch. de arbitr. jud. l.* 2 *cons.* 357 *n.* 14 -

42 3° O che uccide alcuno, il quale accorre per impedire il rubamento, e lo uccide affinchè non abbia ostacolo alla esecuzione del delitto.

43 « *Nota* » Quando però il caso si desse che il rapinatore o grassatore eseguito avendo

già lo spoglio senz' alcuna offesa, e ritenendo presso di se gli oggetti rapinati, altro individuo insorga, che gli chieda tutto o parte dello spoglio, e minacci accusarlo nei Tribunali se quegli non condiscende; il grassatore che possiede tali oggetti egreferente di questa dimanda o minaccia, con avere ucciso il requirente sarà tenuto di latrocinio?...

44 *Carpzovio* nella menzionata *quæstion.* 22 *n.* 55 *p.* 1 motivò opinione affermativa pella ragione che latrocinio commettasi non solamente *ob spolium præsens*, ma ancora *ob spolium, et lucrum præteritum.* Io però distinguerei: se quegli, che richiede lo spoglio non fosse un probo mediatore, che ricuperare volesse gli oggetti per restituirli al proprietario, il grassatore difende cosa quasi sua da un illegittimo requirente, e vuol conservarne il possesso benchè illecito: egli vuol prevenire un' accusa minacciata da persona, che non ha rappresentanza per denunziare, nè altro interesse che quello di commettere una concussione o *rapina ad un rapinatore*: in tal caso la uccisione non potrebbe avere il titolo di latrocinio: ma se l' ucciso requirente fosse la stessa persona spogliata, o altro individuo interessato per essa o pella giustizia, *Ameno* nel *tit.* 9 § 6 - *latrocinium n.* 17 opina che questo titolo avrebbe luogo.

45 V.ª I complici del latrocinio van soggetti alle medesime pene de' rei principali?...

46 Chi al misfatto di latrocinio ha prestato favore, ajuto, o cooperazione *innanzi* alla esecuzione, o *nella* esecuzione, o *dopo* in forza di trattato preventivo alla esecuzione medesima, preordina le cose acciocchè il misfatto riesca con facilità, si pone in veglia per osservare i viandanti, che passano, e dare avviso affinchè i compagni sien pronti ad aggredire; chi esplora se la tal persona sia denarosa, se il tal mercadante abbia cospicuo numerario, per avvertire e tener disposti i ladroni; chi fà parte di masnade e conventicole, e loro si unisce nelle aggressioni, benchè nè abbia richiesto, nè abbia offeso alcuno degli assaliti; nè vibrato o esploso alcun colpo contra il viandante ucciso da suoi compagni; chi ha dato ricovero ai ladroni in casa dopo il commesso misfatto colla preventiva scienza di questo, ed in forza di precedente trattato; chi parimenti colla scienza del delitto e con partecipazione del criminoso lucro abbia ricevuto in consegna lo spoglio, od occultato, o acquistato, o smaltito, tutti soggiacciono alla stessa pena del latrocinio; e così della rapina, del ricatto - *Clar. pract. crim. quæst.* 90 *in princ.* -

47 Ma se non fuvvi alcun precedente trattato, se quegli, che dai ladroni fu posto in osservazione per dare avviso, ed egli ebbe una mercede di tale opera, nulla però sapea dell' omici-

dio dai ladroni macchinato ed eseguito, non dovrà soggiacere alla medesima pena; e così dicasi del ricettatore, dell' occultatore dello spoglio, dello smaltitore ec. - *Ameno tit.* 9 § 6 - *latrocinium* - *n.* 31. -

48 VI^a Scusa la età minore nei misfatti di latrocinio, di grassazione, rapina ec. ?...

49 Un qualche riguardo si può avere al difetto di età, sebbene i Tribunali non debbano usarne con facilità nei misfatti atrocissimi: giunto a tali eccessi un minore di età non si può non supporlo precoce in malizia e addestrato nella carriera dei delitti: ma le leggi hanno temprato il loro rigore verso i minori di età. I nostri Bandi in genere ammettono misure straordinarie sul reo di qualunque misfatto da essi Bandi contemplato, quando risulti ch' egli non abbia compiuto il vigesimo anno di età sua.

50 Nei delitti però di furto i Bandi di Roma e del Distretto non lasciano arbitrj se il reo non giustifichi esser minore *di anni* 18 - *art.* 80 -. Ma i latrocinj, i ricatti, le rapine, le grassazioni, e concussioni sono tutte specie del furto contenute in questo come nel loro genere; sono anzi rubamenti commessi con violenza aperta alle persone: delitti dunque più gravi del furto. Egli è perciò che i colpevoli di tai misfatti non debbano, come nol sono i rei di furti, essere scusati dall' età minorile, se questa età non risulti essere inferiore al diciottesimo anno, sen-

zacchè il reo invocar possa la disposizione del Motu-proprio di Nostro Signore LEONE PAPA XII, che ha stabilita la età minore sino *al ventunesimo anno compito*, la qual disposizione non contiene alcuna deroga, almeno in questa parte, alle penali sanzioni espresse dai Baudi.



Sezione 1.

Saccheggio - Pirateria.



1 *Saccheggio* - definizione.
2 a 5 Pene.
6 ad 8 *Pirateria* - definizione - nozioni relative.
9 Come sia considerata dalle leggi romane.
10 Scomunica fulminata dalla Bolla *Cœnæ*.



1 Saccheggio « è lo spoglio di danari, « di suppellettili, e di altri effetti mobili, se-« moventi ec. commesso con violenza aperta, e « palesemente in una casa o locale qualsiasi, e « per l'ordinario da più persone unite in at-« truppamento. »

2 Gli autori di questo spoglio detti saccheggiatori, predatori, o predoni, qualora non siano ad esso legittimamente autorizzati come in istato di guerra o di conquista, sono rei, e tenuti di pubblica violenza, tanto se armati quanto se inermi tale spoglio eseguito avessero. (v. Classe 1ª - *Pene*)

3 E pel rubamento con violenza soggiacciono alle stesse pene così Bandimentali come Canoniche dei rapinatori : concorrendovi poi la uc-

cisione di alcuno sono rei di latrocinio, e puniti colle pene stabilite per questo misfatto - (Classe 2ª - Pene -)

4 Tai facinorosi col solo ingresso in casa altrui contra volontà del padrone commettono ingiuria violando la sicurezza e la pace, di cui ognun gode, ed ha diritto di godere in sua casa « *quia domus tutissimum cuique refugium, atque receptaculum* » - *l. plerique* 18 *ff. de in jus vocan.* - : la violenza innoltre, che li porta colà, ed il proposito di delinquere, di danneggiare sostanze altrui, di trucidare i proprietarj, i quali volessero porle in difesa, e tutti coloro, che osassero fare argine ai criminosi loro tentativi, gli danno ancor novero tra gli effrattori, i devastatori, gl' incendiarj, tutti rei di pubblica violenza e di sediziosi trascorsi - *Menoch. de arbitr. judic. qu. cas.* 394 *n.* 74, *et seq.*, *Anton Matteo nel lib.* 48 *ff. tit.* 4 *de vi publ. et priv. cap.* 1 *n.* 3 -

5 Aggiunte però le rapine e gli omicidj ai saccheggi, questi sono misfatti atrocissimi, ancor oltre a quei dei ladroni o grassatori, che *latenter* assalgono i viandanti : imperocchè i grassatori e ladroni opreranno con qualche riserva per non essere conosciuti o sorpresi ; ma i saccheggiatori spogliano case svelatamente, e senza trepidare al cospetto del popolo, senza temere il rigor delle leggi punitive, nè la maestà del Sovrano, che le vuol' eseguite.

6 Pirateria - Pirata nel greco - πειρατης - *praedo maritimus* - è il corsale o ladrone di mare. Pirateria dunque « è il predamento con « violenza commesso o tentato nel mare, nelle « isole, nei porti, o in luoghi al mare vicini « dai corsali ossiano ladroni marittimi » - *Bonadilla politic. part. 2 cap.* 17. -

7 « *Predamento* » cioè di danari, di merci, di navigli, di uomini, d' isole, porti ec.

8 La Grecia permettea le piraterie, non però stragi, nè saccheggi notturni, nè rapimenti di buoi aratorj, come nota lo *Scoliaste ad Thucydidem lib.* 1 *cap.* 5 *Ed. Oxon.* Altri popoli accostumati a far prede ritiravansi poi dal mare nei loro paesi, ed ammetteano ai proprietarj il riscatto degli oggetti predati, come Strabone riferisce *nel lib.* 11 *pag.* 495, 496. Omero parlò di tai pirati nella *Odissea* coi seguenti versi

Ipsi etiam raptus avidi, qui aliena pererrant
Littora, concessit superum si præda reperta est,
Navibus impletis abeunt, et vela retorquent,
Quippe Deos metuunt, memores fandi, atque nefandi.

Le potenze Barbaresche sono celebri pelle loro piraterie: lo è particolarmente quella di Algeri, che le permette ad ogni persona, purchè venga pagata al Divano una porzione delle spoglie predate. I Romani hanno sempre abborrito questo scitismo ripugnante ai loro principj. Sclamò Virgilio *lib.* 1 *Æneid.*

Quod genus hoc hominum, queve hunc tam barbara morem
Permittit patria? Hospitio prohibemur arenæ.

Quindi è ch' eglino gravatisi colla famosa Teuta, Regina degl' Illirj, ch' ella permettesse le piraterie a suoi popoli, e moltoppiù gravatisi della proposizione fatta da lei « *Regum morem non esse id prohibere* » le risposero « *at nos ten-« tabimus, Deo volenté, diligenter, et celeri-« ter necessitatem tibi corrigendi regios hos « mores in Illyrios imponere* ». Polibio nella *Storia lib.* 2 *c.* 8; e Cicerone nella *Verrina* 5ª fà testimonianza che i pirati eran puniti colla morte « *et quem audisti in Sicilia antea captum Archipiratam, qui non securi percussus sit? Unum cedo auctorem tui facti, unius profer exemplum* ». Egli dippiù nel *lib.* 3 *de Offic.* chiama il predone « *hostem communem omnium* ».

9 I pirati presso le leggi Romane sono nella classe dei ladroni - *l.* 118 *ff. de verb. signif.*, *l.* 19 § 2 *ff. de capt.*, *l.* 21 § 1, *l.* 24 *ff. eod.* -

10 La notissima Bolla *Cœnæ* assoggetta a scommuica, l' assoluzione dalla quale è riserbata al Sommo Pontefice, quei pirati « *qui decurrunt mare Tyrrhenum a monte Argentario Terracinam usque* ».



Sezione 2.

Plagio - Carcere privato - Ingaggiamento.



1 Fine della violenza nei delitti di *plagio*, *carcere privato*, ed *ingaggiamento*.
2 a 4 *Plagio* - *plagiario* - etimologia - definizione.
5 a 9 Leggi Fabia o Flavia ed altre disponenti su tal delitto - pene.
10 a 18 *Ingaggiamento* - definizione - pene comuni e bandimentali.
19 *Carcere privato* - definizione -
20 21 Indole e natura di tal delitto.
22 a 24 Quando se ne rendan colpevoli ancor gli esecutori di giustizia, ed i ministri dei Tribunali.
25 a 30 Pene - effetti - riparazioni.
31 a 34 *Note* - Se vi sieno dei casi, nei quali il carcere privato non costituisca delitto.



1 RESTANO i delitti, nei quali la violenza praticata sulla persona pone questa dal momento della sorpresa in potere del delinquente anco pel tratto successivo; e sono il *plagio*, il *carcere privato*, lo *ingaggiamento*, a differenza del *ricatto*, giacchè il delinquente ricevuto che ha dalla persona arrestata i danari ed effetti, i quali ha richiesti, la rilascia, non avendo il seguito arresto altro fine.



2 Plagio dal greco - πλαγιον - che significa - obliquo - doloso - « è il furto (così detto da *Giustiniano* nelle *istituz. lib. IV. tit. I° de oblig. quæ ex delict. nasc.* § *interdum*) « o « soppressione (così espressa da *Marciano*, e da *Callistrato* nelle *ll.* 3 *e* 6 *ff. de lege Fabia de plag.* colle parole - *suppressi* - *suppressionem* -) « di un uomo libero, o di un ser« vo alieno » - *l.* 8 *cod. ad leg. Fab. de plag.*

3 Plagiario dunque dalle leggi Romane dichiarato è quello « il quale dolosamente rapi« sce, vende, o compra, dona, o cela, o « vincola un uomo libero, o ruba un servo « alieno, o induce questo a fuggir dal padro« ne » - *l.* 13 *ff. de offic. Præsid.*, *l.* 4 § 1 *ff. ad leg. Jul. pecul.* aggiunte allo intero titolo *ad leg. Fab. de plag.* così nel *Digesto* come nel *Codice.*

4 Tutto ciò viene significato colla parola - *soppressione* - : imperocchè *sopprimere* vuol dire - *celare* - *l.* 2 *ff. ad leg. Corn. de fals.* - , e non rendere al proprietario, che la richiede, la cosa celata - *l.* 44 *ff. de acquir. poss.* - ; ovvero - *servitio premere* - come suggerisce *Vicat.* nel vocabolario *juris* - parola - *plagium* -

5. Contra tal delitto evvi la famosa legge *Fabia* o *Flavia* promulgata dal Console *Fabio*, o, come alcuni vogliono, da *Flavio Claudio Sulpiciano*. Di questa legge fà motto Cicerone nella Orazione *pro Sexto Roscio Ameri-*

no « *de servis alienis contra legem Fabiam retentis plura dicenda sunt* ». Evvi ancora la legge Cornelia , menzionata d' Apulejo 8 *Metamorphos* « *crimen* , egli disse , *Corneliæ legis incurram si civem romanum pro servo vendidero* ».

6 La pena del plagio nel diritto antico era pecuniaria - *l. fin. ff. ad leg. Fab. de plag.* - ; quindi pella frequenza di questo delitto fu stabilita la pena dello esilio e del metallo. - *d. leg. fin. ff. eod.* - Gl' Imperadori Diocleziano e Costantino hanno prescritta la pena di morte - *l. ult. cod. ad leg. Jul. de plag.* , *ll. 7 ed ult. ff. eod.* -

7 Lo Statuto di Roma nel *lib. 2 cap.* 55 ha inflitta contra il plagiario la pena della forca.

8 Il Diritto canonico dispone « - *qui furatur hominem , et vendiderit* , *convictus morte moriatur* » - *cap. 1. de furt.*

9 E se il plagiario adoperata avesse violenza concorre colla legge Fabia a punirlo ancor la legge Giulia *de vi* - *arg. dalla leg. 1 cod. ad leg. Fab. de plag.* -

10 Ingaggiamento « è l' assoldazione di una « o più persone per Principi esteri , o Nazioni « straniere ».

11 Tale assoldazione è un delitto di plagio - *Ameno tit.* 3 § 6 *furtum* - *n.* 36 - ; imperoc-

chè tolti sono quei sudditi al loro Sovrano come lo è il servo al padrone, il figlio al padre: gl' ingaggiatori perciò soggiacciono alla pena del plagio « *dubium non est hoc crimine* (di plagio) *teneri eos, qui data pecunia, ac fraudolentis secretis suasionibus incautos juvenes alliciunt ad se adscribendum militiæ ad favorem alieni Principis - Ameno luog. cit.*

12 E se l' assoldazione fosse fatta per un Principe nimico si aggiugnerebbe secondo il gius comune il misfatto di lesa maestà - *arg. dalla l. cujusque 4 ff. ad leg. Jul. majest.*

13 Secondo però i Bandi generali di S. Consulta lo ingaggiamento è dichiarato delitto di lesa maestà « *vero e primario* », ed il reo vien punito colla morte, e colla confiscazione dei beni, ancorchè la persona richiesta ad assoldarsi fosse un disertore di quel Principe « *pel quale si richiede* » - così nell' *art.*° 93.

14 Gli stessi Bandi dichiarano criminosa perfino la sola inchiesta che la tal persona si assoldi.

15 Nell' *artic.* 94 vietano sotto le medesime pene il dare ajuto, consiglio, o coperazione qualunque allo ingaggiamento, e la somministrazione di armi, vettovaglie, danari, e comodo di abitazioni alle persone assoldanti, o alle assoldate.

16 Nell' *art.* 95 proibiscono a qualsivoglia persona, suddita o forestiera di accettare tali as-

soldazioni, di ricercarle, di procurarle, comminando le stesse pene.

17 Prescrivono dippiù la immediata denunzia di simili assoldazioni o ricerche: dichiarano complici, e puniscono, come sopra, quei, che ricevono tai ricerche, o le sanno, e non le rivelano.

18 Nell' *art.* 96 assoggettano alle medesime disposizioni i forestieri sebbene da poco tempo dimoranti nello Stato.



19 Delitto di CARCERE PRIVATO « è lo arre-
« sto seguito di una persona per ordine o fatto
« di un individuo qualunque, che non abbia
« giurisdizione alcuna nè ordinaria, nè delega-
« ta, nè autorizzazione di legge o di Giudice;
« e per motivo o fine particolare, che cioè non
« interessi l' ordine pubblico, la giustizia, la
« morale, ma le sole vedute di colui, ch' ese-
« guisce o fà eseguir tale arresto, sia in casa,
« sia in campagna, sia col racchiudere la per-
« sona nel carcere pubblico o privato, sia col
« consegnarla alla forza, ovvero col ritenerla le-
« gata, o sotto custodia, onde impedirle il re-
« cesso o transito ».

20 Il mandante, lo esecutore, il cooperatore a siffatti arresti sono rei di attentato alla libertà dell' uomo, di usurpata giurisdizione, e di lesa maestà in secondo grado - *l. jubemus*

cod. de privat. carcer. inhiben., *argom. dalla l. 3 ff. ad leg. Jul. maj.*, *dalla l. qui nomine ff. de fals.* -

21 E si cade nell' accennato delitto, sia qualunque il fine dello arresto, ed ancorchè lo scopo fosse d' indagare un misfatto : perocchè l' ordinare arresti è proprio non dei privati - *l. fin. in princ. cod. de custod. reor.* - ; ma del giudice o magistrato, che ne ha facoltà dal Sovrano o dalla legge, e che di tale facoltà neppure può servirsi che nei casi e colle condizioni da essa legge volute. - *Dig. tit. de custod. et exhib. reor. e cod. de custod. reor.* -

22 Il soldato ancora, o birro, ed altri uffiziali, che arrestano senza ordine di giudice, o di altra leggittima autorità, e fuori dei casi, nei quali vien permesso al loro uffizio, si hanno per rei di carcere privato - *DD. e Gloss. nella cit. l. jubemus*, *Cason. in tract. de indic. ad tort. in tit. de captur. et carcer. cap. 9 n. 2*, *Corrad. in pract. tit. de carcerat.*

23 I medesimi soldati o birri ec. sono considerati colpevoli di tal delitto, sebbene lo arresto fosse stato ordinato da legittima autorità, o voluto da legge, se in luogo di condurre nel carcere pubblico la persona arrestata, la ritenessero in una casa o altrove senz' alcun' autorizzazione o necessità, e senz' averne data al giudice la denunzia - *l. defensores 7 cod. de defens.*

civit., *l. omnes stationarii* 1 *cod. de cohortal.* -

24 Il Governatore altresì di quel luogo, dove il privato carcere sia esercitato, sapendo ciò e tollerando, contrae lo stesso delitto, connivente del quale e fautore viene dichiarato dalla menzionata legge *jubemus cod. de privat. carcer. inhiben.* - ivi - « *et vir spectabilis pro tempore Præfectus augustalis*, *et quicumque provinciæ moderator*, *majestatis crimen procul dubio incursurus est*, *qui cognito hujusmodi scelere*, *lœsam non vindicaverit majestatem* ».

25 La pena stabilita dal Gius comune al delitto di carcere privato è la riclusione del reo nelle prigioni pubbliche da durare per tanto tempo quanto egli ha fatto soffrire di carcere alla persona arrestata « *Constitutio jubet privatas custodias non fieri*, *et eos*, *qui fecerint*, *pœnæ subjici*, *et tot dies manere in publico carcere*, *quot fuerit quis in privato ab eis inclusus*, *cujuscumque sint conditionis*, *vel dignitatis* » così la legge 2 *cod. de priv. carcer. inhiben.* -

26 Agli esecutori colpevoli di arresti arbitrarj o irregolari accennati nei *num.* 22 *e* 23 la legge *omnes stationarii cod. de cohortal.* ha inflitta la pena « *capitis* » non però della morte, perchè questa sarebbe infinitamente maggiore di quella prescritta dalla *l. constitutio cod. de priv. carcer. inhiben.* contra il privato non aven-

te alcuna rappresentanza nè uffizio; e perchè tal pena non sarebbe proporzionata al delitto; bensì della *capitis - diminuzione*, massima, o media, di cui tenni proposito nel *Tomo* 1° - *delle Pene* - *pag.* 139 *n.* 5. -

27 Ed in genere, sebbene il Gius comune dichiari reo di lesa maestà il colpevole di carcere privato, ed il giudice, che impunito lasci questo delitto, tuttavia trattandosi di lesa maestà *in secondo grado*, e non potendosi presumere che il reo abbia avuta idea di offendere principalmente e direttamente la persona del Sovrano, non dev' essere applicata che una pena straordinaria più o meno grave secondo le circostanze (*v. Tratt. dei delitti contra la maestà del Sovrano, classe* 2ª *osservazioni* 1ª *e seg.*) lo che viene ancora suggerito dalla stessa *legge constitutio cod. de priv. carcer. inhiben.* col temperamento penale, che ha ella significato.

28 Moltoppiù grave però sarebbe il delitto di privato carcere, ed assoggetterebbe il reo alla legge Giulia *de vi* qualora eseguito fosse con ferita o con altra offesa della persona arrestata, o se, durante la detenzione, venissero alla persona medesima praticate la tortura o altre sevizie: giacchè queste sarebbero delittuose ancor nei casi degli arresti autorizzati dalla legge o dal Giudice - *Bartol. nella legge indicata jubemus v. violator.* -

29 Oltre alle pene corporali stabilite contra

i rei ed i complici di carcere privato, i medesimi soggiacciono alla emenda dei danni verso la persona arrestata; e perde ancora il credito chi ha commesso tal delitto per conseguire il dovutogli pagamento - *cit. l. constitutio cod. de priv. carcer. inhiben.*, *arg. dalla l. si quis in tantam cod. unde vi*, *§ quia vero in authent. nulli judici*, *e test. can. cap. poenale* 14 *quæst.* 5.-

30 Nulle dippiù sono tutte le obbligazioni tanto principali che accessorie e solidali, emesse dalla persona per esimersi dal carcere privato, o d'altre persone per essa, cioè dai fidejussori ed espromissori - *arg. dalla l. nec volens*, *dalla l. nec liberis cod. de liber. caus.*, *dalla l. privatorum cod. de jurisd. omn. judic.*, *dalla l. liber homo la prima ff. ad leg. Aquil.* -

31 «*Note*» I[a] Sonovi però dei casi, ne' quali le leggi han permesso a chicchersia lo arresto delle persone senz' autorità del Giudice, cioè

1° Permesso è al marito lo arresto dell' adultero sorpreso nell' atto : 2° a chiunque lo arresto dei fabbricatori e dei circolatori dolosi di monete false : 3° dei grassatori, dei ladroni, ricattatori, plagiarj, rapinatori, disertori, banditi : 4° dei rapitori di donne : 5° degl' incendiarj, dei devastatori : 6° dei ladri fuggitivi ai clamori del popolo : 7° dei venefici, e degl' incantatori : 8° di qualunque reo sorpreso in flagrante - *l. capite quinto ff. ad leg. Jul. de adult.*, *l.* 1. *cod. de fals. monet.*, *l. capitalium ff. de*

poen. , l. capitalium § incendiarii , l. qui aedes in princ. ff. de incend. , l. qui ultimo ff. de poen. , l. raptores cod. de Episc. et cleric. , l. unica cod. de rapt. virg. , l. 3 ff. de re milit. , l. 1 cod. de desert. , l. 2 ff. arbor. furt. cæs. , l. si quis in servitute , l. interdum § qui fures ff. de furt. , l. final. cod. de malefic. et mathem. , gloss. nella leg. fin. cod. exhibit. reor. -

32 - IIª - In tai casi però niuno senza un giusto motivo può ritenere lo arrestato più di ore 20 , entro il qual tempo deesi consegnare lo arrestato medesimo , o almeno denunziarlo alle autorità locali - *l. capite quinto ff. ad leg. Jul. de adult* ; ed un maggior tempo rende colpevole il detentore - *gloss. e DD.* nella legge medesima -

33 - IIIª - Ma dove la cattura sia ingiusta , o in caso dalla legge non ammesso , un sol momento di detenzione , l' atto anzi stesso dello arresto costituisce delitto.

34 - IVª - Questo delitto non si contrae colla restrizione , che il *padre* fà o commette di un *figlio* a correzione di lui , o ad altri fini ragionevoli , e per quel tempo ch' esso creda espediente ; il *marito* colla restrizione della *moglie* ; il *padrone* con quella del *servo* ; il *fratello* o altro *parente* coll' arresto della *sorella* , o dell' altro *parente* ; l' Abbate coll' arresto del *Monaco* a se soggetto ec. *Test. e DD. nella l.* 3 §§ 1 e

2 ff. de liber. hom. exhiben. , nelle leggi 1 e 2 *ff. de patr. pot.* , nella *leg. ex facto § proinde si servus* , *gloss.* nella *l. prima . cod. de priv. carcer. inhib.* , nella *l. congruit § furiosi ff. de offic. præsid.* , nel *cap. placuit 24 quæst. 2.* , nel *cap. quemadmodum in fin.* , ed ivi la *gloss. extra . de jurejur.* , *Bartol.* nella *l.* 1 *eod. ubi quis decurion.*



TRATTATO V.



Delitti contra la sicurezza delle persone e delle proprietà.

1 Prevenire i delitti è l' arte di porre gli uomini nello stato della tranquillità: non sapremo però prevenire delitti se non conosciamo la probabilità dei motivi per occuparci d' impedirli, e fare argine alle loro sorgenti: ma la probabilità dei motivi non si può calcolare se non su gli oggetti, ch' eccitar sogliono il desiderio o l' odio dei malvagi; sulle *persone* cioè e sulle *sostanze* degli altri: dunque il mezzo di prevenire i delitti è quello « *di provvedere alla sicurezza delle persone e delle loro sostanze*: » di tener le une e le altre in salvo dalle ingiurie: ecco lo scopo di tutte le leggi; ecco il gran fine, che giustifica il rigore dei temperamenti e l' austerità de' supplizj « *justitia versatur*, » Cicerone disse, *in hominum societate tuenda* « *justitiæ munus est ne cui quis noceat, ut, si in corpore humano unumquodque membrum proximi membri vires, atque valetudinem ad se traduceret, debilitari, et interire totum corpus necesse est, sic si unusquisque nostrum rapiat*

ad se commoda aliorum, detrahatque quod cuique possit, emolumenti sui gratia, societas hominum, et communitas evertatur necesse est »- (de Offic. lib. 1 *n.* 14 20, *l.* 3 *n.* 22.)

2 Ogni uomo ha diritto a questa sicurezza: ella fu la prima delle condizioni, colle quali gli uomini si unirono in società, stabilita sulle basi della loro congiunzione e reciproca dipendenza: il voto quindi e le leggi dei Popoli sonosi uniformati nel sanzionare un divieto consentaneo ai dettami di altra legge, ch' è intima in tutti gli uomini « *ne cui liceat sui commodi caussa nocere alteri; huc enim spectant leges, hoc volunt incolumem esse civium conjunctionem; et si qui eam dirimunt, eos morte, exilio, vinculis, et damno coercent* - lo stesso *Tull. de Offic.* 3 *n.* 33. Sacro è questo divieto per esigere precauzioni e misure acciocchè non abbia violatori: figlio d' invariabile istinto ha potuto assai più che la imponenza delle armi sistemare nel genere umano i diritti, il buon ordine, la morale, il rispetto ai Sovrani ed alle leggi: questo divieto, il primo oracolo della giustizia ispirato dalla Divinità, sperimentar fece ai Legislatori filosofi che una saggia politica intesa ad insinuare la osservanza di esso valea piucchè la forza, piucchè lo strepito delle vittorie per conservare la soggezione dei popoli ai loro dominatori. Senofonte narra che Ciro per rendere ai vinti Assirj meno pesante il nuovo giogo « la vostra sorte, diceagli,

« sotto altro Rè non è punto cangiata ; ai vo-
« stri focolari , ai vostri campi , ai diritti sulle
« consorti e su i figli niuno giammai recherà la
« menoma ingiuria : io saprei punirlo ». I Britanni sotto il Romano impero ai tempi di Tacito (vit. agr. c. 13) soffrivano leve , tributi , ed altri gravami non pochi ; ma non le ingiurie , abborrite da quei prodi Romani, massima de' quali fu sempre - *melius amicos, quam servos quærere* - (Jugurt. Bell. cap. 109.)

3 Ora se le leggi tutte sociali civili e politiche vogliono che le persone e le proprietà sieno rispettate , se la regola d' impedire i delitti quas' innumerevoli , che percuotono le persone e le proprietà , tutta consiste nel provvedere alla sicurezza delle une e dell' altre, ne siegue che non può non esser delittuosa agli occhi di esse leggi qualunque azione, con cui *questa sicurezza* veng' ad essere turbata o compromessa.

4 Può esserlo in genere 1° con discorsi orali o scritti : 2° coi fatti : ed ecco in due classi divisi tutt' i delitti , ai quali si ravvolge il presente Trattato.



CLASSE PRIMA

»»»»»»»«««««««

Discorsi orali o scritti contra la sicurezza delle persone e delle proprietà.



1 a 3 Minaccia per causa ed in odio di lite civile.
4 ad 8 Rivelazione di segreti.
9 Usurpazione di titoli.
10 Mutazione di nome - simulazione.
11 Toglimento o delezione della insegna altrui o stemma o nome.
12 Parto supposto.
13 Spergiuro.
14 Calunnia - infamazione - diffamazione - libello.
15 a 16 Falsa relazione.
17 18 Falsa testimonianza.
19 20 Subornazione.
21 Occultamento di testimonj.
22 Falsità o alterazione di scritture e di suggelli.



Coi discorsi orali o scritti delinque

1 Minaccia per causa ed in odio di lite civile - I° « Chi per « causa ed in odio di giudiziale vertenza, sia « civile, sia criminale proferisce innanzi al giu- « dice contra la parte litigante, il procuratore, « l'avvocato, il cancelliere, notajo, o sostitu- « to, testimonj, o altra persona qualunque una

« minaccia non equivoca di recare alla stessa « persona minacciata pregiudizio nella vita o « nei beni ».

2 Tal minaccia è dichiarata ingiuria dai Giurisprudenti alla *l. Praetor edixit* § 8 *ff. de injur. et famos. libell.*; e come delittuosa vien punita dalla Bolla di Alessandro VI, la quale comincia *In eminenti*, conforme ancora lo è dalle nostre Bandimentali sanzioni.

3 L' accennata Bolla *Alessandrina* dichiara delittuosa e punibile la minaccia suddetta, sebbene sia stata fatta fuori del cospetto del Giudice.



4 Rivelazione di segreti - II° « Chi al ni« mico del Sovrano o della Nazione rivela un « segreto affidatogli dallo stesso Sovrano o dal« la Nazione » il quale rivelo costituisce delitto di *prodizione* classificata tra i misfatti di *lesa maestà* - *l. omne delictum* § *exploratores ff. de re milit.*, *l.* 1 *ff. ad leg. Jul. majest.* -

5 Il testimone, che confida il contenuto nel suo esame assunto dal Giudice o Cancelliere in Causa civile o criminale colla ingiunzione del precetto di non manifestarlo ad alcuno, è colpevole di infrazione di precetto, di delittuoso rivelo, e di spergiuro, qualora obbligato fosse con giuramento di tenere il segreto - *DD.*

alla l. ubi falsi cod. ad leg. Corn. de fals., al *cap. præsentium , de testib. in* 6°

6 Questo delitto è più grave in persona pubblica , per es. in un Cancelliere o Sostituto , che palesi il segreto affidatogli dal Giudice o dalle Parti in ragione di uffizio ; come lo è altresì nel Notajo , che comunichi un testamento, essendo questo chiuso, e prima che facciasi luogo alla pubblicazione del testamento medesimo - *arg. dalla l. poena legis* § 6 *ff. ad l. Corn. de fals. , dalla l. si quis aliquid* 38 § 9 *ff. de poen.*

7 E nel Sacerdote, che riveli le confessioni del suo penitente - *Test. can. nel cap. omnis utriusque extra. de poeniten. et remiss. , nel c. Sacerdos , nel c. Clericus* 46 *dist.* 2.

8 La rivelazione si fà con cenni ancora e con segni atti a manifestare quello , che deesi tenere occulto - *Abb. nel c. omnis utriusque not.* 9 *de poeniten. et remiss.*

••

9 Usurpazioni di titoli. III° « Chi si arroga impropriamente e dolosamente titoli fiscali, o ecclesiastici, o il nome del Sovrano, sulle cose sue , ovvero aliene - *l.* 1 *e* 2 *cod. ut nem. privatus titul. , l.* 3 *cod. de bon. vacan. , e test. canon. c. consuetudo* 16 *quæst.* 6 -, ove comminate sono censure contra la persona . la quale ardisca usurpare ed imporre ti-

toli ecclesiastici, che non le competono, sovra fondi urbani o rustici.



10 Mutazione di nome - simulazione. - IV° « Chi per ingannare assume un nome fittizio, o simula quello di un altro, o si ascrive falsi titoli, privilegj, cariche, dignità ec. » *argom. dalla l. unica cod. de mutat. nom., leg. unica cod. de his, qui potent. nom. tit. præd. affig., l. 1 cod. de navib. non excus., l. falsi nominis 13 ff. ad leg. Corn. de fals., l. eos, qui 27 § fin. ff. eod., argom. dalla l. Barbarius ff. de offic. prætor., e dal test. can. nel cap. perpendimus, de sent. excom.*

I Bandi generali nell' *art.* 21, ed i Bandi del Governo di Roma dichiarano reo, e puniscono ancor quello, che si cangia nome o cognome fraudolentemente e con giuramento per discolpare se medesimo, o per nuocere ad alcuno, o per esimer altri da una obbligazione civile o criminale.



11 Toglimento o delezione d' insegna o stemma o nome alieno - V° « Chi cancella o « toglie insegne, stemmi, o nomi altrui dagli og- « getti, in cui tal' insegne, stemmi, o nomi

« si trovino apposti o impressi, qualora dal « toglimento o delezione avvenir possa ingiuria « o danno ai rispettivi proprietarj » - *l. qui liberalitate* 2 § 2, *l. opus novum* 3 § 2, *l. nec Præsidis* 4, *argom. dalla l. pecuniam* 7 § 1 *ff. de operib. publ.*, *argom. dalle ll.* 1 *e* 2 *cod. ut nemo priv. tit.*, *ll.* 1 *e* 2 *cod. ut nemini lic. sin. jud. auct. sign. reb. imp. alien.*

••

12 Parto supposto - VI° « Chi dolosamen« te e colla possibilità del pregiudizio di al« tri dà a supporre suo un parto o figlio non « suo » - egli è tenuto della legge Cornelia *de falsis* - *DD. alla ll.* 1 *e* 10 *cod. ad leg. Corn. de fals.*, *alla l. qui falsam* 19 § 1 *ff. eod. arg. dalla l. super statu* 9 *cod. de quæst.*, *Basilic. dec.* 7 *n.* 53, *Sarno. in prax. crim. cap.* 46 *n.* 7 *et seq.*, *Calderò dec.* 61 *n.* 7. -

••

13 Spergiuro - VII° « Chi con giuramento as« serisce una cosa, che sappia o conosca esser « falsa »

« E chi non osserva o non adempie una « promessa data od obbligazione contratta con « giuramento ». Dello *Spergiuro* tengo proposito nel Trattato X.°

••

14 CALUNNIA - INFAMAZIONE - DIFFAMAZIONE - LIBELLO - VIII° « Quei, che « danno in giudizio false accuse di delitti ».

« Che infamano o diffamano le persone »

« Che fanno o ritengono o propalano *famosi libelli* »

Di questi delitti ho tenuto ragionamento nel *Tom. III. Classe II. pag.* 139 *e seguen.*



15 FALSA RELAZIONE - IX° « Il cursore, lo « esecutore, il custode, o altra persona di uf- « fizio, che danno un falso rapporto o denun- « zia » *arg. dalla l. qui nomine* 25 *ff. de leg. Corn. de fals.*

16 « *Nota* » Se tal rapporto o denunzia contenesse imputazione di delitto a persona qualunque, costituirebbe calunnia.



17 FALSA TESTIMONIANZA - X° « Il Testimo- « ne, che in giudizio civile o criminale depone « il falso » *l. qui falso* 16. *ff. de testib.*, *l. qui falsa* 13 *cod. eod.*, *test. can. c. testes* 3 *quæst.* 9, *ed ivi la gloss.*

18 Il testimone è ritenuto per falso, e come tale viene punito, ancorchè 1° non abbia giurato sulla falsa sua deposizione: 2° o abbia deposto il vero, fingendo però scienza certa di un fatto, che gli è ignoto: 3° o abbia dolosa-

mente taciuta la verità - *v. Test. can. nel cap. falsidicus de crim. falsi*, *Bartol. nel tratt. circ. matr. testam. n.* 3 *post. lib. cons. et quæst. f.* 88, *e nella l. si quis ff. ad leg. Corn. de fals.*, *Abb. nel cap. de. testib. n.* 9, *Ancharan, cons,* 34 *n,* 3, *Caball. cons.* 69 *n.* 2.

••

19 Subornazione - XI° « Chi coi donativi, « coll' autorità, colle minaccie, colle preghiere « ec. persuade ed induce alcuno allo spergiuro, « alla fals' accusa, alla falsa relazione, o te« stimonianza, o perizia »

Egli è tenuto dello stesso delitto di falso - *argom. de DD. dalla l. jubemus* 24 *cod. de probat.*, *dalla l. fin. cod. de fid. instrum.*, dalla *l. si falsos codicillos* 8 *cod. ad leg. Corn, de fals.*

20 Delittuosa è ancora la tentata subornazione, ed è punita come il delitto medesimo, sebbene il testimone siasi ricusato dal deporre il falso, ovvero avendolo egli promesso, in giudizio poi deponga la verità - *Bald. nella l. non ideo minus n.* 5 *in fin. v. sed aliquando cod.*, *de accus.*, *Afflict. lib.* 3. *constit. Regn. rubr,* 40 *const, qui falsitatem n.* 1, =

••

21 Occultamento di testimonj - XII° « Chi occulta un te-

« stimone richiesto dal Tribunale civile o cri-
« minale ; o lo induce alla fuga ; o gli fà ricu-
« sare di sottoporsi all' esame ».

Egli non incorre delitto di falso , come neppure lo incorre la persona medesima indotta alla fuga o ricusa ; ma il delitto di lesa giustizia , o d' insubordinazione agli ordini del Giudice - *l. ex quacumque* 2 § 1 *ff. si quis in jus voc. non ierit* - ; delitto di quei , che commettonsi contra l' amministrazione della giustizia. V. Tratt. VI.°

22 Falsita' o alterazione di scritture o di suggelli - XIII° « Chi supplanta un
« suggello *falso* o un *falso* scritto formato con
« carattere o naturale dello scrivente o contraf-
« fatto di altro individuo »

« Chi altera un suggello o uno scritto *vero*
« con aggiugnere quello , che non vi è , o con
« abradere quello , che vi è , e che aggiunto o
« abraso fà variare il tenore e la sostanza del
« *vero* contenuto in tale scritto o suggello »

Sono rei di *falso* , e soggiacciono all' azione della *l. Cornelia de falsis* - Testo civil. ff. e cod. nello intero Titolo ad *leg. Corn. de fals.* - test. can. *tit. de crim. falsi* . -

23 « *Nota* » Le leggi 25 , 32 , 33 *ff. ad leg. Corn. de falsis* trattano particolarmente di false lettere o editti supplantati a nome del Pretore.

PROVE

GENERICHE E SPECIFICHE.



Generiche.

1 Dei delitti accennati quei, che riduconsi a semplici espressioni orali, sono di *fatto transeunte.*

2 Quei, che consistono nello scritto, sono di *fatto permanente* - prova generica di essi, ossia corpo di delitto.

3 Cosa debbasi provare nel *toglimento dello stemma.*

4 Cosa nel *parto supposto.*

5 Cosa nella *falsa denunzia - testimonianza - scrittura suggello.*

6 Regola.

7 *Falsità* - sua etimologia - definizione - estremi.

8 Falsità *intrinseca* o *intellettuale - estrinseca* o *materiale.*

9 Come si abbia la prova generica della falsità intrinseca o intellettuale.

10 Come della estrinseca o materiale - ispezione e perizia dei calligrafi.

11 12 Confronto dei caratteri - dichiarazione giurata - identificazione.

13 14 Viziatura di aggiunta o di abrasione.

15 Estremi del falso scritturale.

16 17 Segnali del falso estrinseco o materiale.

18 a 24 *Note* - Regole ed atti per istabilire la prova della falsità nelle scritture private - negli stromenti, testamenti - nei rescritti Sovrani - nelle lettere Apostoliche - nelle scritture di Cancelleria, di Uffizj, di Segreterie, Amministrazioni, Archivj.

25 Come debbasi supplire nel caso che la falsa scrittura non più esistesse perchè lacerata o bruciata o smarrita o tenuta occulta.

26 Esami testimoniali.
27 Dolo o colpa nell' utente - scienza della falsità - presunzione.
28 Pregiudizio altrui avvenuto o possibile.



1 I delitti compresi in questa prima classe qualora riducansi a semplici espressioni orali, come la *minaccia per causa, ed in odio di lite, la rivelazione del segreto, la usurpazione del titolo, la simulazione di altro nome, la falsa relazione, la infamazione, la diffamazione, la subornazione del testimonio, la insinuata fuga, o ricusa di deporre*, debbono essere considerati di fatto *transeunte*, che non lascia di se traccia; perciò rispetto ad essi la prova generica viene a confondersi colla specifica.

2 Ma non così se l' azione criminosa consista nello scritto, come la *falsa relazione data negli atti*, la *falsa testimonianza*, la *falsa o alterata scrittura*; ovvero se in altra guisa rimanga il segnale o lo effetto di tale azione; come il *toglimento* o la *delezione* dello *stemma*, il *parto supposto* ec. i delitti in questi casi sono considerati di fatto *permanente*; dunque havvi duopo di legale conoscimento o ispezione, che porti a stabilire la *prova generica*, ossia il *corpo di delitto*.

3 Il *toglimento dello stemma*, o insegna

forma nel Giudice una idea *relativa*, com' è detta dai Logici, all' oggetto, che manca: dunque non si può supporre toglimento o mancanza dello stemma, se non è provato che quello stemma esistea precedentemente in tal luogo.

4 Il *parto* o *figlio supposto* non si può dichiarare che non sia di chi lo asserisce suo se non viene coartato che sia di un altro.

5 Non si può dir falsa una *denunzia* data negli atti, una *testimonianza* emessa, una *scrittura* prodotta, o un *suggello* adoperato, se manifestamente non risulta, e non è dichiarata la insussistenza del relato o fatto deposto; se non si ha legale notizia del *vero* scritto originale o del *vero* suggello, per doversi stabilire che quello scritto esibito, quel suggello sieno supplantati o contraffatti o alterati.

6 Regola è dunque in questi delitti « che « non si possa conchiudere il *negativo*, ossia « la *non verità* del contenuto nella denunzia, « nella testimonianza, nel falso o alterato scrit- « to, come non consti del *positivo*, del *fat-* « *to* cioè o *scritto vero* ».

7 Imperocchè *falsità* - *falsum* - nel greco - ψαδον - *quod fallit* - viene definita « dolosa immutazione della verità » *verità* dunque, ed *immutazione* sono le due idee o termini elementari constituenti questa nozione, che abbiamo del *falso*; la *seconda* delle qual'idee non può sussistere se non supposta la *prima*.

8 La falsità o è *intrinseca* ed *intellettuale* ; o *estrinseca* e *materiale* : la prima non è che il *mendacio* contenuto nel senso della *denunzia* , della *testimonianza* , della *scrittura supplantata* , sebben' ell' abbia un' apparente forma di legittimità nell' atto stesso giudiziale , con cui è stat' assunta la tal denunzia o testimonianza ; o l' abbia nel carattere naturale, onde scritta apparisce la tal carta senza il menomo artifizio , senz' alcuna viziatura : la seconda si presenta sulla esteriore forma o tenore della scrittura medesima.

9 La falsità intrinseca o intellettuale non richiede pel corpo di delitto , ossia pella prova generica, se non il suo correlativo atto; cioè la *denunzia data* , la *testimonianza emessa* , lo *scritto esibito* ; nè il Giudice deesi occupare di altro che di far identificare o riconoscere dal falso denunziatore o testimone o esibitore quell' atto : uopo egli non ha di confronti e di perizie , giusta il sentimento dei Prammatici , se non nel caso di un supplantato scritto , che lo inquisito nieghi esser suo : io però contra il sentimento dei Prammatici suggerirei confronti e perizie ancor quando lo accusato abbia ammesso e riconosciuto per suo lo scritto supplantato ; giacchè la confessione del reo dev' esser verificata in tutte le sue parti , specialmente in quella , che riguarda la prova generica del delitto.

10 La falsità estrinseca o materiale, che consiste nel contraffacimento, nell' adulterazione di uno scritto, nella viziatura fatta mediante aggiunta o abrasione su di una scrittura qualunque, pubblica o privata, esige 1° la ispezione dei periti calligrafi : 2° il giudizio dai medesimi espresso che il carattere (ispezionato da loro) sia formato artifiziosamente, e colla volontà di contraffare o imitare un altro carattere ec.

11 Per tal giudizio si richiede il confronto dello scritto, sul quale procedesi, col carattere certo del querelante; questi perciò presenta al Tribunale una qualche scrittura, come biglietto, supplica, requisitoria ec. vergata di suo pugno : il Cancelliere la riceve per atto di comparsa (firmata dal comparente) in cui lo stesso comparente dichiari con giuramento » *esser suo quel foglio, essere scritto di suo carattere, e riconoscerlo come tale* »

12 Che se il Cancelliere avesse trascurato di assumere questa dichiarazione giurata dal querelante, ovvero per date combinazioni alcun foglio o fogli di lui esistessero in Tribunale, il querelante medesimo dee subire un esame diretto a fargli riconoscere con giuramento il suo carattere in quel foglio o fogli contenuto.

13 Se si trattasse di una viziatura o aggiunta commessa in corpo del vero scritto i periti calligrafi posson fare il confronto delle parole componenti quell' aggiunta o viziatura, ch' essi

veggono, col resto non alterato dello scritto medesimo, per rilevare la diversità, che vi passa, dei caratteri.

14 L' abrasione poi o cancellatura può essere dal Giudice e dai calligrafi a colpo di occhio rimarcata.

15 Questi atti di comparsa o di esame del querelante, di confronti e perizie stabiliscono la prova generica del falso scritturale, in cui concorrer debbono cumulativamente tre estremi. 1° la immutazione della verità: 2° il pregiudizio altrui avvenuto o possibile: 3° il dolo, ossia proposito d' irrogare ad altri tal pregiudizio o di ritrarre un utile dalla falsità - *Carpzov. pract. crim. part.* 8. *quæst.* 93, *n.* 5, *Farinac. quæst.* 150 *n.* 173, 291, *Conciol.* - *parola* - *falsum* - *resol.* 2 *in princ.*, *Bassan. lib.* 3 *cap.* 8 *n.* 80, *et seq.* -

16 I segnali della *immutazione*, ossia *falsità* estrinseca o materiale, ordinariamente sono la *rasura* con dolo ed a fine di nuocere fatta in uno scritto, *lo interlineamento*, la *cancellatura*, il *disformamento* delle parole, la *diversità* dello inchiostro, la *inugualianza* della mano negli asteggiamenti e nelle tratte, l' *autenticità* recente in un' antica scrittura, la *legatura* diversa in un medesimo protocollo, la *viziatura*, o la *incongruenza* della cartolazione di esso col numero dei fogli, che lo compongono, l' *apposizione* del suggello senza re-

golare percussione. la *difformità*, che si ravvisa dei segni tra il vero e falso suggello, le *apostille* in margine, le *aggiunte* in corpo dello scritto, la *incoerenza* tra le parole aggiunte, o le trasformat'espressioni e le altre parole o espressioni, che le avvicinano, del vero scritto, la *disugualianza* dello stile, del materiale tessuto, dello spazio più angusto o più grande, che le linee aggiunte occupano differentemente dalle altre ec. v. *Mattheü de re crim. controv.* 37 *per tot.*, *Farinac. quæst.* 150, *Bassan. theorico - prax. crim. lib.* 3 *cap.* 8 *n.* 83, *et seq.*

17 Tutti questi sono i vizj apparenti o visibili della scrittura falsa o alterata, la prova de' quali avuta colla perizia dei *calligrafi* costituisce il *primo estremo* o *requisito* della *falsità scritturale.* Pella ricognizione del falso *suggello* debbono essere adoperati periti incisori, i quali confrontino il falso suggello col vero, rimarchino e dichiarino la diversità, che vi si trova nella forma, nei rilievi, nelle linee.

18 « *Note* » 1ª Significai *nel n.* 11 esservi « necessità che il querelante presenti al Tribu- « nale una qualche scrittura, un biglietto, sup- « plica, requisitoria vergata di suo pugno, e « dichiari esser *suo* quel foglio; essere scritto « di *suo* carattere; e riconoscerlo *come tale* » questo avrebbe luogo nel caso di una scrittura *interamente supplantata*: ma quando si tratti di una viziatura o aggiunta in corpo del vero scrit-

to, siccome i calligrafi posson fare il confronto dalle parole componenti quell' aggiunta o viziatura, ch' essi veggono, col resto non alterato dello scritto medesimo, com' è accennato nel *num.* 13, così in questo caso esistendo già in potere della curia inquirente e sotto gli occhi dei calligrafi il vero carattere non evvi duopo che il querelante produca altra scrittura.

19 II[a] Sia però scritto supplantato, sia scritto aggiunto, sia viziato con cassi, con alterazioni, con disformamenti, è sempre necessario 1° che il foglio falso o contenente viziatura venga prodotto negli atti come corpo di delitto: 2° che il querelante o altra persona interressata per gravarsi di tal falsità o viziatura dichiari con giuramento non esser suo, nè scritto da esso, nè fatto scrivere quel foglio, quella firma quell' aggiunta o alterazione, esser bensì di alieno carattere fatto senza volontà sua e con possibile pregiudizio suo o di altri (pregiudizio, ch' egli specificherà da se stesso, ovvero ad interrogazione del Giudice, dell' Attuario ec.)

20 III[a] Qualora la falsità o falsificazione fosse di *stromento*, di *testamento*, o di altra scrittura *riconosciuta per mano di notajo*, questo medesimo, se vivente, farà la dichiarazione testè accennata (n. 19) e se il notajo fosse morto, il Giudice dovrà chiamare a se i protocolli di esso notajo; svolgerli ed ispezio-

narli col mezzo dell' archivista o di altri notaj informati dei rogiti e del carattere del defunto; ricercare la matrice, ossia originale di quello stromento, testamento ec.; non trovandosi l' originale, il Cancelliere ne assume giurata relazione dagli stessi notaj o archivista; e questo atto costituirà prova che lo stromento, testamento ec. sia supplantato: trovandosi l' originale, servirà ai calligrafi pel confronto del falso col vero scritto.

21 IV^{a} Quando la falsità, o falsificazione fosse di un *Rescritto Sovrano*, i Ministri addetti alla Segreteria del Sovrano medesimo (se gl' inquirenti, ovvero il superiore del Tribunale non volessero avvanzarsi ad interpellare lo stesso Monarca) potranno dire se il carattere di quello scritto sia o non sia di lui.

22 V^{a} E quando la falsità o falsificazione fosse di *Lettere Apostoliche*, gli scrittori della Dateria, della Segreteria dei Brevi ec. donde simili lettere sogliono essere spedite, debbono dire in giurato esame che quelle lettere non sono state scritte d' alcuno di loro; che sono false; che si trovano viziate con alterazioni, con aggiunte, con cassi, con impronte adulterine; debbono poi allegar le ragioni, per cui così le credano.

23 VI^{a} Si pratichi lo stesso quando la falsità o falsificazione cada sovra *scritture di Cancellerie, di Uffizj, Segreterie, Amministrazioni, Archivj ec.*, sovra estratti, registri, proces-

si, certificati; imperocchè i Cancellieri, o Attuarj, gli Archivisti o altre persone addette al tale Uffizio, a quell' Amministrazione ec. diranno se lo scritto sia vero o falso, se contenga o no alterazione.

24 VII^a Questi atti debbono essere per necessità, e con esattezza eseguiti, acciocchè consti del corpo di delitto, il quale nei delitti di falsità o falsificazione di scritture richiede la produzione delle scritture medesime, e la leggittima ricognizione di esse; la mancanza delle quali produzione e ricognizione farebbe crollare lo intero processo *Raynald. cap. II.* § 3 *n.* 9, *Bonfin. in Bannim. general. cap.* 31 *n.* 12 *et* 13.

25 VIII^a Se la scrittura non esistesse perchè lacerata, o bruciata, o smarrita, o tenuta occulta dal reo, il *Bassano* nella sua *Theorico-prax. crim. lib.* 3 *cap.* 7 *n.* 137, ed altri da esso indicati hanno suggerito potersi supplire colle deposizioni di due testimonj, sieno *necessarj*, sieno *estranei*, i quali dicano aver veduto di tale scrittura il tenore; questa prova suppletiva però non sò quanto varrebbe in un delitto, che richiede ispezioni oculari, confronti, e ricognizioni, se non che per dar luogo ad applicazioni di pene straordinarie, quando peraltro i deponenti fossero persone probe, ed il loro detto avesse amminicoli tendenti a confermare la esistenza o l' uso di quello scritto.

26 IX.ª I testimonj adoperati nello stromento, nell' apoca, o in altra scrittura, come presenti al contratto od alla confezione della medesima (testimonj, che appellansi necessarj) debbono essere chiamati a riconoscerla: eglino diranno o che furono, o che non furon presenti a quel contratto, a quella scrittura; se diranno che nol furono, ecco una prova della falsità, ossia supplantazione di tale scritto: se furon presenti, diranno che quell' aggiunta o altra viziatura non esistea quando la scrittura fu fatta in loro presenza e fu da essi firmata; diranno che il testatore, i contraenti, il notajo non motivarono affatto quella volontà, quella condizione ec., ch' è l' oggetto o significato della tale aggiunta o espressione viziata.

27 Circa il *secondo estremo*, cioè il *dolo*, deesi avvertire che alla induzione di questo nell' *utente* la sola scienza basti della falsità - *Farinac. quæst.* 150 *n.* 2 -. La scienza poi è presunta nell' utente quanto lo è ch' egli pella efficacia dell' uso abbia avuto pieno conoscimento della cosa, ed abbia trovata falsa la scrittura prodotta, falsi i testimonj, che ha nominati e presentati - *Test. can. nel cap. ad falsariorum* 7 *de crim. fals.* - : ad ogni caso lo utente non potrà essere scusato da una negligenza affettata, crassa, e supina, che gli forma colpa lata, e lo assoggetta a pena, almeno straordinaria - *cit. cap. ad falsariorum* - ; particolarmente se si trattas-

se di fatto proprio, stante il quale milita sempre la presunzione della scienza e del dolo contra colui, ch' esibisce o produce un falso scritto - *Vermigliol. cons.* 197 *n.* 4- .

Urgentissima poi è la presunzione contra la persona, a comodo di cui o lucro la falsità si conosca diretta - *Farinac. quæst.* 153 *n.* 209- .

28 Circa il *terzo estremo*, cioè il *pregiudizio altrui avvenuto* o *possibile*, il Giudice non dee che indagare se la falsità o falsificazione dello scritto prodotto o esibito abbia o non abbia nociuto, fosse o non fosse atto a nuocere - *Genua de script. privat. lib* 1 *quæst.* 4 *n.* 5 *p.* 2-.

Specifiche.

29 Fine o scopo della falsità - impulso al delitto nell' autore di essa, nell' utente, nel ritentore del falso scritto.

30 Ricognizione di carattere per *comparazione*.

31 a 35 V' ha duopo che il Giudice abbia il carattere certo dell' inquisito, e la identificazione di esso carattere. Mezzi è regole per averlo.

36 37 Ispezione, confronto, perizia dei calligrafi.

38 a 41 Opinioni dei prammatici sulla ricognizione di carattere per comparazioue - riflessione in ordine ai criminali giudizj.

42 Se il solo confronto dei caratteri basti.

43 44 Esami testimoniali.

45 Confessione giudiziale o stragiudiziale dell' autore della falsità, o del socio di esso, del complice, dell' utente

46 Esistenza del falso scritto - l' uso fattone.
47 Come si possa provare la esistenza.
48 a 55 Come si possa provare l'uso - avvertenze - regole.



29 Stabilita colle dichiarazioni, coi confronti, colle perizie la falsità o viziatura dello scritto, si viene al discoprimento dell' autore.

Quella falsità, la tale viziatura, qualora una induzione di casualità non la coonesti, o un errore per inavvertenza, ebbe ed ha il suo fine; fine di utile per lo autore, chiunque egli sia; fine di danno per altri. Ora come lo interesse attivo di *questo* fine utile o dannoso, così la persona, in cui il Giudice ravvisa *questo* interesse, sono manifestati ordinariamente dal *tenore* dello scritto; dall' *oggetto*, a cui la falsità stessa ravvolgesi; dalla *voce* del querelante, o della persona, che da essa falsità è o può essere danneggiata; dall' *uso* fatto della scrittura; dalla *ritenzione* della medesima; dal suo *passaggio* ad altre mani: ed ecco nello interessato, nell' utente, nel ritentore il designato, almen possibile, reo della falsità, contra il quale il proposito, lo impulso al delitto, l' uso, la ritenzione somministrano della reità i primi argomenti.

30 La *ricognizione* poi di *carattere*, onde formato è lo scritto criminoso, conduce più efficacemente a conoscere la persona del reo. Que-

sta ricognizione si fà dai *calligrafi* , ossieno periti scrittori , per *comparazione* , ch' è il confronto dello scritto medesimo col carattere certo della persona accusata o sospetta , il quale carattere dee risultare da una scrittura , che consti aver lo inquisito fatta di suo pugno - *Arg. dalla l. comparationes cod. de fid. instrum.*

31 La curia inquirente può acquistare tale scrittura , se non in altra guisa , che il querelante fosse al caso di suggerire, colla perquisizione in casa dell' inquisito : havvi però duopo che il carattere contenuto in essa scrittura sia identificato , cioè che lo stesso inquisito riconosca , e dichiari « esser sua quella scrittura ; es« ser fatta di suo pugno ; suo essere il carat« re ivi espresso ».

32 Quando riuscito non fosse di avere alcuna scrittura di carattere certo dell' inquisito , egli dovrà essere interrogato se sappia o non sappia scrivere ; qualora il negasse , non negherà di avere amici , di avere vicini , corrispondenti di negozio ec. ; se due o tre di queste o altre persone informate deporranno in esame che lo accusato sa scrivere , e ch' eglino stessi l' han veduto scrivere in qualche circostanza , benchè non fossero al caso di riconoscere il carattere di lui nello scritto criminoso (che il Giudice rende loro ostensibile tra consimili quando eglino avesser detto che hanno pratica di quel carattere , o che sarebbero al caso di riconoscerlo , affinchè di-

chiarino ravvisarlo identifico, se fosse possibile, o almeno somigliante a tale scritto) la sola prova dal Giudice acquistata « che lo accusato sa scrivere » coarta di questo il mendacio, sebbene lo scritto non fosse stato dai testimonj riconosciuto; e costituisce indizio non lieve a carico dello stesso accusato.

33 Se poi egli ammetterà di sapere scrivere, il Giudice gli faccia scriver delle parole, ch' esso Giudice gli detterà di quelle ancora, le quali sono espresse nel falso scritto, innestandole però confusamente, e facendole scriver più volte, ma in dicitura combinata per un significato diverso, acciocchè lo inquisito non apprenda il fine di questa operazione, e non alteri il suo carattere.

34 Avuto tale scritto in fine del costituto, il Giudice lo faccia firmare e dichiarare dallo stesso inquisito così « io N. N. ho deposto come sopra, e scritte rispettivamente di mio proprio pugno le antecedenti parole »: la qual cautela dev' essere praticata eziandio sulla scrittura, che il Tribunale avesse acquistata dell' accusato, come accennai nel *n.* 31, facendola firmare e riconoscere dall' accusato medesimo in questa guisa, cioè « Io N.N. dichiaro esser mio il pre-« sente foglio, o firma in esso contenuta, ed « essere scritto di mio proprio pugno ».

35 Nell' uno e nell' altro caso due testimonj, che sappiano scrivere, sieno presenti all'

accennata firma e dichiarazione dell' inquisito ; anzi firmino eglino stessi quel foglio o scritto, esprimendo essere stati presenti alla firma e dichiarazione di N. N. ... Non ho veduto in parecchi processi di falsità scritturale, nè veggo praticata questa cautela di presenza e di firme testimoniali : eppure necessaria la credo per due ragioni ; la *prima*, perchè dovendo essere certo il vero carattere, col quale si fà il confronto del falso scritto, e dovendo tal carattere certo servire di documento e di appoggio ad un atto, qual' è la legale perizia, che stabilisce il principal fondamento ad un' accusa di falsità scritturale, la formalità della presenza e delle firme testimoniali costituisce autenticità pella certezza, che si desidera del carattere. L' *altra* ragione si è che quando l' accusato negasse esser suo il carattere contenuto nel foglio o scritto, i testimonj trovati presenti alla firma e dichiarazione suddetta coarteranno in esame *ch'* egli fece di suo pugno tal firma e ricognizione in loro presenza; *che* dessi ancora sottoscrissero il medesimo foglio; riconosceranno poi quella firma e le proprie.

36 In tal guisa renduto certo il carattere vero dell' accusato, il Giudice se lo vedrà conforme al carattere, ond' espresso è il falso scritto, fà confrontare l' un coll' altro carattere dai due calligrafi in circostanza delle ispezioni accennate *nei n.* 10, 11: i calligrafi osserveranno

l' analogia di quei caratteri, e la dichiareranno: l' espressioni, le lettere, le aste, e le cifre, i tratti di penna nelle curve e nei chiaroscuri ec. daranno a conoscere la somiglianza di essi caratteri, donde si viene ad inferire la identità della mano ad onta degli artifizj adoperati dallo scrivente acciocchè apparisca una diversità.

37 Prima però di tal confronto, e dopo che il Giudice avrà acquistato il carattere certo dello inquisito con avere a sua dettatura fatto scrivere l' inquisito medesimo, come nel *num.* 33 (quando di lui non abbia alcuna scrittura) esibir deesi il falso scritto allo stesso inquisito, ed interrogar questo « se conosca o nò quel carattere »: qualora egli fosse disposto a confessare, dirà « che il conosce; ch' è suo carattere; che quello scritto è stato fatto da esso »: se disposto a negare dirà che « nol conosce »: ed allora procedesi alla deputazione dei periti calligrafi, ed all' accennato confronto, il quale viene dagli stessi calligrafi eseguito o colla ispezione di una qualche parte della falsa *scrittura*, detta dai Forensi ispezione *per partes*, dett' ancora *per cancellos, et fenestras - Rot. decis.* 192 *n.* 2 *p.* 3 *recen.* - ; sebbene tal' esperimento sia nei soli giudizj criminali ammesso, e non nei giudizj civili - *Bonfin. in bannim. gen. cap.* 13 *n.* 13 - ; o colla ispezione della intera scrittura, osservate in ogni modo le regole, (note ai periti scrittori) conducenti a conoscere e sta-

bilire contra l' accusato che suo è il carattere espresso in quello scritto.

38 Parecchi scrittori, tra i quali *Farinac. cons.* 70 *n.* 17 ed altri da esso indicati, sono di avviso che non si possa venire alla ricognizione della falsità scritturale *per comparationem* se non in difetto di prove; ed hanno suggerita la regola che il querelante dichiarar debba con giuramento non aver esso altri mezzi fuori quello del confronto per provare la falsità o alterazione dello scritto: hanno anzi stabilito in massima che il confronto fatto senza questa formalità di preventiva dichiarazione sia nullo - *ad comparationem literarum numquam potest deveniri, nisi in defectum probationum, et isto casu pro forma requiritur juramentum partis, quod nonnisi per literarum comparationem suam intentionem probare potest; quæ juramenti forma cum in casu nostro non fuerit adhibita, comparatio est ipso jure nulla* - così lo stesso *Farinac. nel luogo cit.*, ov' egli allega *Bartolo*, *Vulpellio*, *Trevisano ec.*

39 I Prammatici più recenti hanno detto lo stesso - *Martini prax. crim cap.* 35, *Bassani theorico - prax. crim. lib.* 3 *c.* 8 *n.* 142; *e la S. Ruota Romana nelle recenziori decis.* 199 *p.* 5 *tom.* 1 *n.* 19 *et seq.* non ha stabilito diversamente - ivi - *Procurator juravit de calumnia: quando agitur in specie de recognitione per comparationem actor juravit se non*

habere alium modum recognoscendi instrumentum ; quæ duo juramento ex parte petentis comparationem tamquam de necessitate, et forma requiruntur ut in authent. de instrument. cautel. et fid. § si vero moriantur ; gloss. in l. comparationes - verb. - ab his et jurant autem - ; et ratio est , quia ista est subsidiaria probatio ; donec enim sunt aliæ probationes , non recurritur ad comparationem -.

40 Ma i mentovati Prammatici avrebber dovuto avvertire che tai formalità , cioè il giuramento *de calumnia* , al quale tenuto è lo attore , ed il giuramento di non avere altri mezzi che il confronto pella verificazione di una scrittura , il contenuto di cui egli dimanda che veng' adempito , richieggonsi nei giudizj civili , come insegna la medesima autentica *novimus de fid. instr. caut. et fid.* da essi Prammatici allegata , e come raccolgo ancora dalla citata *Rotale decisione.*

41 In criminale giudizio però , giudizio diretto non a verificare la realtà di una scrittura , acciocchè questa abbia forza ed effetto , bensì a provare ed a punire la falsità di essa scrittura , il Giudice procede o di uffizio , o ad istanza della parte , o per istruzione sua , o per necessità di atto , alla deputazione dei periti , onde sieno fatte le opportune ispezioni , confronti , e perizie , che danno legale cognizione del delitto di falso - *potest judex (Bonfin. in bann. gen. cap.*

3 *append.* 2 *n.* 15) *ex officio , vel ad instantiam partis audire peritos in arte , quippe qui medio comparationis bene distinguunt scripturas veras ab imitatis - test. can. cap. inter. dilectos* § *sed. contra de fid. instrum. ; Decian. cons.* 100 *n.* 20 *lib.* 2 , *Card. de Luca de judic. disc.* 29 *n.* 40 , *et in individuo servavit Rota d.* 336 *in princ. p.* 13 *recen.* - .

42 Peraltro al Giudice avveduto il solo confronto non basta : egli sa riflettere che tal' esperimento è assai pericoloso e fallace - *annotazioni* alla *decisione* 8 *n.* 34 , alla *dec.* 22 *n.* 32 *e* 33 *avanti Ansaldo*; che caratteri non pochi somigliano e sembrano identifici; che l' arte giugne ad imitarli perfettamente coll' attività della mano ; col benefizio delle così dette lucidazioni ec.

43 Quindi egli si occupa di aver testimonj, ai quali sia noto il carattere dell' accusato; esibisce loro lo scritto criminoso : s' essi diranno che il carattere espresso in quel foglio , in quell' aggiunta, in quella firma *sia dell' accusato* , allegando la pratica , che hanno di tal carattere, per aver più volte veduto lo stesso accusato scrivere , osservato lo scritto, da questa ricognizione testimoniale aggiunta all' altra dei calligrafi emergerà prova non debole che lo inquisito sia del falso scritto l' autore.

44 Se poi testimonj deponessero che trovaronsi presenti quando lo inquisito vergò di pu-

gno suo quel foglio (a loro esibito tra consimili) formò quell' aggiunta , cancellò quelle parole ec. , tai deposizioni unite alla perizia dei calligrafi formerebbero contro di lui una pienissima legal prova.

45 Aver questi testimonj oculari è cosa non facile. Alla mancanza di essi talvolta supplisce la confessione del *socio criminis*, del complice, dell' utente, qualora eglino con incolpare altri non discolpino loro stessi. *Tom.* 1. *p.* 1. *sez.* 1 *n.* 17. Supplisce innoltre la confessione stragiudiziale dell' accusato, socio , complice, utente, quante volte tal confessione abbia i suoi requisiti accennati *nel cit. Tom.* 1 *p.* 2 *sez.* 1 *n.* 70.

46 La esistenza della falsa scrittura presso la persona accusata o sospetta , e moltoppiù l' uso fattone , unito alla scienza della falsità di essa scrittura , fà presumere nel possedito-re , o ritentore , nell' utente, il reo di quella falsità : urgente sarebbe tal presunzione se tra lo scritto certo del ritentore od utente, ed il falso , su cui si procede , i calligrafi avessero riconosciuta una somiglianza o analogia di caratteri : se poi dichiarata avessero la identità, dalla ritenzione o dall' uso e da questa identità dei caratteri risulterebbe una ben solida prova.

47 La esistenza o ritenzione è provata coll' atto della perquisizione personale o domiciliare , essendo stata rinvenuta quella scrittura

in casa dell' inquisito, o presso di lui; ovvero provata con deposizioni di testimonj, i quali dicano averla veduta in mano dello stesso inquisito, o in casa ec.

48 la verificazione dell' uso puossi avere

1° Coll' atto di produzione o esibita del falso scritto fatta nei Tribunali dallo stesso utente, sia come attore per ottenere la esecuzione del contenuto in tale scritto, sia come reo convenuto, od oppositore per fare argine ad un azione d' altro individuo promossa: questo dicesi uso *giudiziale* o *legale*; ed incombe alla Curia, che procede, *richiedere* (previa comparsa ed istanza fiscale con adesivo decreto del Giudice) al Capo del Tribunale, presso cui la divisata produzione o esibizione è seguita, e farsi trasmettere il correlativo atto originale, se lo stesso atto si può separare dagli altri, firmato però dal Cancelliere della Curia *A* trasmittente, il quale certifica di suo pugno « esser quello, « che viene trasmesso alla Curia *B* requirente, l' « atto originale di produzione o esibita del do« cumento *C* (di cui egli esprime succintamen« te il contenuto) fatto da N.... N.... il dì « del mese.... ed anno....» Ma quando il tale atto non potess' essere separato dagli altri, il Cancelliere ne trasmette l' autentico estratto, nel quale significar dee la ragione, per cui l' atto originale non viene trasmesso.

49 Avvertasi che le medesime cautele di fir-

ma e di certificato del Cancelliere della Curia trasmittente vanno praticate sul documento prodotto, acciocchè dubbio non resti circa la *identità*; il qual documento dev' essere sciolto dalla filza, ed inviato all' altra Curia col giudiziale atto di produzione o in originale, o in autentico estratto come sopra.

50 Qualora il documento non contenesse uno spazio bastevole alla estensione del certificato, lo avrà per dar luogo almeno alla sola firma, o ad un qualche segno, che lo stesso Cancelliere apporrà in qualsiasi parte del documento medesimo; ed annetterà questo al rispettivo certificato espresso in altro foglio, ove individuando il documento, a cui tal foglio è di accompagno, richiamerà quella firma o segno appostovi, ed il sito, nel quale la stessa firma o segno rimane, cioè in fronte, in calce, a tergo, nel margine, tra le righe ec.

51 Avvertasi ancora esser buona regola, quando non si voglia fare uso del suggellamento, che la trasmissione della falsa scrittura si eseguisca per consegna, che la Curia trasmittente ne faccia col mezzo del suo Cancelliere in persona ed immediatamente al Cancelliere della requirente; ovvero questi si rechi a riceverla personalmente da quello: nell' uno e nell' altro caso la consegna deve apparire da legale atto o comparsa firmata d'ambidue i Cancellieri; firme, colle quali a maggior esattezza suggerirei che fosse an-

cora contrassegnata la stessa scrittura, su cui cade accusa o sospetto di falso.

52 2° Si può avere la verificazione dell'uso medianti deposizioni dei Funzionarj addetti all' uffizio, all' amministrazione, alla segreteria, al banco ec., o di altre persone, alle quali il falso scritto fu presentato colla volontà esternata di conseguirne lo effetto. Tai persone nomineranno, conoscendolo, colui, ch' esibì lo scritto; o se nol conoscono, diranno i connotati; e lo accusato o indiziato sarà loro esposto a riconoscimento tra consimili.

53 3° Si può dippiù avere colle deposizioni di altr' individui (nominati o dall' accusatore o dall' accusato o dai testimonj già esaminati) a cui quella scrittura fe' passaggio; ancorchè inconsapevoli fosser eglino del delitto; e cogli esami delle persone, che presero ingerenza sia per lo accusatore, sia per lo accusato, o per altri, interressati alla esecuzione, o inesecuzione di essa scrittura.

54 La quale scrittura poi dovrà esser fatta riconoscere tra consimili dai deponenti di mano in mano che questi diranno averla tenuta o veduta, esibita o consegnata ad altri: ricognizione, a cui premetter dessi per parte dei deponenti medesimi la indicazione dei connotati e del contenuto di quella scrittura.

55 La scienza poi nell' utente viene indicata dalle circostanze: la circospezione in agire,

lo inculcato silenzio, il differito uso della scrittura sino ad un tempo, in cui per assenza, per infermità, per morte della persona o persone, le quali avrebber potuto essere di ostacolo al designato effetto, o far conoscere la falsità, ovvero per altre combinazioni lo stesso utente si credette in sicuro dai pericoli di discoprimenti e di sorprese, costituiscono indizj della scienza: queste circostanze dippiù valgono a designar nell' utente l' autore della falsità, quando egli non adduca e provi che la scrittura, di cui fece uso, gli sia d' altro individuo provvenuta; e neppure in tal caso andrebb' esente dalla pena del falso, data che fosse in lui del delitto la scienza.

56 La fuga e latitazione, il ripiego, il mendacio, l' esser solito a delinquere *in eodem genere ec.* suggeriscono indizj altrettanti di reità.

~~~~
~~~~

P E N E.



1 a 4 Minaccia per causa, ed in odio di lite - punita dal Gius comune, dal bandimentale, dalla Bolla di ALESSANDRO VI.

5 6 Manifestazione dello esame fatta da un testimone contra il ricevuto divieto - fatta d' altri con abuso di uffizio - punita dal Gius comune.

7 Usurpazione di titoli fiscali - simulazione di nome o diritto sovrano - punite dal Gius comune.

8 Usurpazione di Ecclesiastici titoli - punita dal Gius canonico.

9 ad 11 Cambiamento di nome o cognome per ingannare - punito dal Gius comune, e dal bandimentale.

12 Toglimento o delezione d'insegna, stemma, o nome alieno - puniti dal Gius comune.

13 Parto supposto - punito dal Gius comune.

14 Falsa denunzia o relazione dolosamente data dal cursore, esecutore, custode, o altro ufiziale - punita dal Gius comune.

15 a 17 Falsa testimonianza - punita dal Gius comune, e dal bandimentale.

18 Falsi attestati - puniti dai bandi di Roma.

19 a 22 Subornazione del testimone seguita o tentata - punita dal Gius comune, e dal bandimentale.

23 24 Occultamento del testimone - ricusa di questo dal deporre - occultamento di libri o scritture, colle quali si potrebbe conoscere la verità - puniti dal Gius comune, e dai Bandi di Roma.

25 a 29 Falsità o alterazioni di scritture pubbliche, o private - di libri - lettere - atti - di suggelli - di rescritti del Sovrano, o del Ministro, che il rappresenta - punite dal Gius comune, e dal bandimentale.

30 a 33 Pene canoniche contra il Cherico reo di falsa testimonianza, o di falso scritto - contra i supplantatori o

falsificatori di lettere Apostoliche - contra i complici, e fautori di essi - contra i ritentori di tai lettere.
34 Quali sieno lettere Apostoliche.
35 Disposizione della Bolla *Coenæ*.
36 Norme pell' uso come pella moderazione del rigore nell' applicazione delle pene ai falsarj.



1 La minaccia fatta per causa ed in odio di lite giudiziale al giudice, al cancelliere, ai testimonj, alla parte litigante, è punita dal *Gius comune* come la ingiuria verbale scagliata innanzi al giudice, con pena pecuniaria, o corporale afflittiva ad arbitrio - § 10 *instit. lib.* 4 *tit.* 4 *de injur.*, *l. ult. ff. de injur. et famos. libell.* -.

2 I Bandi generali della *S. Consulta nell' art.* 73 infliggono oltre alle pene espresse nella Costituzione Alessandrina la multa di sc. 200, e tre tratti di corda ad arbitrio del giudice - *contra chi avanti al Giudice della Causa minaccerà il suo Avversario, Avvocato, Procuratore, Notajo, testimonj, o altri* -.

3 *I Bandi del Governo di Roma, e Distretto* nell' *art.* 25 richiamano le pene comminate dall' accennata Costituzione Alessandrina.

4 La *Costituzione* di Alessandro VI la quale comincia - *In eminenti Sedis Apostolicæ specula* - punisce la minaccia fatta, come sopra, da uno dei litiganti all' altro, colla perdita della

lite, e di ogni diritto *in re*, *vel ad rem*, ch' è l' oggetto della quistione; e se fatta da persona non avente interesse diretto in tal lite, col perpetuo esilio del minacciante *ab ipsa Curia, et omnibus ejusdem Romanæ Ecclesiæ terris, omni spe redemptionis adempta;* salve le pene pei delitti contemplati nella *seconda classe* del presente *Trattato.*

5 La manifestazione, che il testimonio esaminato fà a persona qualunque, del contenuto nel suo esame assunto dal giudice, o cancelliere in causa civile o criminale colla ingiunzione del precetto di non manifestarlo ad alcuno, rende il medesimo manifestante colpevole d' infrazione di precetto, di delittuoso rivelo, di spergiuro, (qualora egli giurato avesse di non manifestare) e lo assoggetta alla pena espressa nello stesso precetto per tale infrazione; o quando veruna pena fosse stata espressa, il giudice medesimo, da cui quel precetto fu ingiunto, può punirlo ad arbitrio giusta la gravezza dell' oggetto manifestato, e la importanza del violato segreto - *DD. alla l. nullum 14 cod. de testib.* -

6 La manifestazione da persona pubblica, per es. da un cancelliere o sostituto fatta di segreto affidatogli dal giudice, o d' altro superiore, o dalle parti in ragione di uffizio, sebbene nè precetto, nè giuramento vi fosse di conservare il segreto, ch' eglino debbon tenere a loro, come l' apertura o comunicazione da no-

tajo fatta di un testamento prima del tempo, in cui la pubblicazione debb' aver luogo, assoggettano esso cancelliere, sostituto, notajo alla pena stabilita dal *Gius comune*, cioè dalla legge Cornelia *de falsis* - *l.* 1 § 6 *ff. ad leg. Corn. de fals.* - ; e la pena è del metallo, o della deportazione *in insulam* giusta la condizione della persona - *Test. e DD. alla l. si quis* 38 § 9 *ff. de pœnis* - .



Sulle pene pella rivelazione dei segreti, che compprommetter possano il Sovrano o la Nazione *v. Trattato* 8°.

Pella rivelazione dal Sacerdote fatta della ricevuta sagramentale confessione *v. Tratt.* 10°.



7 La usurpazione di titoli fiscali, la simulazione dolosa del nome o diritto sovrano sono punite dal *Gius comune* coll' ultimo supplizio in persone di vil condizione ; e nelle persone di onesto lignaggio colla deportazione, colla perdita della cittadinanza, e della libertà - *eum autem, qui hoc facere ausus fuerit, si plebejus est, ultimo subdi supplicio : si clarissimus, vel curialis, vel miles, vel clericus, proscribendum, deportandumque non solum civitate Romana, sed etiam libertate privari censemus* - oltre alla confiscazione della cosa, sulla quale

il titolo è stato imposto - *l.* 1 *cod. de navib. non excus* - .

8 Il *Gius canonico nel c. consuetudo caus.* 16 *quæst.* 6 assoggetta a censure colui, che usurpa, ed impone titoli ecclesiastici, i quali non competano, sovra fondi urbani o rustici; e vi assoggetta ugualmete lo ecclesiastico Superiore, che senza facoltà abbia permessa o tollerata tale usurpazione di titoli.

9 A chi per ingannare assume un nome fittizio, simula quello di un altro, come a chi si ascrive falsi titoli, privilegj, cariche, dignità ec. il *Gius comune* infligge la pena della legge Cornelia *de falsis*, della quale or ora terrò proposito - *l. falsi nominis* 13 *ff. ad leg. Corn. de fals.* -

10 I Bandi generali di Consulta nell' *art.* 21 vogliono inflitta la pena delle leggi comuni contra colui, che si cangia nome o cognome *fraudolentemente*, e *con giuramento per discolpare se medesimo*; ma se per nuocere ad altri, o per esimere alcuno da una obbligazione civile o criminale, la galera per anni cinque, od anco maggior pena ad arbitrio, ed inoltre la multa di sc. 200.

11 *I Bandi del Governo di Roma nell' art.* 95 puniscono con tre tratti di corda *chiunque si muterà nome o cognome a mal fine*: dichiarano poi cambiamento di nome o cognome a mal fine ogniqualvolta non consterà, o

l' accusato non farà legittimamente constare il contrario: esigono dippiù la rifazione di tutto il danno, ch' egli avesse cagionato.

12 Il doloso toglimento, e la delezione d' insegna, o stemma, o nome alieni sono puniti con pene ad arbitrio, provato il danno, o la possibilità di questo ai rispettivi proprietarj - *DD. alla l. 2 cod. ut nemo priv. tit.*

13 Il delitto del parto supposto è dalle leggi romane considerato e punito come delitto capitale *l. 1. cod. ad leg. Corn. de fals.*

14 La denunzia o relazione falsa dolosamente data dal cursore, dallo esecutore, dal custode, o d' altra persona è punita coll' azione penale *in factum - argom. dalla l. qui nomine 25 ff. ad leg. Corn. de fals.* - ; colla destituzione dallo impiego, o con altra pena ad arbitrio, non escluse le pene stabilite pella calunnia quando tal denunzia contenesse imputazione di delitto a persona qualunque.

15 Il falso testimone veniva secondo le antiche leggi delle XII. Tavole punito col lancio dalla rupe Tarpeja *qui falsum testimonium dixisse convictus erit e saxo Tarpejo dejicitur*, di che Tullio fà menzione nel *lib. 2 de legibus:* quindi fu sottoposto alle pene della legge Cornelia *de falsis - qui falso, vel varie testimonia dixerunt, vel utrique parti prodiderunt, a judicibus competenter puniuntur - l. 16 ff. de testib : è la leg. 3 cod. eod.* dispone - *qui falsa in*

testimonio protulerit, primum quidem de perjurio, deinde falsi crimine convenitur; dà dippù alla persona lesa dalla falsa deposizione il diritto di ripetere dal medesimo testimone tutto il danno, che avesse sofferto.

16 I Bandi generali di S. Consulta nell' *artic.* 17 puniscono col remo per cinque anni, o con maggior pena ad arbitrio, colla multa inoltre di sc. 100, e colla emenda de danni *qualunque persona, la quale avrà come testimonio in qualsivoglia giudizio civile giurato il falso in pregiudizio del terzo.*

Col remo per sette anni « se avrà deposto, o giurato il falso in Causa criminale a « difesa di qualcuno, e se ad offesa, in cui cader dovea l' accusato o inquisito quando la « cos' attestata, sebben con semplice accusa o « denunzia anco senza giuramento, fosse stata « vera, ancorchè dalla falsità non sia seguito « effetto alcuno.

Col remo perpetuo, ed eziandio colla morte secondo le circostanze dei fatti, e delle persone « se alcuno commetterà questo delitto « più di una volta in Causa criminale o civile, « tanto ad offesa, quanto a difesa, ancorchè « pella prima volta fosse stato graziato, o non « fosse stato processato, o condannato. »

Gli stessi Bandi poi dichiarano che non s' intende derogato ai casi, ne' quali dal Diritto comune, o dalle leggi municipali fossero

imposte a simili falsarj e spergiuri *pene rispettivamente maggiori.*

17 *I Bandi del Governo di Roma, e Distretto nell' artic.* 89 han prescritta contra il testimone in Causa civile la pena del remo per cinque anni oltre alla emenda del danno, lo interesse della qual Causa non superi la somma di sc. 15; per anni dieci se supera tal somma; giugnendo poi lo interesse o danno a sc. 500, la pena del remo perpetuo; superando questa somma, la pena capitale, qualora dalla falsa testimonianza seguito fosse lo effetto; ma se nol fosse, la galera perpetua.

18 La multa di sc. 100 di oro per semplici fedi non giurate, e di sc. 200 di oro, se fatte con giuramento, e ricognizione di notajo « sen« zacchè possano scusarsi o col non aver lette le « suddette fedi o attestati, o essere stati in« gannati a sottoscriverle o riconoscerle. »

La galera ad arbitrio, se fossero esami *ad perpetuam.*

Comminano in ciascheduno dei casi accennati la infamia, la inabilitazione ai pubblici uffizj; nè ammettono la scusa che tali fedi, attestati, o esami *ad perpetuam* non sieno atti a nuocere, ed a fare alcuna prova, poichè riguardano solamente la falsità commessa.

Il remo per anni cinque e la infamia a chi fà testimonianza falsa in giudizio criminale contra lo inquisito, ancorchè si trattasse di lie-

vi Cause : in Cause gravi, seguito lo effetto, la stessa pena, ancor della vita, a cui fosse stato condannato eziandio in contumacia quegli, contra il quale tal testimonianza fu emessa : e, non seguito lo effetto, ammettono un sol grado di diminuzione, qualora la falsa testimonianza avesse potuto apportare qualunque sebben menomo pregiudizio all' inquisito : esclusa questa possibilità, infliggono la multa di sc. 200 di oro; e la infamia, come nelle Cause civili.

Danno un sol grado di minorazione ad ognuna delle pene accennate quando la falsa testimonianza fosse stata fatta a difesa del reo.

19 Il subornatore del testimone falso, il complice, la persona in qualche modo partecipe della falsità, sono soggetti alle stesse pene del testimone medesimo - *ll.* 1, 2, 9, § *penul.*, *ll.* 20, 21 § 1 *ff. ad leg. Corn. de fals.*, anco in forza *del Senatusconsulto Liboniano.*

20 Sono in ciò concordi i Bandi generali della *S. Consulta nell' art.* 17, e gli altri del Governo di Roma nell' *art.* 89.

21 I subornatori altresì e complici sono puniti, benchè straordinariamente, quando abbiano indotto il testimone a deporre la verità ignota ad esso, come punito è lo stesso testimone - *Farinac. de testib. quæst.* 67 *n.* 259 *et seq.* - *Conciol.* - parola - *subornatio* - *resol.* 1 *n.* 3.

22 Straordinarie pene hanno ancor luogo nel caso di subornazione tentata con atto prossimo, quantunque il testimone siasi ricusato - *Giurba cons.* 64 *num.* 6 *e* 7 *Conciol. luog. cit. num.* 8, *e* 9.

23 *Chi* occulta il testimone richiesto dal Tribunale civile o criminale, *chi* lo induce alla fuga, o lo fà ricusare di sottoporsi all' esame, sono dal *Gius comune* puniti colla multa, come lo è il testimone medesimo, che citato si occulta e si ricusa; o con altre pene ad arbitrio, che il Giudice abbia comminate ad esso testimone in caso di mancanza - *ll.* 2, 3 *ff. si quis in jus vocat. non ierit.* -.

24 I Bandi del Governo di Roma, e Distretto dispongono nell' *art.* 90 come siegue « proi-
« bisce ancora S. S. I. qualunque impedimen-
« to, che si facesse alla giustizia per venire in
« cognizione dei delitti, e rispettivamente della
« innocenza degl' inquisiti, con impedire, o in
« qualunque modo cooperare che i testimonj in-
« dotti, o chiamati non vadano ad esaminarsi, op-
« pure occulteranno libri, o scritture, da quali si
« possa venire in cognizione della reità, o innocen-
« za come sopra: dichiarando che se tal' impedi-
« menti od occultazioni seguiranno per opera,
« e d' ordine degl' inquisiti, si desumerà contro

« di essi un indizio sufficiente alla tortura, se
« sarà presente, ed alla condanna, se sarà con-
« tumace pel delitto, di cui sarà inquisito; e
« se tal' impedimenti, od occultazioni seguiran-
« no in danno de' rei, incorreranno nelle stes-
« se pene di sopra espresse circa i testimonj
« falsi; e se a favore de' rei, con una sola di-
« minuzione, ancorchè non ne sia seguito lo ef-
« fetto; e questa disposizione avrà ancor luogo
« nelle Cause civili, sotto le pene di sopra com-
« minate per dette Cause. ».



25 La falsità e l' alterazione di scritture e di suggelli sono punite dalla legge *Cornelia de falsis*. La pena prescritta da questa legge è la deportazione colla confiscazione dei beni; l' ultimo supplizio nel servo; ed oltre al servo punite possono essere colla morte altre persone ancora giusta la gravezza del delitto - § 7 *instit. de judic. publ.*, *l.* 1 § *ult. ff. ad leg. Corn. de fals. l.* 22 *cod. eod. novella* 77 *dello imperadore Leone*: per es. il reo della falsità diretta alla oppressione dell' innocente in un giudizio capitale è punito colla morte - *l.* 1 *ff. ad leg. Corn. de sicar.* - : lo è il reo della falsità commessa per ottenere una cosa, il possesso di cui, o lo esercizio, o la concessione, appartenga al Sovrano, o sia di sovrano diritto, concorrendo

coll' azione della legge Cornelia *de sicariis* ancor quella della legge Giulia *majestatis* - *DD. alle ll.* 2, 3 *ff. ad leg. Juliam majest.*, alla *l.* 27 § *ult. ff. ad leg. Corn. de fals.* - : lo sono parimenti il supplantatore o falsificatore di un rescritto del Sovrano, o del Ministro, che rappresenta il Sovrano - *l. majorem, l. ubi cod. ad leg. Corn. de fals.*, *l. qui nomine ff. eod. costituz.* 77 dello *imperadore Leone* : lo sono il supplantatore o falsificatore di Lettere Apostoliche, come lo fu parecchi anni addietro in Roma uno spedizioniere sotto il Pontificato di PIO VI : lo è il notajo per falsità o alterazione di testamento, di stromento o di altri pubblici atti - *l.* 1 § 5 *ll.* 2, 7, 16, *ff. ad leg. Corn. de fals.*, *l.* 14 *cod. eod.*, § *item lex Cornelia instit. de public. judic.* - Pena di morte è di più stabilita pel delitto di parto supposto - *l.* 1. *cod. ad leg. Corn. de fals.* - ; la qual pena di morte può essere applicata in tutt' i delitti di falso (secondo il Gius comune) - *si id exigat magnitudo commissi* - *l. ubi falsi cod. ad leg. Corn. de fals.*, - coi *DD.* a questa legge : e *Farinacio* nella *quæst.* 155 *n.* 11 *de fals. et simul.* opina essere ancora in arbitrio del Giudice condannare all' amputazione della mano il notajo reo di falso stromento.

26 Sonovi altre falsità, i rei delle quali van soggetti secondo le romane leggi alla pena della rilegazione, come la falsità della scrittura priva-

ta ; l' uso della falsa scrittura ; il corrompimento del Giudice ; la falsificazione o alterazione di pesi e misure ec. - *l. falsi* 13. § 1 , *l. qui duobus* 21 , *l. hodie* 32. § 1. *ff. ad leg. Corn. de fals.* -.

27 Ed *Anton Matteo* c' instruisce potersi al falsario applicar pena arbitraria - *aliquando gravius, aliquando levius deportatione supplicium irrogatur - lib.* 48 *ff. tit.* 7 *de falso cap.* 2 *de pœn.* - giusta le circostanze più o meno aggravanti il delitto ; giusta la maggiore o minore importanza del fine , che il falsario si propose ottenere , e del risultato , che ne avvenne.

28 *I Bandi Generali di Consulta nell' artic.* 18 puniscono col remo per cinque anni , o con maggior pena ad arbitrio « chi falsificherà, « muterà , o altererà in qualsivoglia modo sug« gelli, stromenti , libri, lettere , atti, ed altre « scritture o in tutto, o in parte; o farà altra « cosa illecita, per la quale secondo le dispo« sizioni della ragion comune si facesse luogo « al delitto della falsità , quando non ne sia « seguito danno alcuno. »

Non ammettono la scusa che simili falsità o non abbiano apportato nocumento , o non fossero atte a nuocere, bastando per lo incorso nella suddetta pena il solo atto temerario.

Puniscono col remo per anni dieci *irremisibilmente* se dalle falsità sarà nato danno , o sarà stato colle medesime commesso furto.

Col remo perpetuo, ed ancora colla morte - « quando il furto commesso fosse in som-« ma magna; o quando la falsità fosse stata più « volte reiterata. »

« *Nota* » Gli stessi Bandi generali nell'art. 98 dichiarano furto di *somma magna* se quest' ascende a sc. 500.

29 *I Bandi del Governo di Roma* all' art. 88 prescrivono la pena del remo per anni sette a chi « falsifica, o muta in qualsivoglia modo « sigilli, stromenti, libri, lettere, atti, ed al-« tre scritture ancor private in tutto, o in par-« te; e sotto pretesto di portarle al Giudice, « o altro le leva, e porta via dagli Archivj, ov-« vero Uffizj di notaj, botteghe di mercanti, « e d' altri luoghi pubblici. »

Prescrivono maggior pena ad arbitrio, non esclusa quella della morte, secondo *le persone, le falsità, e le circostanze.*

Tre tratti di corda, oltre allo interesse della Parte « se le falsità suddette, o alcuna « di esse sarà commessa in qualsivoglia scrittura « o altro, benchè non prodotta, nè esibita, « qualunque altra, nè in maniera esistente in « uffizio, o in altri luoghi accennati, quando « da tali falsità nasca, o possa nascere pregiu-« dizio alcuno, o interesse sotto la somma di sc. « 15 quantunque non effettuato.

Il remo per anni cinque, se danno fosse avvenuto dalla falsità sotto la somma di sc. 15

Il remo per anni sette, se il danno supera la divisata somma; se supera sc. 100 anco il remo perpetuo ad arbitrio *secondo le qualità e ciscostanze de' fatti.*

30 Il *Gius canonico* punisce il cherico reo di falsa testimonianza, o di falso scritto, colla deposizione *ab officii honore*, e colla detrusione *in monasterium*, in cui lo stesso cherico *quamdiu vixerit laicam tantumodo communionem accipiat - c. si Episcopus 7 dist.* 50., aggiunta l' autentica *Presbyteri cod. de Epis. et Cler.* - dichiara scomunicati *ipso facto* quei, che falsificano, o fanno falsificare lettere apostoliche - *c. ad falsariorum 7 de crim. falsi, argom. dal c. qui facit 72 de reg. jur. in* 6 - sieno cherici o laici, sieno Vescovi o altri superiori; l' assoluzione dalla quale scomunica è al Sommo Pontefice riserbata - *c. dura 4 de crim. fals. et Bull. cœn.* § 6 -: lo stesso Gius Canonico *nel c. licet* 5 *, e nel c. quam gravi* 6 *de crim. fals.* fà conoscere in quante maniere ordinariamente commettansi falsità in Lettere Apostoliche.

31 Incorrono tale scomunica i complici, e fautori - *cit. c. ad falsariorum.*

32 Lo stesso Gius canonico dichiara gli ecclesiastici falsificatori *ipso jure* privati degli uffizj e benefizj: ammette dippiù la degradazione di loro, e consegna al braccio secolare - *in eod. c. ad falsariorum.*

33 Sottopone a scomunica i dolosi ritentori ancora (oltre a venti giorni) di falsificate Lettere Apostoliche, sebben' eglino non facciano uso di esse, nè abbiano di ciò intenzione - *Barbos. nel cit. c. dura n. 2., Pirhyng. lib.* 5 *decretal. tit.* 20 *n.* 27, *Reiffenstuel. lib.* 5 *decretal. tit.* 20 *n.* 33 -.

34 Sotto nome di Lettere Apostoliche s' intendono Bolle di Dateria, della Cancelleria Apostolica, e della Segreteria de' Brevi, come dichiarò Innocenzo X nella *Cost.* 51, e *Fagnano* con altri, tra quali *Suarez, Pirhyng. ec.* vi comprende ancor le Lettere della S. Penitenzieria.

35 Il Sommo Pontefice Benedetto XIV nella sua celebre Costituzione *Pastoralis Romani Pontificis vigilantia* al § 6 ha espressamente disposto - *item excommunicamus, et anathematizamus omnes falsarios literarum Apostolicarum, etiam in forma Brevis, ac supplicationum gratiam, vel justitiam concernentium, per Romanum Pontificem, vel S. Ecclesiæ Vice-cancellarios, seu gerentes vices eorum, aut de mandato ejusdem Romani Pontificis signatarum, nec non falso publicantes literas Apostolicas, etiam in forma Brevis, et etiam falso signantes supplicationes hujusmodi sub nomine Romani Pontificis, seu Vice-cancellarii, aut gerentium vices prædictorum.*

36 Ma nei delitti di falsità le pene quando debbono essere applicate a rigore, e quando non

debbono? ... Il Giudice prende norma così per l' uso, come pella moderazione del rigore. 1° dall' oggetto criminoso: 2° dall' azione: 3° dalle conseguenze della falsità stessa: 4° dalla prova; ed eccomi alle rispettive

Osservazioni



OSSERVAZIONI.

Prima.

Pell' oggetto criminoso.

1 Su quai falsità sia particolarmente inculcato l'uso di rigore nell' applicazione della pena per l'oggetto criminoso.
2 È inculcato contra il calunniatore, e contra il falso testimone.
3 Ragione, per cui, rispetto ad essi la pena debba essere maggior di quella, che affiisse lo imputato.
4 Pena di morte non suol'essere applicata quando la falsità non leda che indirettamente o approssimativamente la sovrana giurisdizione.
5 Rejudicata.
6 Il delitto di parto supposto quando debba esser punito colla morte secondo le leggi romane, e quando non debba.
7 Con quai pene sieno punite le falsità o alterazioni di pubbliche scritture per consuetudine osservata dai tribunali.
8 9 10 11. Rejudicate.
12 Antidata - aggiunta o abrasione di una parola, di una sillaba - divisione o congiunzione di parole - quando siend delittuose.
13 La ricognizione notarile di un atto, benchè privato, è considerata come scrittura pubblica.
14 Falsità ed alterazioni commesse in private scritture sono punite ad arbitrio.
15 16 Regole pelle gradazioni di pene nei delitti di falso.

1 Gia' ho avvertito con *Anton Matteo* che al reo di falsità si può applicar pena arbitraria più o meno rigorosa, *giusta* le circostanze più o meno aggravanti il delitto, *giusta* la maggiore o minore importanza del fine, che il falsario si propose ottenere, *giusta* le più o meno considerevoli conseguenze del delitto medesimo - *ragionamento sulle pene num.* 27 - : ho accennate le falsità, pelle quali la pena dell' ultimo supplizio è prescritta dalle leggi comuni e bandimentali; cioè la falsità diretta alla oppressione dell' innocente in un giudizio capitale; la falsità commessa per ottenere una cosa, il possesso di cui, o lo esercizio, o la concessione appartenga al Sovrano, o sia di Sovrano diritto; la falsità e l' alterazione di un rescritto dello stesso Sovrano, o di un suo primo Ministro; di Lettere Apostoliche, di testamenti, stromenti, o altri pubblici atti; il delitto di parto supposto - *cit. ragionamento num.* 25 - In questi casi qualora o legge municipale, o consuetudine, o riflessione alla distanza, che passa tra il male punibile, *il delitto*, ed il male punitivo, *la pena di morte* prescritta in essi casi, non dessero luogo all' applicazione di tal pena, è inculcato l' uso del rigore piucchè in altri.

2 Calunniatore, che immolò alle sue trame la vita di un innocente, testimone prezzola-

to, la spergiura voce di cui piombar fece su questa vittima il colpo, non dovranno eglino forse le ordite falsità espiare col sangue? O non andrà il loro delitto tra quei, ne' quali *eadem talionis vice tale ferendum sit quale commissum?* - *Becman. lib.* 1 *c.* 2 § 5 - .

3 E sebbene perito non fosse lo innocente, se un riflesso alle ragioni, ch' egli addusse, alla incompleta prova, alla irregolarità degli atti, avesse portato il Giudice a smontare dal rigore, dall' ultimo supplizio al remo perpetuo, perchè i tribunali giudicando in seguito il calunniatore, il falso testimone, non faranno dalla sola volontà del Sovrano dipendere che *questi* non sieno puniti colla morte? Se particolari considerazioni indotto avessero il Giudice a misura più mite per lo accusato, non ostante il titolo di un delitto capitale, *ex gr.* al remo temporaneo, perchè *questo* non dovrà esser perpetuo nel falso accusatore o testimone? O perchè la pena non dovrà essere superiore almeno di un grado a quella, che afflisse il calunniato?..Nella ipotesi del delitto la reità dell' accusato riducesi ad un delitto solo; dunque dovuta una sola pena. Ma la falsa imputazione di un delitto costituisce reo lo imputante, come se reo egli fosse del delitto medesimo, perchè - *facto suo reus fit ad tantumdem* - *Becman. l.* 1 *c.* 2 § 5: ecco dunque in ordine alla sola ingiuria atrocissima inferita all' imputato la necessità di una parifi-

cazione di pena, detta dal greco ἀμοιβι- o ἀνταμειψις. Questa sola ingiuria però riguardare dobbiamo nella calunnia, e nella falsa testimonianza? . .

Il calunniatore oltre ad esser colpevole della ingiuria recata al privato colla falsa imputazione non lo è *ancora* della subornazione dei testimonj? Il falso testimone non lo è *ancora* dello spergiuro? Non sono entrambi debitori d'inganno al Giudice, d'illusione alla legge, di profanazione alla giustizia? Dunque ragion vuole ch'eglino a pena più grave soggiacciano di quella equitativa o temporanea, ch'ebbe luogo per lo innocente accusato. Essi per quanto calcolare volessero sulla estensione dello arbitrio dato al Giudice dalle leggi o da consuetudini, mai non vadano esenti da giuste punizioni quando anco la calunnia e la falsa testimonianza prodotto non avessero, e fin quando non avesser potuto produrre alcun effetto dannoso all'accusato.

4 La usurpazione dei titoli o dei diritti competenti al Sovrano, l'alterazione o supplantazione dei rescritti a nome di lui, o di un suo primo ministro, la falsificazione di Bolle, o Lettere Apostoliche, sono misfatti puniti colla morte pella ragione, che ho accennata nel *num.* 25 *sulle pene*, concorrendo il misfatto di lesa maestà. Ma quando non si tratti di falsità, che offende direttamente, ed immediatamente la per-

sona del Monarca, o tolga i diritti di esso, come nei misfatti di lesa maestà *in primo capo*, dei quali terrò proposito altrove; quando la falsità non leda che indirettamente o al più approssimativamente la sovrana giurisdizione, come nei delitti di lesa maestà *in secondo capo*, la pena di morte non suol' essere applicata; i tribunali bensì qualora credano pronunziare tal condanna per uniformarsi alla legge dichiarano poter nel caso, di cui trattasi, meritare che il Sovrano usi di clemenza concedendo un grado di diminuzione di pena, conforme avvenne parecchi anni addietro sotto il Pontificato di Pio VII nel caso di alcuni Giovani rei di falsi rescritti.; ovvero applicano pene straordinarie ora più ora meno gravi secondo le circostanze.

5 La Congregazione generale del Governo di Roma il dì 4 di Maggio 1825 giudicò C... C... reo di falsi rescritti remissivi, fabbricati sotto il Pontificato di Pio VII con imitazione del carattere di *S. Eminenza Rm̃a il Sig. Cardinal Galleffi* alla epoca di essi rescritti *Segretario de' Memoriali*, ed attualmente *Camerlengo di S. Chiesa*; i quali rescritti invitavano lo Amministratore de' Lotti a parlare sull' esposto. Gli esimj Giudici considerarono *che* quei rescritti riguardavano non grazie, non contratti, non cose di ecclesiastica disciplina, ma semplici remissioni all' Amministratore de' Lotti - *che ne parli* -; cioè un invito a tener discorso coi Su-

periori sull' oggetto espresso nelle suppliche : considerarono *che* niun ordine precettivo, niun atto di autorità assoluta in tai rescritti presentavasi ; *che* i fatti, i quali avvennero in seguito al di là dello invito *ne parli*, prodotti non furono dalla indole dei rescritti ; m' accaddero per gratuita interpretazione di essi indipendentemente dalla opera dell' autore ; *che* la natura di simili rescritti propriamente o direttamente non viene a torre o ledere la giurisdizione del Principe ; e per conseguenza in questi casi punir dovendosi la sola falsità scritturale, la legge Cornelia *de falsis* piuttostocchè la legge Giulia *majestatis* colpiva C..., il quale (reo di altre falsità di scritture) fu condannato a dieci anni di remo.

6 Il delitto di parto supposto, qualora non si trattasse di artifizio tendente alla usurpazione del Trono, o a favorir questa in frode del legittimo successore, artifizj ed usurpazioni avvenute non rare volte ancor molto prima che lo imperadore *Settimio Severo* avesse promulgata, ed *Antonino* confermata la legge, che dichiarò capitale questo delitto, idear non saprei la ragione, per cui debbasi punire colla morte, e non piuttosto colla riclusione temporanea o perpetua (secondo le circostanze) se rea è la donna ; ovvero col remo, se uomo correo o complice della criminosa supposizione avente il fine della usurpazione di un ereditario diritto - *argom.*

dalle ll. prima , penul. , ed ult. ff. de inspicien. ventr. custod. -

7 La falsità o alterazione di scritture pubbliche , cioè di testamenti , stromenti , e ricognizioni notarili , atti giudiziali , o equivalenti come lettere di uffizio , passaporti , salvicondotti ec. per consuetudine invalsa ed osservata dai nostri Tribunali non sono mai punite colla morte , bensì col remo perpetuo giusta la gravezza dell' oggetto , o col remo temporaneo.

8 Nel Settembre dell' anno 1820 la Congregazione Criminale del Tesorierato condannò al remo perpetuo F... T... reo di falsificazioni di suggelli e di scritture autentiche, col proposito di esigere , com' esigette , dalla cassa dell' Erario camerale non poche pensioni a nome di Religiosi premorti , ma fatti apparire viventi : colla falsità di suggelli e di pubbliche scritture concorreva in T... il delitto di peculato , titoli entrambi capitali , e nondimeno egli non fu punito colla morte.

9 Non ha molto la Congregazione generale del Governo di Roma condannò un tal Notajo P.... a dieci anni di remo per alterata disposizione testamentaria sovra un oggetto di circa sc. 200.

10 In Luglio 1823 la S. Consulta confermò un giudicato dal tribunale di prima istanza di Spoleto emanato , il qual Tribunale punì il Notajo S... colla perpetua inabilitazione al-

lo esercizio del notarile suo privilegio per avere asserita in uno stromento di compra e vendita la presenza del venditore alla stipolazione del contratto, essendo però stata provata l' assenza di esso venditore a cagione d' infermità.

11 Antica è questa consuetudine d' infligger pene straordinarie ai colpevoli di falsità o alterazioni in pubbliche scritture. *Bonfinio nel c.* 12 *n.* 85 *e seq.* fà menzione di un tal Notajo Orta condannato nell' anno 1708 al remo temporaneo per antidata espressa (dolosamente, e con possibile pregiudizio altrui) nella ricognizione di alcuni pagherò.

12 Ed in proposito di *antidata o falsa data* esprimente tempo anteriore o posteriore al vero tempo del correlativo atto, deesi riflettere ch' essa forma delitto ogniqualvolta percuota cose sostanziali dell' atto o negozio, a cui si riferisce, sia innoltre fatta con avvertenza, e nel proposito di ritrarre dalla variata indicazione di tempo un utile in frode altrui, o per recare un pregiudizio - *l.* 28 *ff. ad leg. Corn. de fals.* - ; come ancora è delittuosa e punibile l' aggiunta o abrasione di una parola, di una sillaba ; una semplice divisione di parole congiunte, o congiunzione di parole divise, mediante interposizione o cancellatura di *punti*, di *virgole*, se tal parola o sillaba, se tal congiunzione o divisione fà il senso variare della espressione, che vi era, e se questa variata espressione si

rende o può rendersi utile al falsificante, ad altri dannosa.

Il Tribunal criminale di Benevento condannò con sentenza dei 10 di Novembre 1823 A... A... al remo per cinque anni, L.. A.. e B. .R... all' opera per anni tre, avendo dichiarati tal' individui colpevoli di falsa data espressa in una dichiarazione, ossia privata scrittura, la qual data portava il *dì* 25 *di Maggio* 1815, sebbene la dichiarazione accennata fosse stata scritta nel mese di Settembre 1823. I mentovati A.. A... L..A... B..R.., interposero appello alla S. Consulta. Ma il Tribunale supremo considerò che la falsa data fu apposta dolosamente *per eludere l' azione ipotecaria*, che in Causa civile veniva esercitata d' Arcangelo Beri sovra una casa del valore di sc. 100, spettante ad A.. A.., Causa nella quale fu in realtà prodotta la scrittura con antidata: considerò *che* di quella falsità erano colpevoli A.. A..., e L.. A.., i quali per consiglio ed istigazione del contumace V..N... uno *spaccò la Croce*, l' altro scrisse la minuta, e dettò l' originale dell' atto, cose tutte, che apparivano dalle loro proprie confessioni: considerò *che* a tenore dell' articolo 18 dei Bandi generali dello Stato basta la semplice temeraria operazione di supplantare, come nel caso, una data, perchè debbasi ravvisare commesso il delitto di falsità senza obbligo di altre indagini: confermò dunque

la sentenza rispetto ad A.. A.., e L.. A..; la moderò rispetto all' altro B.. R.., ridotta avendo la condanna ad un solo anno di Opera sul riflesso che la complicità di lui, ossia scienza del delitto unita all' azione non poteasi dire pienamente provata; e perciò si potea far luogo all' applicazione di una pena media proporzionata alla imperfezione della prova.

13 Che poi la ricognizione notarile di un atto sebben privato debbasi considerare come scrittura pubblica, lo insegna *Sabello in summ.* parola *instrumentum n.* 5; e la *S. Ruota* avanti *Coccino dec.* 2239 *n.* 140 ha deciso: per conseguenza l'antidata, l'aggiunta o abrasione, come sopra, di parole, di sillabe, la divisione o congiunzione di espressioni in una ricognizione notarile costituiscono delitto di falso in pubblica scrittura.

14 La falsità o alterazione delle scritture private sono dalle leggi comuni punite ad arbitrio - *DD. alle ll.* 13, 21, 32, *ff. ad leg. Corn. de falsis* -. I Bandi, com' è stat' osservato, infliggono pene più o meno gravi, e le consuetudini de' Tribunali a fronte ancora dei Bandi non sono difformi dai suggerimenti, che gli stessi Dottori ci hanno tramandati.

15 Ma sia regola che per quanto le consuetudini abbian fatto smontare dal rigor delle leggi le falsità o alterazioni delle scritture pubbliche debbono essere più rigorosamente punite che

quelle commesse in private scritture: per es. se pel supplantatore o falsificatore di una scrittura privata vi sono circostanze particolari, le quali inducano il Giudice a diminuire di due gradi la pena dalla ordinaria, che le leggi comuni o bandimentali hanno prescritta, il supplantatore o falsificatore della scrittura pubblica a circostanze uguali scusanti abbia tal diminuzione in un sol grado; se quegli l' ha di tre gradi, questi l' abbia di soli due ec.

16 Sia regola pure che il notajo, e qualunque funzionario, o pubblico uffiziale, i quali nello esercizio del loro ministero avranno commesse falsificazioni, alterazioni, o supplantazioni nei loro atti debbono essere puniti più rigorosamente che i privati: giacchè rispetto ad essi lo abuso di uffizio maggiormente aggrava il delitto; lo aggrava lo inganno avvalorato dai riguardi, che la rappresentanza di un tal funzionario delinquente riscuote da coloro, su i quali egli la esercita: e così se un concorso di circostanze attenuanti conciliare potrebbe a favore del privato un arbitrio equitativo per credersi i Tribunali autorizzati a minorare di tre gradi la pena dalla ordinaria, il concorso delle circostanze medesime non dee giovare al funzionario nella stessa guisa: egli potrà sperare al più un sol grado: lo abuso di uffizio, lo inganno commesso fanno ch' ei demeriti gli altri due. Che se circostanza scusante al privato varrà per esimerlo dal-

la morte; non saprei se per esimere il funzionario da questa pena valesse altrettanto.

« *Nota.* » Sonovi altre falsità punibili secondo la *legge Cornelia de falsis*, cioè

La fabbricazione e l'uso di chiavi adulterine - *v. Trattato* 3° *del Furto.*

False monete immesse nel giuoco, *e stromenti ingannevoli* nel giuoco adoperati per estorcer danajo - *v. Tratt.* 7° *dei delitti contra la polizia interna ed esterna de' Paesi.*

Falsità o *alterazioni di pesi, e misure, simulazioni nelle vendite - v. il cit. Tratt. 7°.*

Fabbricazione, e smaltimento di falsa moneta - v. Tratt. 9°.

Vendere od *obbligare la medesima cosa a più persone diverse - v. Tratt.* 3°.

>>>>>>>><<<<<<<<

Seconda.



PELL' AZIONE.



1 Diversità ed imputabilità delle azioni.

2 Fabbricazione ed uso insieme - falsificazione e non uso - ovvero uso e non falsificazione - distinzione di azioni e di pene.

3 Iterazione del delitto di falso qual pena importi.

4 Quale la complicità - il mandato - il consiglio o favore operativo.

5 a 7 Interpretazione della *novella* 73 *de instrum. caut. et*

fid., e *della leg. quid sit 23 ff. ad leg. Corn. de fals.* - rejudicata.

8 Abuso di cosa vera se e quando debba esser punito come delitto di falso.

~~~

1 Nei delitti di falso *l' azione* si fà distinguere come *l' oggetto* stesso, a cui ella si riferisce. Questa relazione sia immediata, sia mediata, determina e suggerisce dell' azione medesima la imputabilità, che dà luogo all' applicazione di una pena proporzionata alla qualità e natura della stess' azione. La falsificazione o contraffazione dello scritto o suggello è *un' azione*; l' uso dello scritto o suggello falsificato o contraffatto è un *azione diversa da quella.*

Quindi

2 1° La falsificazione, ed insieme l' uso della cosa falsificata costituiscono ad una persona maggior delitto che ad un' altra la falsificazione sola, o il solo uso: dunque il falsificatore ed utente soggiacer devé a pena più grave che il falsificatore non utente, o l' utente non falsificatore - *Io. Faber. § item lex Julia inst. de publ. judic.*; *Afflict. decis.* 404 *n.* 13, *Raynald. vot.* 62 *n.* 8.

3 2° La iterazione del delitto di falso assoggetta il reo al rigore della pena; e quegli, che in tal delitto cadde tre volte incorre pena ordinaria - *Clar. § falsum - n. fabricans*; *Centolin. ad Farinac. cons.* 1 *in lit. d. v. in hac contrarietate*, *Raynald. vot.* 62 *n.* 10 -
~~~

4 3° Il complice della falsità, il committente, il consulente, il somministratore de' mezzi per eseguirla, il cooperatore all' uso ed allo effetto di essa ec. sono tenuti come i rei principali, data però la scienza del delitto, e lo ajuto prestato, o favore operativo, com' è stato altrove notato rispetto ai complici di altri delitti. Il Giudice però dee bilanciare le azioni di ognuno per applicar pene più o meno gravi secondo la maggiore o minor efficacia, che l' assistenza, la somministrazione, il favore operativo, il mandato, il consiglio dierono alla falsità, ed allo effetto, ossia fine, a cui la stessa falsità fu diretta.

5 Circa però la falsità scritturale siccome ella viene definita dalla *novella 73 de instrum. caut. et fid. in princ.* - *veritatis imitatio* -, e la *leg. quid sit* 23 *ff. ad leg. Corn. de fals.* fà avvertire - *falsum videtur id esse si quis alienum chirographum imitetur, aut libellum, vel rationes intercidat, vel describat, non qui alias in computatione, vel in ratione mentiuntur* - sembrerebbe che quegli, il quale imitato non abbia, o contraffatto il carattere altrui, non sia incorso nella legge Cornelia *de falsis*; e così quegli, che *per es.* abbia asserita una cosa falsa nel suo scritto naturale, non cada nella censura della novella e legge precitate, che parlano della falsità estrinseca o materiale: ma non per questo si può inferire che abbiano esclusa

la intrinseca o intellettuale - *Ragionamento sulle prove n.* 8 - cioè il mendacio contenuto nel vero scritto, il qual mendacio costituisce delitto di falso e fà soggiacere come il falso materiale alla disposizione della legge Cornelia.

6 Imperrocchè il Giureconsulto *Paolo nel lib. sent. v. tit.* 25 § 3 avvisa - *falsum esse quidquid in veritate non esse, sed pro veritate asseveratur* - quello, che viene asserito per vero non essendolo: definizione, consentanea a cui è la massima dei Dottori e de' Prammatici, la quale fà consistere il falso sia materiale, sia intelletuale, nella immutazione della verità - *Bart. cons.* 199 *n.* 1, *Bald. cons.* 323, *Goffred. in summ. de crim. fals. n.* 1 - Così diciamo immutazione della verità, ossia falso punibile colla legge Cornelia lo assumere e manifestare un fittizio nome o cognome - *falsi nominis vel cognominis adseveratio pœna falsi cœrcetur* - : *l.* 13 *ff. ad leg. Corn. de fals.* - : così diciamo la falsa data - *l.* 28 *ff. eod.* - : così la falsa testimonianza - *l.* 27 *ff. eod.* - : la supplantazione di lettere o editti falsi - *l.* 25 *ff. eod.* - : il fingersi soldato : l'uso di falsi titoli o insegne : il parto supposto ec. - *ll.* 19, 27, *ff. eod.*, *ll.* 1, e 10 *cod. eod.* - Altronde non v'ha caso tra tutti quei contemplati dalla *leg. Cornelia de falsis*, nel quale il falsario testimone, il subornatore, il simulatore di nome o di titolo fittizio, il supplantatore di falso editto o lettera ec., colpiti tutti dalla legge Cornelia, non cerchino per quanto sia loro possibile imitare la verità col detto

o fatto, collo scritto, o coll' uso, acciocchè riesca ingannar gli altri, e lo effetto sieguà, ch' eglino ottener si proposero dalla falsità.

7 Nel dì 1 di Ottobre 1824 il Tribunale criminale della Delegazione di Ascoli condannò F... S... D... A... a cinque anni di remo per falsità di registro a danno del pubblico Erario, e dei privati, avendo il D... A... apposto di suo capriccio la partita simulata del registro con firma parimente simulata del Preposto in alcune copie da esso D... A... fatte di disdette di affitti; non che per falsità di relazione espressa in taluna di quelle copie a nome del cursore.

Lo stesso Tribunale considerò che sebbene la imitazione consista nell' assomiglianza, e le carte, della falsità delle quali era imputato il D... A... non presentassero alcun' assomiglianza di carattere altrui nella scrittura; n' esibivano però *delle altrui* nella dicitura, e vi si osservavano in calce annotazioni e certificati simili a quei, che sogliono apporre dal Preposto al Registro, o dal Commesso in calce degli atti debitamente registrati: che tali annotazioni e certificati apposti nelle divisate carte, le quali furono date dal D... A... a due individui per essere consegnate come copie di disdette a diversi coloni, facean supporre necessariamente la esistenza di originali annotazioni o certificati di seguita registrazione e pagamento della tassa relativa in calce delle medesime originali disdet-

te , la seguita registrazione , ed il fatto pagamento delle rispettive tasse ; che se dunque non esisteano le originali disdette , le asserite copie erano affette di un triplice vizio di falsità ; se poi le originali disdette hanno esistito precedentemente , e furon trascritte a mano di D... A... in quelle carte ; nè la registrazione però degli originali era stata fatta col pagamento delle tasse ; nè in calce di essi furono marcate dal Preposto o suo Commesso le solite annotazioni ; le copie del D.. A.. per conseguenza infette trovavansi di un doppio vizio di falsità.

Considerò innoltre che il difetto della registrazione e pagamento delle tasse era stato legalmente provato non colla sola testimonianza del Preposto al Registro, ma colla giudiziale ispezione ancora dei libri esistenti presso di lui ; che non essendo state registrate quelle disdette vere o supposte , neppure poteasi ammettere in ipotesi che le annotazioni o certificati della eseguita registrazione col pagamento delle tasse fossesero stati segnati dal Preposto o dal Commesso in calce delle medesime ; che non poteansi pertanto purgare dal prevenuto quelle carte dal vizio di falsità.

Considerò che se le semplici copie non possono in questo genere stabilire il corpo di delitto (come il Difensore di D.. A.. opponeva) quando la falsità dicesi commessa negli originali , e non in quelle ; o quando sono pretese infet-

te di falso le copie perchè difformi dai loro originali, nel giudizio però a carico del D... A... venivano supposte false le copie perchè mancanti affatto di originali pella parte almeno relativa ai certificati di registrazione; ed in tai casi dipendendo il delitto dalla esistenza delle copie, e dall' assoluta mancanza degli originali, questa esistenza e rispettiva mancanza formano gli estremi costitutivi del corpo di delitto, circa l' un de' quali prova risulta dalle stesse carte prodotte in processo, e dalla confessione del prevenuto, che ammise esser quelle carte scritte di sua mano; circa il secondo la prova risultava dalla testimonianza, conform' è stato accennato, del Preposto, e dalla giudiziale ispezione dei libri di quell' uffizio: considerò che in altro modo non sarebbesi potuta provare la falsità di asserite lettere Apostoliche, le quali si credessero emanate, e nol fossero, dal Sommo Pontefice, contemplate e qualificate per false dal *c. quam gravi* 6 *de crim. fals.*; o la falsità delle deposizioni di testimonj, i quali dissero quello, che non era, o tacquero dolosamente quello, ch' era - *c.* 1 *eod.* -

Per tutte queste considerazioni il mentovato Tribunale dichiarò il D.. A.. reo di falsità, come sopra; ed emanò l' accennata condanna, ch' è stata quindi confermata in appello dal Supremo Tribunale della S. Consulta con sua decisione.

8 Chi poi abusa di cosa vera commette delitto di falso? .. Alla legge Cornelia *de falsis* soggiace non solamente chi fà uso di cosa falsa o falsificata *ex proposito*; m' ancora chi abusa di cosa vera, il quale cioè con dolo, e col fine di ritrarre un utile, d' irrogare un danno faccia di essa cosa un uso diverso da quello, a cui tal cosa è destinata - argom. dalla *l. lex impuberem* 22 § *qui liberti ff. ad leg. Corn. de fals.*-, dalla *l. si falsos cod. eod.* dappoicchè immutazione della verità ravvisiamo ancora nella falsificazione dell' uso - *et dolus non minus versatur in falsificatione, quam in usu rei ad falsificandum, quasi non consideratur solum factum falsitatis, sed sententia falsandi* - *Bonfin. in bannim. gen. append. ad cap.* 55 *n.* 5, come avviene nel testimone, che deponga il vero, ma creda deporre una falsità; o in colui, che possessore di un foglio firmato in bianco d' altra persona osi vergarlo, esprimendo in esso una obbligazione, senza volontà e con pregiudizio di tal persona; o nel ladro, che aprì la porta del locale con chiave diversa da quella, di cui il padrone servivasi - § *furtum autem*, ivi *gloss. e DD. inst. de obbligat. quæ ex delict. nascuntur*, *Chartar. de crim.* 89 *n.* 8 *et seq.*, *Farinac. in prax. crim. quæst.* 150 *n.* 65, *Carpzov. in prax. crim. quæst.* 93 *n.* 78 *et seq.*, *Conciol.* - parola - *falsum* - *res.* 2 *n.* 1, *Sanz. de re crim. contr.* 5 *num.* 26, *contr.*

76 *n.* 65 , *Vermigliol. cons.* 310 *n.* 6 , *Bonfin. in bann. gen. app. ad cap.* 35.

Terza

Per le conseguenze.

1 Dichiarazione degli estremi del delitto di falso
2 Immutazione, che induce differenza trà l' oggetto vero e lo apparente, costituisce il primo estremo.
3 Il dolo da che, e come risulti.
4 Da che, e come il pregiudizio avvenuto o possibile.
5 a 7 Interpretazione dei Bandi in ordine alla punizione da essi voluta del solo *atto temerario* - rejudicata -.
8 Distinzioni dell' ozioso ritentore del falso scritto dall' utente; dell' utente dall' autore della falsità; dell' utente di un atto, che non ha nociuto, ne nuocer potea; e dell' atto, che ha nociuto.

1 Ho significato dover essere nel delitto di falso provati tre estremi, cioè immutazione della verità, dolo, e pregiudizio recato o possibile: immutazione, che percuota ed alteri la sostanza della cosa, in cui cade; alterazione, che sia fatta maliziosamente, con avvertenza e nel disegno di ritrarre da essa un utile, d' inferire qualche danno: utile o danno che sia avvenuto o avvenir possa.

2 Circa il primo estremo havvi chi opina non dover essere così leggiera la *immutazione*

della *verità* che neppur cada sotto l' animadversione delle leggi - *Mattheù de re crim. tit. de fals. c.* 1 *n.* 1. Io peraltro dimanderò qual possa essere questa ombratile immutazione della verità ? Se la cosa non soffre , nè contiene immutazione o intrinseca o estrinseca, come si può concepire una falsità ? È la vera cosa . Se contiene immutazione , e questa fà o può far credere una cosa diversa , come immaginerò una immutazione lieve a segno ch' ella neppur sia considerata dalle leggi? Abbiasi dunque la regola che « ogniqualvolta la immutazione indu-
« ca differenza tra l' oggetto *vero* e lo *apparen-*
« *te* ella sempre forma agli occhi della legge
« il primo estremo della falsità ».

3 Circa il secondo estremo , il *dolo* , verificato è questo , come altrove accennai , tostocchè provata si vegga , o presumibile si riconosca nello accusato la scienza della falsità ; scienza è presumibile in colui , che non può , nè deve avere omesso per cerziorarsi della realtà della cosa praticar quella indagine , che al suo uffizio incombea , o che lo interesse proprio , e la importanza dell' oggetto naturalmente gli suggerivano : tale indagine non presumesi omessa *per esemp.* in chi fà uso di falsa scrittura , omissione , che per lo meno costituirebbe in colpa lata l' utente , non iscusevole col pretesto di una crassa , supina , ed affettata ignoranza - *test. can. e DD. al c. ad falsariorum 7 de crim.*

fals. - , particolarmente se si trattasse di fatto proprio dello stesso utente , che vien punito almen con pena straordinaria , ancorchè dopo la produzione della falsa scrittura , dopo lo esame dello indotto falso testimone abbia dichiarato voler desistere . dall' uso. - *Menoch. de arbitr. quæst. lib. 2 cas.* 315 *n.* 9 , *Riminald. cons.* 345 *n.* 24 , *Farinac. de fals. et simulat. quæst.* 159 *n.* 42 - ; la qual desistenza però giova ad esimer l'utente dalla pena quando trattisi di fatto alieno , di falsità non recente , la ignoranza di cui si possa ragionevolmente presumere - *Bajard. ad Clar. in* § *falsum n.* 74 , *Farinac.* nella *cit. quistione* 159 *n.* 94 - ; ovvero quando si conosca che l' utente sia stato tratto ad inganno ; ma egli dee provarlo , e manifestare la persona , che lo ha ingannato - *sed qui deceptus est per alium , si suam innocentiam probat , et eum , a quo accepit , exhibet , se liberat - l. majorem* 4 *cod. ad leg. Corn. de fals.*

4 Circa il terzo estremo , il *pregiudizio del terzo* , le sanzioni bandimentali voglion punite le falsità benchè queste non abbiano apportato nocumento , e non fossero atte a nuocere , bastando il solo *atto temerario.* Altronde i Trattatisti , non esclusi quei , che hanno scritto dopo i Bandi , han concordemente stabilito 1° non esser punibile la falsità se non posto il pregiudizio , o la possibilità di questo : 2° se l' atto falso non sia in forma provante , cioè solito in

tal forma ad essere ammesso, e ad avere il suo effetto - *ad hoc ut falsitas puniatur, tria requiruntur, dolus; mutatio veritatis; et quod alteri noceat, nel nocere valeat; idque intelligitur, quod falsitas sit punibilis, licet actu damnum non inferat, sed sit in potentia, et possit illud inferre* - ; così dopo una schiera di Dottori *Bonfin. in bann. general. cap.* 12 *n.* 5; ed il *Bassano* nella sua *theorico - praxi crim. l.* 3 *c.* 8 *n.* 81, *et seq.* dice - *præjudicium tertii constat quotiescumque probatur scripturam falsam vel actu, vel habitu nocere posse, nempe vel sit nociva, vel apta ad nocendum - Genua de scriptura privata lib.* 1 *quæst.* 4 *n.* 5, *Rot. apud Caput. decis.* 4 *pag.* 2 - *unde infertur scripturam falsam ad hunc effectum debere facere probationem, alias uti non nocibilis est, eamque producens puniri non posset - Farinac. ec.* Il classico *Renazzi* nel *Tomo* 5 *cap.* 13 *de crim. fals. n.* 2 avverte doversi per regola di pena aver considerazione al danno cagionato; e non aver luogo la pena ordinaria pella sola possibilità del danno - *in pœnis irrogandis falsario potissimum spectatur num ex falso damnum alicui revera obvenerit* - Bohemer. ec. *nam si inferri quidem potuerit, illatum tamen non sit, pœnæ ordinariæ infligendæ locus esse non solet.*

5 Io però sarei di avviso che l' uso della

falsità, dato nell' utente il proposito di ritrarre utile, di recar danno, costituisca sempre delitto, sebbene tal falsità nè prodotto avesse, nè fosse atta in se stessa a produrre alcun utile o danno: imperocchè volontà di delinquere scorgo nell' utente; e *questa* volontà, *questo* proposito non deve andare impunito - *in maleficiis voluntas spectatur, non exitus - l. Divus Hadrianus* 14 *ff. ad leg. Corn. de sicar.* - ; scorgo nell' uso la manifestazione di questo proposito; anzi scorgo in *questo* proposito il voluto effetto di una falsità commessa e nella stess' azione dell' uso il tentativo praticato per ottener *questo* effetto: che poi l' atto potesse o non potesse produrre tal' effetto sarà una considerazione propria di saggia ed avveduta persona: ma se nella sua ignoranza l' utente non ha saputo riflettere alla inefficacia dell' atto, ha però nella sua credulità conosciuto che l' uso di quella falsità costituiva delitto: ecco dunque *l' atto temerario* contemplato dai Bandi; l' uso; ed ecco la ragione, per cui i medesimi Bandi voglion punito *il temerario atto* ancorchè desso non abbia portato nocumento, nè fosse valevole a nuocere.

6 Altronde se non fosse stato fatto alcun uso della falsità, ove, e come immaginar potrei *l' atto temerario*? Manca l' uso: manca dunque il conato diretto a conseguire il fine della falsità: una ritenzione oziosa del falso atto

non può esser conato; nè ho ragione di presumere che la sola esistenza di quella carta nel tiratojo di Tizio conduca al fine, ch' egli siasi proposto di ottenere: potrebbe dunque il ritentore di una carta falsa, di cui non abbia fatto alcun uso, potrebbe pella *sola ritenzione* esser punito dalla legge Cornelia de *falsis*? Risponde per me una decisione emanata dalla S. Consulta il dì 1 di Giugno 1824 in causa *Perugina di falsità*.

7 E.... F.... Toscano formò di suo pugno due certificati a forma di *benservito* scritti in carta a stampino, munita di suggello dell'arma dei Carabinieri, avendo fatti apparire tai certificati cantanti a favor suo, e colla simulata firma di due superiori di quell' arma. Il Tribunale di prima istanza dichiarò che non essendo riuscito stabilire l' uso fatto di quei certificati, e mancando così uno degli estremi costituenti delitto di falso, vale a dire il pregiudizio altrui; si conveniva deviare dal rigore della legge nell' applicazione della pena; siccome in fatti F.... fù condannato a tre anni di opera pubblica, e quindi all' esilio da tutto lo Stato Pontificio sotto la medesima pena in caso di contravvenzione.

La S. Consulta però, a cui fu portata la causa in grado di appello, considerò che E.... F.... scrisse di suo pugno i certificati, qualificato essendosi in essi per Brigadiere di quell'arma, lo che risultò dalla confessione del mede-

simo inquisito, e dalle processuali risultanze, particolarmente dalle deposizioni di una donna, a cui trasmessi furono i divisati certificati, acciocchè ella ricuperati li avesse insieme a due lettere, che lo stesso F.... riconobbe scritte di suo carattere; e dalla gindiziale perizia di due calligrafi, che giudicarono identifico il carattere dei certificati e delle lettere. Considerò che *l' art.* 18 *dei Bandi generali* in proposito di falsità commina cinque anni di opera pubblica pel solo atto temerario, e che l' appellante era incorso in tal pena per lo abuso appunto, ch' ei fece della carta, e del suggello dell'arma de' Carabinieri: ma considerò ancora talune riflessibili circostanze, le quali accompagnavano tale addebito, cioè l' ignorarsi a qual fine F...s' inducesse a fare quei certificati, ed il non esservi sentore ch' ei se ne servisse in qualche modo, per cui non potea lo addebito stesso esser dichiarato falsità « subitocchè la essenza di questa (secondo lo spirito delle Romane leggi, « ed al dire di tutt' i Dottori) consiste non solamente nella immutazione del vero, ma benanche nell' essersi agito con dolo, e con pregiudizio di alcuno.»

Perciò il S. Tribunale riformò l' appellata sentenza; e non pel divisato addebito, ma per le cattive qualità di esso appellante, che risultavano *d' altro titolo separato* (*di furto semplice*) *e da precedente condanna ad un an-*

no di opera sofferta per lascivia, decise che fosse dimesso com' estero coll' esilio da tutto lo Stato Pontificio sotto pena della galera per anni dieci da incorrersi irremisibilmente in caso di prima contravvenzione.

8 Egli è dunque che

I° Il Giudice dee distinguere l' ozioso ritentore del falso atto dall' utente; l' utente dall' autore della falsità; l' utente di un atto, che non ha nociuto, ma nuocer potea, e di quello, che ha effettivamente nociuto.

II° L' ozioso ritentore di un atto falso, sia questo atto nocevole, o nol sia, non va soggetto a pena se non quando riconoscasi che la ritenzione di tale atto influisca per se stessa direttamente o indirettamente al fine, che il falsario si propose; ovvero risulti che il ritentore abbia talvolta esibito quell' atto per ottenerne il fine, e praticata qualche briga sebben senza effetto; esibizione e briga, in cui non saprei non ravvisare *l' atto temerario*, significato dai Bandi, come non saprei non suggerire l' applicazione di pena straordinaria.

III° L' autore del falso scritto o di altra cosa falsa, il quale abbia consegnato tale scritto ad una persona acciocchè questa ne faccia uso, non può utilmente allegare a favor suo che la stessa persona abbia tenuto e tenga ozioso quello scritto, o altra cosa falsa: imperocchè egli commise *atto temerario* colla tradizio-

ne ; soggiace dunque a pena straordinaria superiore alla pena del ritentore testè contemplato *nel* § 2, essendo ancor l'autore della falsità, al quale neppur gioverebbe il pretesto di avere acconsentito al non uso, o ritrattata la volontà ; poichè avrebbe dovuto farsi restituire e lacerar quello scritto in luogo di lasciarlo presso altro individuo da esso destinato a farne uso.

IV° Straordinaria pena può essere inflitta pella ragione accennata nel *num.* 3 all'utente della falsità, che nè ha nociuto, nè potea nuocere.

V° Meno abbia di riguardo l'utente della falsità, che potea nuocere sebbene non abbia nociuto.

VI° L'utente della falsità, e moltoppiù se utente ed autore della falsità stessa, la quale recato abbia nocumento, sia punito con quel maggiore o minor rigore, che venga in giusta proporzione 1° colla qualità ed indole dell'oggetto criminoso ; 2° colla quantità del danno irrogato.

VII° Sia poi regola per tutti questi casi espressi che se fà uso della falsità quegli medesimo, che la commise, debba esser sempre punito più rigorosamente che l'utente non correo di essa falsità.

Quarta.

Pella prova.

1 Necessità della prova legale per l' applicazione della pena ordinaria ai delitti di falso.
2 Rejudicata riferita da Rainaldo.
3 Consuetudine dei Tribunali.
4 5 Pei delitti di falso non è ammesso il sistema della moral convinzione portato dalla legge edittale dei 23 di Settembre 1805.
6 In mancanza di prova diretta è ammessa la indiretta per l' applicazione di pene straordinarie - regole -.

1 Nel delitto di falso la pena ordinaria non ha luogo, sia pell' oggetto criminoso, sia per l' azione, e per le sue conseguenze, se tal delitto non ha in linea così generica come specifica prove chiare e concludenti a segno che il coartino legalmente senza lasciare qualsiasi dubbiezza : - *si criminaliter agatur, vel ad pœnam ordinariam, tunc ad condemnandum hoc in crimine falsi probationes claræ, et concludentes pernecesse delictum debent esse adeo, ut res aliter esse non possit* - Bonfinio con altri da esso indicati *in bannim. gen. cap.* 12, *n* 5 -.

2 *Rainaldo* nel suo *voto* 62 riferisce il caso di un tal F..... R....., contra il quale perchè reo di tre false donazioni interpolatamente supplantate in cospicue somme a favor di se stesso e di sua moglie fu provocata la pena di morte; e nondimeno il medesimo R... fu condannato al remo perpetuo perchè i testimonj soffrivano eccezioni - *iste fuit condemnatus ad triremes in perpetuum, quia testes cujuslibet donationis patiebantur exceptiones* -.

3 A dì miei è stato sempre praticato conforme si pratica condannare a pena straordinaria per delitto di falso ove si abbia qualche dubbiezza o difetto di prova, benchè in parecchi casi siasi trattato di falsità o alterazioni di pubbliche scritture, e perfino di rescritti a nome del Sovrano.

4 E siccome ordinariamente col delitto di falso va unito quello del furto, a cui la falsità serve di mezzo, per potersi credere in qualche modo autorizzati i Tribunali a procedere colla convinzione derivante da certezza morale secondo l' editto del Cardinal Consalvi emanato il dì 23 di Settembre 1805, nondimeno il furto viene considerato per un delitto accessorio alla falsità, o per un conseguente, che più o meno aggrava il delitto principale, se tal furto è seguito, o se tentato, se in cospicua,

o se in tenue somma: e non procedesi che sulla falsità.

5 Imperocchè sussistendo la falsità sussiste ancora il furto seguito o tentato col mezzo di essa: se poi non sussiste, o non è coartata la falsità dei testimonj, dello stromento, del pagherò, resta la persuasione della verità e legittimità del credito, a provare il quale onde ottenere il pagamento Tizio ha prodotti quei testimonj, ha esibito quello stromento, quel pagherò ec.; ecco la ragione, per cui quantunque veggasi al furto diretta la falsità, tutta si ravvolga alla verificazione di questa la occupazione del Giudice. Ma il delitto di falso non è compreso nella disposizione dell' accennata legge edittale: richiede dunque il rigore della prova pell' applicazione della pena ordinaria.

6 In mancanza della prova diretta ricorresi alla indiretta, o indiziaria-congetturale-presuntiva. Indizj, presunzioni, congetture il Giudice può ritrarre o dai vizj apparenti dello scritto, quali sono l' abrasione, l' aggiunta, la diversità dello inchiostro, del carattere, della dicitura ec., ovvero da estranei incidenti e circostanze, ch' egli acquistati abbia per mezzo di testimonj. Comunque però sieno tal' indizj, presunzioni, e congetture pel delitto di falso, l' applicazione della pena in ragione della prova indiretta richiede le seguenti regole.

I.a Quando la prova emerge da vizio ap-

parente, o dal tenore dell' atto, non deesi applicare allo indiziato autore che pena straordinaria, qualora però con tal vizio o sospetto tenor dello scritto concorra a carico dell' accusato almeno la pubblica voce, o cattiva fama; suggerimento dei dottori e prammatici dopo *il testo cân. nel c. porrect. de confir. util. vel inutil.*, e della *gloss. al c. quam gravi de crim. fals.*, giacchè il solo vizio, la sola suspizione, che il tenor dello scritto ci fà concepire, senz' altro appoggio non darebbe luogo che al temperamento di dimetter l' accusato, col precetto di ripresentarsi, ed al più coll' aggiunta clausola *novis vel non novis supervenientibus indiciis.*

II^a^ Quando la prova surge per via di presunzioni da circostanze ed incidenti estranei dall' atto, una presunzione sola non può assoggettar lo accusato a qualsiasi condanna; e se la presunzione non è grave ed urgente, neppure può assoggettarlo al temperamento testè accennato nella *regola* 1^a^: più presunzioni unite; gravi ed urgenti valgono per pena straordinaria.

III^a^ Unito al vizio apparente il tenore sospetto della scrittura; l' uno e l' altro amminicolati dalla pubblica voce o cattiva fama dell' accusato, ed innoltre una o più presunzioni suggerite da estranee circostanze o incidenti, che tutti cospirino à provare la fal-

sità ed il reo, somministrano lumi e norme bastevoli affinchè il Giudice proporzioni la quantità della pena al peso degl' indizj, alle qualità dell' accusato, alla natura dell' oggetto, alla indole dell' azione, alle conseguenze del delitto, portando la stessa pena a quel grado, che più o meno avvicini la ordinaria pena.

CLASSE II.



Fatti contra la sicurezza delle persone e delle proprietà.

1 *Armi proibite* - ritenzione - delazione.
2 Etimologia della parola - *arme* - definizione.
3 Disposizioni del Gius comune sull' uso delle armi - sulla dichiarata disposizione a questo - sulla fabbricazione di esse.
4 Disposizioni statntarie.
5 Quali sieno le armi vietate in prima classe o grado *o quoad omnia* dalle leggi Pontificie.
6 Quai le vietate in seconda classe.
7 *Prove* della delazione o ritenzione - ispezione dell' arme - ricognizione - perizia - testimonj - avvertenze.
8 a 14 *Pene* - Costituzioni di parecchi sommi Pontefici.
15 16 Sanzioni bandimentali.
17 Disposizioni edittali.
18 a 20 Diritto canonico rispetto ai Cherici.
21 Se sia lecito ai viaggiatori ed ai negozianti di Terra, di Mare, e ad altri, per loro difesa il porto delle armi.
22 *Osservazioni* - sull' uso delle disposizioni contenute nell' Editto dei 5 di Febbrajo 1816 sulla fabbricazione, porto, e ritenzione delle armi.
23 Animadversione su i Bandi, che includono tra le armi proibite i sassi ed i bastoni.
24 Altra parimenti su i Bandi, che permettono agli artisti il porto di coltelli o altri strumenti servibili per lo esercizio delle loro arti o mestieri.
25 Sorpresa del ritentore o delatore.
26 27 Riperimento dell' arme in vicinanza ad un individuo

se costituisca indizio a carico di lui - avvertenze - regole.
28 29 Armi atte a nuocere attualmente - atte abitualmente.
30 31 Se la pena pel porto dell' arme si debba o non si debba confonder con quella del delitto commesso coll' uso di tale arme.
32 a 36 Avvertenze relative agli arresti dei portatori o ritentori di armi, particolarmente rispetto al Cherici, ed al toglimento di esse armi.
37 *Coadunazioni*, ossieno *attruppamenti*, o *romori* - disposizioni del Gius comune.
38 39 Sanzioni bandimentali.
40 Eccitamenti e romori notturni.
41 Costituzione di PAOLO II.
42 *Nota.*
43 *Travestimenti e maschere* - disposizioni del Gius comune.
44 45 Sanzioni bandimentali.
46 a 49 Profanazione d' indumenta sacre al culto divino o religiose - *Nota.*
50 a 52 *Occultamento, sottrazione, combustione, lacerazione di suggelli o scritture* - Azioni nascenti secondo il Gius comune da questi delitti.
53 54 *Prove.*
55 56 *Pene* - prescritte dal Gius comune.
57 58 Dai Bandi.
59 *Osservazione* circa le persone, all' uffizio delle quali affidata è la custodia delle carte, o suggelli accennati.
60 *Apertura o ritardo delle lettere altrui.*
61 Quali azioni abbiano luogo.
62 Quando questi delitti costituiscano lesa maestà.
63 a 69 Avvertenze pell' applicazione delle pene.
70 *Nota.* Su gli uffiziali di posta o altri pubblici Impiegati aventi lo incarico di ricevere e consegnare o mandar lettere affidate ad essi.

DELINQUE col fatto contra la sicurezza delle persone

↔

1 ARMI PROIBITE. I° Chi ritiene o porta armi proibite.

2 Arme dal greco - ἄρμος - *omero* - poichè - *arma ab humeris pendent* -, come Festo disse, *ut scutum, gladius, tela, et ea, quibus prœliamur* -, è così nominato in genere « qualunque stromento fabbricato e destinato a « ferire, ad uccidere » - *argom. dalla l.* 41 *ff. de v. s., dalla l.* 3 § 2 *ff. de vi, et vi armat. dalla l.* 14 § 1 *ff. de re milit.*

3 Il diritto comune non contiene alcuna legge, che vieti la ritenzione ed il porto delle armi. La *legge unica cod. ut arm. us.* strettamente proibisce l' uso di esse - *nulli prorsus, nobis insciis, armorum movendorum copia tribuatur* - ; dacchè *arma movere* o significhi venire a combattimento o significhi intimarlo non esprime che l' uso o la dichiarata disposizione a questo. Lo imperador Giustiniano nella *novella* 85 *tit.* 4 *de armis* proibì nei privati il fabbricare e vendere armi, perchè volle - *eos solos, qui inter fabricenses referuntur, hæc instruere, et deferre ad sacrum nostrum armamentum* -: la legge 1ª *ff. ad leg. Jul. de vi publ.* considera colpevole di pubblica violenza colui, che adunate abbia delle armi in casa,

o in villa - *præter usum venationis , vel itineris , vel navigationis* - , perchè tal ragunamento o apparecchio di armi potrebb' essere indizio di macchinata mossa contra il Sovrano , i Magistrati , la Patria. La legge 3ª § 1 *ff. ad leg. Jul. de vi pub.* parla di quello , che in circostanza di tumulto - *cum telo in pubblico fuerit* - : ella presume che tale individuo faccia parte della sedizione. La *legge* 15 *qui cum telo cod. ad leg. Corn. de sicar.* assoggetta alla legge Cornelia chi a fine di uccidere porta l' arme ; ma non punisce di questa la delazione separata dallo atroce divisamento , e non avente altro fine nel delatore che la propria difesa : la legge *hi , qui ædes* 11 *ff. ad leg. Jul. de vi publ.* § 2 dispone - *qui telum tutandæ salutis suæ caussa gerunt , non videntur hominis occidendi caussa portare.*-

4 La delazione delle armi , e , secondo la qualità di queste , ancor la ritenzione sono proibite dagli Statuti de' Luoghi.

5 Giusta le leggi Pontificie altre armi diconsi vietate *in prima classe* , *o grado* , *o quoad omnia* , delle quali è proibita non solamente la delazione , ma eziandio la ritenzione in casa , in villa , o altrove , e la fabbricazione , come sono i punteruoli , stilletti , coltelli di misura inferiore a due palmi di canna mercantile romana , e le pistolette di lunghezza inferiore a due palmi ec.

6 Vietate in *seconda classe o grado* , cioè

alla sola delazione sono tutte le altre armi offensive e difensive, comburenti, incidenti, perforanti, contundenti, laceranti ec., significate nella loro qualità, misura, e forma dalle leggi vigenti nel nostro Stato.

7 Prove. Il Giudice riceve cognizione del delitto di delazione o ritenzione dell' arme dalla cattura in flagrante, dai testimonj, dalla legal perizia di tale arme; perciò

I° Il corpo di delitto contra la persona sorpresa con arme dev' esser provato per oculare ispezione e designazione dell' arme stessa, della sua qualità, natura ec.

II° S' ella fosse arme da fuoco, come archibuso, pistola ec., ed arme carica, deesi fare da uno dei testimonj presenti la estrazione del carico per consegnarlo in mano del Giudice o Cancelliere ancor presente, premessa la osservazione della polvere, ch' esista nel focone.

III° All' inquisito, se confesso della delazione o ritenzione, deesi far riconoscere *ad oculum* l' arme, e dichiararla quella identifica, ch' esso portava, o gli fu rinvenuta in circostanza del suo arresto.

IV° In qualunque caso che l' inquisito o nieghi, o confessi, richieggonsi la ispezione, ed il giudizio dei periti nell' arte coltellinaj, e rispettivamente archibugieri, o di altre persone

pratiche, le quali debbono descrivere e misurar l' arme, indicare la forma, la lunghezza, la natura, e lo stato della medesima, se atta a ferire; ad esplodere perchè carica, perchè havvi polvere bastevole ec., concludere in fine che di quell' arme sia vietata dai Bandi la delazione, ovvero ancor la ritenzione.

V° I testimonj, che furon presenti al riperimento dell' arme, alla cattura del sorpreso delatore o ritentore, debbono esser esaminati, indicare la medesima arme rinvenuta, la sua forma, qualità, natura ec., e riconoscerla tra consimili.

VI° Se l' arme non fosse in potere della Curia, e per conseguenza constar non potesse della misura e qualità colla giudiziale perizia, le sanzioni bandimentali ammettono le deposizioni di due testimonj, sebben singolari, sulla delazione o ritenzione, dai quali testimonj quell' arme da punta, da taglio, da fuoco fosse stata osservata e misurata, o veduta misurare; ovvero eglino rendano ragioni tali, per cui stabilire si possa la certa misura: circa poi *la buona organizzazione* o stato di nuocere danno luogo alla prova suppletiva dei testimonj, o che siensi trovati presenti all' esplosioni, o che possan deporre della qualità di quelle armi, e dell' attività per qualunque altra equivalente circostanza. Non ammettono all' inquisito la eccezione, ch' esso adduca, non essere stato preso in flagrante

- *Bandi generali della S. Consulta artic.* 47, *e del Governo di Roma art.* 38.

VII° Se l'arme non fosse stata rinvenuta presso l'inquisito, ma in luogo vicino a lui, e non distante oltre a sei piedi, la legge bandimentale presume per tal vicinanza che quell'arme all'inquisito stesso appartenga, e ch' egli l'abbia gittata colà onde non esser sorpreso - *Bandi generali di S. Consulta art.* 44.

I medesimi Bandi però danno a questa presunzione il valore di un *indizio a tortura*, qualora non vi sieno circostanze tali, che *movessero l'animo del Giudice a diversamente decidere secondo la qualità de' casi, e delle persone*, come sarebbero la cattiva fama dell'accusato, correndogli voce di persona facinorosa ed armigera; l'esser egli solito a portare armi, particolarmente quella ec. - *Menochi de arbitr. cas.* 394, *Conciol. res.* 12 -; all'opposto le buone qualità, il non esser solito a portare armi ec. verrebbero ad escludere la presunzione - *Ursell. conclus.* 143 *n.* 84. -

8 Pene. Il Sommo Pontefice Pio IV nella sua Costituzione, che comincia *Cum vices ejus* (la 58 nel Bollario Mainardi) dichiara incorsi nel misfatto di lesa maestà o ribellione, e vuol puniti colle pene stabilite dal diritto comune per questo misfatto coloro (senza distinzione di persona e di grado) che portano o ritengono in casa o altrove, comprano o vendono, o in qual-

sivoglia guisa acquistano o danno archibusetti, ossieno pistole di misura inferiore a due palmi. Ha vietato ai Legati, Vicelegati, Governatori, e ad altri uffiziali il permettere la ritenzione, e la delazione di tali armi ancorchè a brevissimo tempo, sotto pena della sospensione *a divinis*, della scomunica *latæ sententiæ* ed altre ad arbitrio.

9 S. Pio V nella Costituzione, che parimenti comincia *Cum vices ejus* (*la* 196) ha comminate le medesime pene pella delazione e ritenzione come sopra di punteruoli, *stili*, coltelli, ed altre armi da punta o da taglio di lunghezza inferiore a tre palmi, eccettuati avendo i coltelli da tavola, non più lunghi però di un palmo e spuntati.

10 Alessandro VIII nella Costituzione *Etsi cuncta* (*la* 24) ha confermate le suddette due Costituzioni, e le ha ampliate, assoggettandovi ancor gli Ecclesiastici delatori o ritentori di quelle armi, tra le quali ha compresi i così detti stortini o piccole siche, e qualunque genere di armi più curte di tre palmi di canna mercantile romana.

11 Clemente XI pubblicar fece nel dì 2 di Gennajo 1708 dal Cardinal Paolucci un editto, col quale furono dichiarati inclusi tra le armi proibite in primo grado i coltelli serratoj di lunghezza superiore tra manico e lama *a tre quarti* di palmo, e colla punta; non che i coltelli

pure serratoj d' inferiore lunghezza colla punta a fronda di olivo, o col taglio in ambe le parti, o con anello, o con molla da tener fissa la lama al manico.

12 Clemente XII nella Costituzione *In supremo justitiæ solio* § 2 confermò le precitate Costituzioni ed editto circa la punizione dei delatori e ritentori *sclopulorum vulgo* archibusetti, *pugionum*, *cultrorum*, *parvarum sicarum*, *aliorumque armorum mensuræ brevioris tribus palmis*, *utpote ad cædem clam et dolose inferendam aptorum ec.*

13 Benedetto XIV nella Costituzione *Securitatem* richiamò a piena osservanza tutto quello, che nelle sovramenzionate Costituzioni ed editto fu disposto, comprensivamente al divieto, che dalla Costituzione di Clemente XII *In supremo ec.* hanno i Giudici di condonare, comporre, o moderare le pene stabilite contra i delatori o ritentori delle accennate armi, se non *prævia Romani Pontificis expressa approbatione*, sotto pene di nullità, pecuniarie, ed ancora corporali comminate contra gli stessi Giudici *ejusdem Pontificis arbitrio infligendis.*

14 Il medesimo Sommo Pontefice Benedetto XIV nel § 7 della citata Costituzione *Securitatem* ha tolta di mezzo la eccezione che al Fisco incomba il peso di provare la prava intenzione o dolo nel porto o nella ritenzione delle armi, e le cattive qualità delle persone; e che in ca-

so diverso presumer si debbano le buone qualità e la esclusione del dolo; perciò siavi luogo ad equità, che sembra insinuata da Clemente XII nella Costituzione *In supremo etc.* - *ut scilicet Principi consilium detur pro gratia, aut compositione, seu moderatione pœnæ* -; mentre ha espressamente disposto che a carico dell' accusato e de' suoi difensori sia la prova delle buone qualità, e del concorso di circostanze - *quæ consulendum nobis, et Romano Pontifici pro gratia, aut compositione, aut moderatione pœnæ merito suadeant; eoque onere non adimpleto, memoratas exceptiones delinquentibus nullatenus suffragari volumus, quominus omnibus, et singulis pœnis, etiam læsæ majestatis et rebellionis in præfatis Prædecessorum sanctionibus constitutis subjiciantur, et cum effectu plectantur, et puniantur.* -

15 I Bandi generali pubblicati sotto il Pontificato dello stesso Benedetto XIV vietano nell' *art.* 35 ad ogni persona di portare o far portare senza facoltà legittima alcuna sorta di armi offensive o difensive; puniscono i delatori *con tre tratti di corda* (alla qual' è sostituito un anno di opera - *Tom.* 1 *pag.* 153) non che colla multa di sc. 25; e del *doppio se sarà di notte*, oltre alla perdita delle medesime armi.

Gli stessi Bandi comprendono espressamente tra le armi offensive *le piombaruole*, *le*

mazze, *i sacchetti*; includono altresì i bastoni, ed i sassi portati *di notte*.

Nell' *art.* 36 proibiscono ad ogni persona di qualsivoglia grado, condizione, dignità ancorchè privilegiata il porto, e la ritenzione in casa, o altrove, la fabbricazione, accomodatura, vendita, compra ec. *di pistole* curte, ossieno archibusetti minori *di due palmi* tra cassa e canna; *di stilletti* o con punta alla genovese, o a fronda di olivo, *di stortini* minori *di tre palmi*, e di altre armi comprese nelle sopracitate Bolle di Sommi Pontefici: puniscono colla pena di morte, colla confiscazione de' beni, e colle altr' espresse nelle accennate Bolle i delatori, ed i ritentori.

Nell' *art.* 37 prescrivono il modo di procedere per avere la prova suppletiva quando l' arme non sia venuta in potere del Tribunale (*v. num.* 7.)

Nell' *art.* 38 estendono il divieto suddetto anco ai bargelli, o esecutori armati, ed attualmente inservienti, ai giudici, ai notaj criminali ec.

Nell' *art.* 39 richiamano ad osservanza il Bando pubblicato per ordine di Clemente XI dal Cardinal Paolucci il dì 2 di Gennajo 1708 circa *i coltelli serratoj*.

Nell' *art.* 40 proibiscono il porto di armi da fuoco, sebben di giusta misura, sia in paese, sia in campagna, senza facoltà o li-

cenze conformi all' Editto pubblicato dal Cardinal Panfilj il dì 4 di Marzo 1645, e regolarmente registrate; non ammettono scuse di buona fede, di stile praticato, o di uso in contrario.

Lo Editto, ossia Bando pubblicato, come sopra, dal Cardinal Panfilj vieta a qualunque persona, benchè militare, e privilegiata, il porto di archibusi, terzajuoli, o altre armi da fuoco, sebben di giusta misura, sotto pena « quanto agli archibusi lunghi, se sarà in « campagna, di tre tratti di corda, e di cen« to scudi; se sarà nelle Città, Terre, o luo« ghi murati, o circondati di fosse, e loro bor« ghi, e sarà di giorno, della galera per cin« que anni, e di sc. 200, ma se sarà di notte, « sotto pena della vita: e quanto ai terzajuoli, « se sarà in campagna e di giorno, ovvero nel« le Città, Terre, luoghi murati, o circonda« ti di fosse, e loro borghi, della galera per « dieci anni, e della confiscazione dei beni per « metà; di notte poi sotto pena della vita, e « confiscazione dei beni. »

Esclude i soldati, ed i ministri camerali, giudici, commissarj, cancellieri o notaj, bargelli, esecutori, ai quali è conceduto portare armi secondo i loro privilegj, e colle regole espresse nei rispettivi stabilimenti, o nel tenore dei diplomi.

I medesimi Bandi generali nell' *art.* 41

proibiscono il porto di armi cariche o scariche, benchè con licenze, e la ritenzione di esse in Chiesa, o in altro luogo sacro, nel palazzo del superiore, o del magistrato, innanzi ai giudici, nella cancelleria, nei balli, e nelle feste: escludono gli uffiziali, e soldati di milizie, ai quali è lecito il porto pei loro privilegj.

Nell' *art.* 42 assoggettano alle sopraccennate pene i birri, che non trovandosi in attual servigio portino archibusi e pistole ancor di giusta misura, se queste armi non sono *scariche di canna e focone*, e se i birri medesimi ritengono presso di loro polvere da sparare in alcuna sebben menoma quantità.

Nell' *art.* 43 dichiarano incorsi nelle pene suddette i delatori di armi (benchè la ritenzione di queste in casa non fosse vietata) trovati fuori della loro abitazione, o alloggio, ancorchè sorpresi fossero entro la osteria, bettola, bottega, o altra casa e luoghi, *ove sieno entrati per mangiare*, *girare*, *trattenersi*, *o per altro fine*, *per poi andarsene*, *terminate le loro faccende*; e solamente permettono ai forestieri e passeggieri portare nelle osterie, locande, o altri luoghi simili, ove si fermano per abitazione o alloggio, le armi, ch' eglino ritener possono nelle loro abitazioni, quando però in quei luoghi non fosse proibita ancor la ritenzione.

16 I Bandi del Governo di Roma nell' *art.* 32 richiamano a piena osservanza le sanzioni Apostoliche ed edittali proibitive del porto, ritenzione, e fabbricazione di *archibusetti e pistole* di misura inferiore a due palmi di canna mercantile romana, *di stortini*, *coltelle napoletane*, *pugnali*, *stili*, e di altre armi da taglio, o da punta di misura inferiore a tre palmi, eccettuati i coltelli da *tavola, e cucina*; non che gli strumenti ad uso di qualche arte; il porto innoltre *di coltelli serratoj* più lunghi di tre quarti di palmo tra manico e lama, e di altri di minor lunghezza con punta seguita, o a fronda di olivo, o col taglio dall' una e dall' altra parte, la introduzione de' quali coltelli nello Stato Pontificio è vietata sotto pena del remo per anni sette.

Nell' *art.* 33 voglion compreso nella classe delle armi proibite in primo grado i *balestrini*, gli *archetti*, o altre simili arme proditorie: vietano agli artefici fabbricare queste armi, sebbene ordinate fossero da forestieri, o si dovessero trasportare in esteri dominj, nei quali non fossero proibite: vietano riceverle in compra, pegno, commutazione, o sotto qualunque altro titolo, a pena di morte e della confiscazione dei beni; o del remo ad anni sette pei coltelli serratoj.

Dispongono lo stesso contra i compra-

tori, e ritentori di quelle armi ad oggetto di trasportarle in altri Stati, o di farne qualsiasi uso, ancorchè la ritenzione e l'uso fossero momentanei.

Impongono agli artisti la immediata denunzia di coloro, che ordinata gli avessero la fabbricazione di simili armi, o riattamento; come impongono a tutti la stessa denunzia dei delatori, ritentori, fabbricatori ec., sotto pena di scudi 200.

Nell' *art.* 34 vogliono incluse nelle armi proibite in primo grado, cioè alla delazione, ritenzione, e fabbricazione le bajonette più curte di tre palmi, *non ostante qualsivoglia licenza ottenuta sotto pretesto di caccia, o per qualunque altro motivo.*

Eccettuano rispetto alla ritenzione i soldati, e loro uffiziali, ai quali è lecito portare armi, nell'atto però del loro esercizio, nelle rassegne, fazioni ec. giusta i militari privilegj: m' assoggettano i medesimi soldati ed uffiziali alle pene stabilite pella delazione di coltelli, e di armi proibite, qualora eglino fossero trovati con tali bajonette fuori del loro esercizio e dei tempi delle rassegne.

Ingiungono ai ritentori di bajonette inferiori alla giusta misura la esibizione di esse nell'uffizio del Governo in termine di tre giorni, sotto le pene come sopra stabilite, in caso di mancanza, non ostante qualunque licen-

za, patente, privilegio ec. meno il solo militare, com' è stato accennato.

Nell' *art.* 36 vietano il porto di *archibusi*, *carabine*, *soffioni*, *pistoni*, *pistole*, ossieno *terzetti*, e qualsivoglia altr' arme da fuoco, cariche o scariche, quantunque di giusta misura, entro la Dominante senza licenza espressa di Monsignor Governatore, sotto pena della galera perpetua se *il porto sarà di giorno*; e della morte colla confiscazione de' beni *se di notte:* Eccettuano i militari, i ministri criminali, i birri, ed esecutori arrolati attualmente inservienti, nelle armi, che *hanno facoltà*, *e sono soliti portare*.

Autorizzano i tribunali a procedere per inquisizione, di uffizio, ed a denunzia di segreto accusatore.

Rispetto alla delazione dei *terzajuoli*, *carabine*, *soffioni*, *pistoni*, *terzetti*, e di ogni altr' arme da fuoco, ammettono le deposizioni di testimonj idonei, i quali abbian vedute tali armi, benchè « non l' abbiano avute nelle mani senza che si poss' allegar' eccezione di non « essere stati sorpresi in flagrante, o altro uso, « o stile in contrario. »

Dichiarano bastevoli pell' applicazione delle divisate pene, *fuorchè di quella della vita*, gl' indizj e le presunzioni a discernimento del Giudice.

Prescrivono a quei, che hanno licenza di

portare archibusi o altre armi da fuoco per andare in campagna, o in atto di viaggio, che le portino entro la Città scariche di canna, e senza polvere nel focone.

Nell' *art.* 37 dispongono pel porto di archibusi, ed altre armi testè accennate nell' *art.* 36, entro i luoghi del Distretto di Roma, in campagna, o nell' abitato ec., come i Bandi generali della Sac. Consulta nell' *art.* 40.

Nell' *art.* 28 prescrivono uniformemente all' *art.* 37 dei Bandi generali di Sac. Consulta, il modo di procedere pella prova suppletiva della delazione, e ritenzione delle armi proibite in primo grado, che non sieno giunte in potere del tribunale.

Nell' *art.* 39 puniscono il porto di armi tant' offensive che difensive senza licenza di Monsignor Governatore, benchè fossero di giusta misura, con pena della perdita delle armi, di tre tratti di corda, della multa di sc. 25 di oro, *se sarà di giorno*; e di sc. 50 di oro con tre tratti di corda, *se di notte.*

Tra le armi includono *spade*, *sciable*, *storte*, *pistolesi*, *mezze spade*, *rasoj*, e qualunque altr' arme, *piombaruole*, *mazze*; e di notte ancor *bastoni* e *sassi*; non iscusando che il ritentore fosse trovato in osteria, bettola, bottega, in una capanna, osteria di campagna, quando egli non faccia constare esser quel luogo ospizio suo o abitazione.

Nell' *art.* 40 comprendono *verduchi*, cioè spade nascose in bastoni.

Nell' *art.* 43 puniscono colla multa di sc. 25 di oro chi porta di giorno in casa di meretrici, e donne di mala vita *spade*, *storte*, *sciable*, ed altre armi, sebben di giusta misura, ed egli abbia licenza pella delazione di esse armi: se poi il porto sarà di notte, colla multa di sc. 50 di oro.

Puniscono colla pubblica frusta le meretrici medesime, e donne di mala vita, che di giorno e di notte ricevano e ritengano in casa quelle armi.

17 Editti non pochi sono stati in seguito pubblicati e rinnovati. Evvi quello, che osservasi attualmente, emanato dal Cardinal *Consalvi* il dì 5. di Febbrajo 1816, nel qual' Editto confermatorio di altro precedente dei 23 di Settembre 1805, sono vietate e punite la *fabbricazione*, *delazione*, *e ritenzione di stili*, *stocchi*, *e coltelli fermi al manico e taglienti d' ambe le parti*, *come ancora le armi nascose nei bastoni*, *e quelle curte da fuoco*; perchè considerate tutte queste armi *come insidiose*.

Lo stesso Editto punisce i *fabbricatori* di tali armi, e gl' introduttori di esse da estero Dominio nello Stato, e quei, che l' espongono in vendita, colla pena di *anni dieci di galera*.

Punisce i detentori delle armi medesime con *anni tre di opera* qualora eglino sieno ri-

conosciuti di buone qualità personali, e di anni *cinque pur di opera*, se fossero di *cattive qualità.*

I delatori delle suddette armi giudicate *insidiose* e *proibite quoad omnia* colla pena *di anni cinque di galera*, quando sieno persone di *buone qualità*; e con *anni sette di galera*, se persone *di cattive qualità, o se abbian portate quelle armi in tempo di notte, ed in luogo abitato.*

Rispetto poi alla delazione di altre armi, escluse sempre le suddette, autorizza i Capi dei tribunali a prendere quelle determinazioni penali, che riconosceranno più adattate alle circostanze dei casi, ed alla qualità delle persone.

Ad indurre le cattive qualità personali nei casi accennati il medesimo Editto dichiara bastevole o la *reincidenza nella contravvenzione, o lo imbrandimento delle armi*, o *qualunque altra delinquenza, tanto se lo accusato ne sia stato in addietro punito*, o *assoluto per grazia, quanto se ne resti contemporaneamente indiziato.*

Finalmente esclude tutt' i *privilegj, esenzioni, patenti*, ed *altro* a forma di quanto trovasi disposto nel citato Editto dei 23 di Settembre 1805.

18 Il Diritto canonico proibisce al cherico il porto delle armi - *c.* 1, *c. cum a Judæis*, *c. non pilà*, *c. clerici*, *c. quicumque ex clero*

caus. 23 *quæst.* 8, *c. clerici arma* 2 *de vit. et honest. clericor.*, *c. in audientia* 25 *de sent. excommunic.*, *et Clementina c. diœcesanis* 1 *de vita et honest. clericor.*, e lo proibisce sotto pena di scomunica *ferendæ sententiæ* - *c. clerici arma* 2 *de vit. et honest. clericor.*- ; non che della destituzione dal suo ordine, e della reclusione in luogo di ritiro, quando lo stesso cherico abbia presa l' arme - *in quacunque factione* - *c. clerici, qui, caus.* 23 *quæst.* 8. -

E la S. Congregazione del Concilio in una Causa *Turritana dei* 13 *di Febbrajo* 1635 decretò giusta la disposizione del *S. Concilio di Trento c.* 3 *sess.* 25 *de reform.* che dove vi è abuso tra i cherici di portare armi, ed il Vescovo non tiene famiglia armata, questi dee pubblicare un Editto, che proibisca ai cherici secolari e regolari di portarle; e ricusando eglino ubbidire, dia facoltà ai ministri della Curia laica di catturare, ove necessità lo esiga, gli stessi cherici portatori di armi contra il divieto, ed ancora i Regolari - *si hi ita notorie deferant, et delinquant extra claustra, ut populo scandalo sint, ac in aliis casibus in jure, et apostolicis constitutionibus expressis, ita tamen ut ea, qua decet, decentia capiantur, et recto tramite ad carceres Curiæ Ecclesiasticæ ducantur.* -

19 Peraltro la glossa *nel c. clerici arma* 2 *de vit. et honest. clericor.* - parole - *Clerici*

arma - , ed ivi l' *Abbate n.* 8, *Barbos.* nello stesso *titolo n.* 5, ed altri , tra i quali *Pyrhing*, nel *cit. c. clerici* - suggeriscono esser lecito al cherico il porto delle armi per giusta e legittima causa , cioè per difendersi dai nimici , dai ladri ec: *ed il c. Maximilianus caus.* 23 *quæst.* 3 permette ad esso cherico non solamente andar munito di armi , offensive o difensive , nei pericolosi viaggi , ma il condurre ancor seco delle persone armate ; permesso , che per tai viaggi pericolosi veggiam conceduto al cherico eziandio da cinque Concilj , dal Concilio di Magonza nell'anno 1549 , di Narbona nell' anno 1551 , dal Concilio Aquense nello stesso anno 1551 , dal Concilio di Aquileja nel 1595 , e da un altro di Narbona nell' anno 1609.

20 Ma senza necessità , senza giusta e legittima causa non è lecito al cherico il porto di armi ; molto meno per caccia voluttuosa e clamorosa , espressamente vietata sotto pena della sospensione comminata *dal c. Episcopum* 1 *de cleric. venator.* , *dal c. omnibus* 2 *eod.* , *dal Concilio Lateranense IV sotto* INNOCENZO *III* , *dal c. quorumdam* 1 *dist.* 34 , *dal c. qui venatoribus* ; *dal c. Esau dist.* 86, *dal S. Concilio di Trento sess.* 23 *c.* 12 *de reform.*

21 Anco il diritto comune permette ai viaggiatori ed ai negozianti di terra o di mare portare le armi , sebben eglino siano sforniti di licenza del Principe - *test. nella l.* 1 *ff. ad leg.*

Jul. de vi publ.; e generalmente scusa i portatori delle armi quando la delazione altro fine non abbia in loro che la difesa della vita - *l.* 11 § 2 *ff. eod.* -

Dove però le Costituzioni, e leggi Statutarie, o Edittali vietano la ritenzione ed il porto delle armi, ella è sempre buona regola ai viaggiatori, ai negozianti, ed a chiunque fornirsi di regolare licenza presso i Magistrati locali, ed ai cherici presso i loro Vescovi.

22 Osservazioni - *Prima.* L' Editto del Cardinal *Consalvi* emanato il dì 5 di Febbrajo 1816, attualmente osservato nei giudizj, ha modificate le pene espresse dalle Apostoliche Costituzioni, e dai Bandi tanto pella fabbricazione, porto, e ritenzione delle armi proibite in primo grado, quanto pella delazione di quelle proibite in secondo grado; giacchè rispetto alle prime lo stesso Editto ha stabilite pene, la maggior delle quali non oltrepassa i dieci anni di remo, tolte avendo la galera perpetua, la confiscazione dei beni, e l' ultimo supplizio: rispetto alle altre dà la facoltà ai tribunali di *prendere quelle determinazioni penali, che riconosceranno più adattate alle circostanze dei casi, ed alle qualità delle persone* - Dunque in tutt' i casi di fabbricazione, delazione, e ritenzione di armi proibite o in prima o in seconda classe deesi stare a tal' Editto, e non alle sanzioni bandimentali, se non in quello che ri-

guarda il modo e la regola della prova; o in quello, che dall' Editto non è stato contemplato, o ch' è rimesso allo arbitrio dei tribunali.

23 I Bandi comprendono tra le armi proibite alla delazione i *bastoni* ed i *sassi* portati di notte, ed ancor le leggi comuni chiamano armi - *fustes, et lapides- l. quod. est* 3 § *armis ff. de vi, et vi armat., l. arma* 41 *ff. de v. s.* -; ma dirò delittuosa e punibile di tali armi la delazione benchè notturna? Io non viddi mai punito alcuno per essa; altronde la *cit. l. quod est* § *armis ff. de vi, et vi armat.* contempla non la delazione, ma l'uso - *armis dejectum quomodo accipimus? Arma sunt omnia tela, hoc est et fustes, et lapides, non solum gladii, hastæ, frameæ, id est rompheæ; plane, et si unus, vel alter fustem, vel gladium tenuit, armis dejectus possessor videtur: plus dicitur; etsi inermes venerunt, si in ipsa concertatione qui inermes venerunt, et processerunt, ut fasces, et lapides sumerent, vis erit armata* -: e così il derubamento commesso in una pubblica via a persona assalita sia con bastoni o con sassi, sia con archibusi o coltelli, è sempre grassazione, rapina; la uccisione ed il ferimento di un uomo con bastone o con sasso piuttostocchè col pugnale, è sempre omicidio, ferita ec.; ma in questi ed in altri delitti si fà distinguer l' uso dei bastoni e dei sassi, fuori del quale uso non saprei classificare *fustes*, *et lapides* tra le armi.

24 Altronde i Bandi, e lo Editto emanato dal Card. *Consalvi* il dì 23 di Settembre 1805 nell'*art.* 23 uniformemente alla Costituzione *Etsi cuncti* di Alessandro VIII § 3 permettono agli artisti portare coltelli ed altri stromenti servibili per lo esercizio delle loro arti, quando però eglino si trovino in *tal'* esercizio, o per causa di esso vadan forniti di *tali* strumenti; ma non in altro tempo: così permettono la scure, la falce, il sarchio, la ronca ec. ai contadini. La qualità dello stromento, la persona che lo ritiene, la circostanza del tempo, in cui lo porta, danno al Giudice lumi bastevoli, e norme, onde conoscere se il porto di quello strumento sia per lo esercizio dell'arte, o piuttosto a mal fine. Vien sorpreso un beccajo con coltello proprio del suo mestiere, un sellajo, un bastiere con quel sottilissimo ferro, di cui eglino servonsi, fatto a guisa di stilo: essi vagano con tali armi pel paese in ore notturne, quando nè il beccajo suole occuparsi di uccidere il bestiame, o di spacciar carne nel macello; nè il bastiere suole attendere a suoi lavori; come vorrò pretendere non delittuosa la delazione? Come potrà loro giovare il pretesto del mestiere, dell'arte? Micidiali sono quelle armi; il bastiere, il beccajo portatori delle medesime non si trovano a quelle ore in faccende: i costumi di tai persone non sono i più pacifici ed esemplari. Il Giudice dunque non saprà dispensarsi dal

prendere in simili casi una determinazione, a cui autorizzato è dall'Editto del 1816, come forse potrebbe dispensarsi nel caso di un contadino sorpreso ancor di notte con zappa, o ronca, o scure, il quale nè questiona, nè si vuol cimentare con alcuno, e và tranquillo a sdrajarsi sul fieno o sulla nuda terra per essere di buon mattino ai lavori.

25 *Seconda*. Nel *ragionamento sulle prove* al 6 *avvertimento* è stato significato coi Bandi che quando l' arme non è in poter della Curia si dà luogo alla prova suppletiva *per testes*, e non ammettesi all' inquisito la eccezione, ch' esso adduca, non essere stato sorpreso in flagrante: ma non viddi mai osservata in pratica questa disposizione; nè giammai ebbi sott' occhio alcun processo per delazione, ritenzione, e fabbricazione di armi compilato su questi titoli, se non quando è stato sorpreso nell' atto il ritentore o delatore, e l' arme venne in potere della inquirente curia.

26 È stato parimenti coi Bandi motivato che l' arme rinvenuta non oltre a sei piedi di distanza da un individuo presumesi appartenere all' individuo medesimo; che questa presunzione ha il valore di un indizio a tortura, qualora concorrano le cattive qualità e fama dello stesso individuo; che non concorrendo cattive qualità e fama; tal presunzione non ha luogo (*ragionamento sulle prove avvertimento* 7.) Deesi però riflettere che avvalorato lo indizio della vici-

nanza dell' arme dalle cattive qualità e fama, sebbene alcuni criminalisti, tra i quali *Caball. cas.* 230, opinino potersi assoggettar l' accusato a pena straordinaria, nondimeno i tribunali neppur questa sogliono applicare se non quando vi sieno deposizioni di testimonj, che abbiano precedentemente veduta talvolta quell' arme identifica ritenersi o portarsi dallo stesso accusato; mancando le quali deposizioni, dimettono questo col precetto di ripresentarsi, e, secondo le circostanze, ancor colla clausola *novis vel non novis*, oltre al precetto *de honeste vivendo* sotto comminata penale.

27 Lo stesso praticasi quando all' atto della sorpresa dello inquisito trovato con armi non fu presente alcun testimone (*ragionamento sulle prove avvertimento* 5°) e per conseguenza il tribunale non abbia che la sola relazione dell' esecutore. Ma se fuvvi presente un sol testimone, il quale abbia deposto della sorpresa e del riperimento dell' arme, abbia indicata quest' arme, la sua forma, qualità, natura ec., e riconosciuta tra consimili, pena straordinaria può essere applicata, ancorchè non concorrano cattive qualità e fama, pelle quali dovrebbesi aggiugnere al decreto di condanna - *et expleto tempore, cum præcepto de honeste vivendo* - ovvero *de se abstinendo a similibus sub pæna ec:* imperocchè il delitto di delazione o ritenzione di armi proibite và tra quei, che per lo

effetto della pena ordinaria richieggon prova legale. Se poi oltre al testimone, che fu presente come sopra all' atto della sorpresa, altri testimonj deposto avessero a carico dell' accusato la precedente delazione o ritenzione di quell' arme identifica, riconosciuta da loro tra consimili, vedrei la prova bastevole per sottoporre il sorpreso ritentore o delatore alle pene espresse dall' Editto sopramenzionato del 1816.

28 E' stato altresì avvertito che i periti *coltellinaj*, e rispettivamente *archibuseri* debbano tra le altre cose riferire se l' arme sia o non sia atta a nuocere (*ragionamento sulle prove avvertimento* 4°) Se nol fosse potrebbe il sorpreso ritentore o delatore andar soggetto a pena?... Il *Farinacio* nella *quaest.* 108 *de var. ac divers. crim. n.* 80 *ad* 86 ragionando sulle Bolle di Pio IV e di Pio V viene a stabilire colle autorità di parecchi altri che se lo archibusetto fosse inutile, cioè in istato da non poter nuocere, e neppure atto ad esplodere, come quando si trovasse mancante di ruota o di focone, di sicura o molla ec., l' accusato - *non tenetur Edicto, sive Constitutione puniente retinentem hujusmodi genus armorum* -, conforme lo stesso direbbesi di un coltello o stilo spuntato. E veramente i tribunali, qualora le armi in tale stato si trovino, non costumano infliggere ai ritentori o delatori alcuna pena.

29 Ma se un archibuso, una pistola fossero

abitualmente atte ad esplodere, a nuocere, benchè nol siano attualmente, perchè mancanti per esemp. di pietra focaja, di polvere sulfurea, chi ritiene tal pistola o porta tale archibuso senza l' opportuno permesso è sempre infrattore delle leggi, che vietano la ritenzione e rispettivamente il porto di esse armi, o *cariche* o *scariche*, le quali sebbene sfornite di pietra focaja, posson però averla all' istante; nè la mancanza della pietra o della polvere toglie quella integrità, o forma, o natura, per cui dalle leggi è proibita di tali armi la ritenzione o delazione: dunque neppure scusa, nè esime dalla pena il ritentore, il delatore.

30 *Terza.* - Circa l' applicazione della pena i mentovati Bandi generali della S. Consulta nell' *art.* 35 ed i Bandi del Governo di Roma nell' artic. 42 dispongono che la pena delle armi mai non si avrà da confondere colla pena del delitto, che si venisse a commettere coll' uso delle medesime armi. Ad onta però di tal disposizione il delitto della delazione dell' arme suole nei giudizj per consuetudine dei Tribunali esser confuso col delitto commesso mediante uso di ess' arme.

31 Ed è regola in questo come in altri casi che il delitto maggiore assorbisca il minore, e la minor pena dell' uno resti confusa colla maggiore, la quale deesi applicare pell' altro - *Farinac. quæst.* 22 *per tot.*, *Caball. resol.*

crim. 158 *per tot.*, *Scannarol. de visitat. carcer. lib.* 1 § 13 *cap.* 5 *n.* 9 *et seq.*, *Carpzov. pract. crim. part.* 2 *quæst.* 91 *n.* 50, *et seq.*, *part.* 3 *quæst.* 132 *per tot.* -

32 *Quarta.*- Finalmente è stato accennato col testo canonico nel *ragionamento* sulle *pene* potere i cherici portar armi per giusta e legittima causa, ma con licenza del proprio Vescovo: eglino forniti di questa licenza, sebben sorpresi con armi, non incorrono le pene stabilite dai Bandi, quantunque i Bandi del Governo di Roma parlino espressamente ancor degli Ecclesiastici. Tal esenzione dei cherici dall' incorso penale viene suggerita dalle risoluzioni della *Sac. Congregazione della Immunità* nella Causa *Carinolen.* 2 *Julii* 1647 *lib.* 4 *decr. Paul. pag.* 14, nella *Bellocastren.* 18 *Junii* 1618.

33 E la Curia laica neppure può torre ai cherici le armi, ch' essi portano: qualora poi il Vescovo autorizzati avesse a prenderle gli esecutori della Curia Laica, questi non possono che consegnarle alla Ecclesiastica. Così la stessa Sac. Congregazione nella *Papien.* 29 *septembris* 1674, nell'*Adjacen.* 18 *Martii* 1631 *lib.* 2 *decr. Paul. pag.* 97 -; e se la medesima Curia laica o suoi esecutori osassero prender quelle armi ai cherici senza l' accennata autorizzazione o facoltà, cadrebbero in iscomunica: così la prelodata Sacra Congregazione nella Causa

Nullius, *seu Abbatiæ S. Vincentii de Vulturno* 26 *Februarii* 1695 *lib.* 1 *decr. Vallæman. pag.* 163. - Moltomeno può la Curia laica senza facoltà date dal Vescovo arrestare o fare arrestare il cherico sorpreso con arme proibita, benchè dello arrestato eseguisca il trasporto alla Vescovile Curia - nella citata *Adjacen.* 18 *Martii* 1631, e nella *Tarentina* 1 *Septembris* 1643 *lib.* 3 *decr. Paul. pag.* 209.

34 E sebbene si trattasse di un secolare avente armi proibite, il quale si trovi in luogo sacro, non è lecito alla Curia laica torre ad esso quelle armi - nell'*Adjacen.* 18 *Martii* 1630, nella *Venusina* 18 *Februarii* 1635 *lib.* 2 *decr. Paul. pag.* 215 -: che se tali armi fossero state tolte in luogo immune, debbono essere ricondotte e restituite al medesimo luogo - nella *Fanen.* 27 *Martii* 1703 *lib.* 3 *decr. Vallem. part.* 481 - ; ovvero il Vescovo se le fà consegnare per disporne secondo gli ordini della S. Congregazione della Immunità - nella *Neapolitana* 24 *Decembris* 1672 *lib.* 1 *decret. Altovit. p.* 759.

35 Il toglimento delle armi dalle persone, che han preso confugio nell'Immune, non è permesso senza facoltà della S. Sede, da cui l' Arcivescovo, ed ancora il Vescovo hanno questa facoltà *ad tempus*, a condizione però che quelle armi sieno prese da un Ministro della Curia Arcivescovile o Vescovile, e restino presso di

lei - nella *Neapolitana* 20 *Januarii* 1653 *lib.* 5 *decr. Paul. pag.* 31. -

36 Contra i toglitori di tali armi senza le accennate facoltà e formalità deesi procedere alla declaratoria delle censure - nella *Fanen.* 6 *Novembris* 1634 *lib.* 2 *decr. Paul. pag.* 207, nella *Martoranen.* 15 *Julii* 1636 *lib.* 3 *decr. Paul. pag.* 9, nella *Corentina* 20 *Novembris* 1657 *lib. decr. Rocci pag.* 42.

Delinque innoltre col fatto contra la sicurezza delle persone

37 Coadunazioni,

ossiano attruppamenti,

e romori. II° « Chi aduna persone a mal « fine »

« Chi interviene e forma parte di tai « coadunazioni ed attruppamenti »

« Chi eccita romori tumultuosi in luoghi « pubblici »

« Chi vi accorre e coopera o con fatti, « o con parole »

Eglino sono rei di pubblica violenza se adunaronsi armati; e, se inermi, di violenza privata - *test. nella leg. sub prætextu* 2 *ff. de extraord. crim.*, nella *leg.* 1 *ff. de colleg. et corpor.*, nella *leg. in eadem causa* 3 *ff. ad leg. Jul. de vi privat.*

38 I Bandi generali della S. Consulta nell'

art. 66 comminano la galera in perpetuo colla confiscazione dei beni, ed ancor la pena di morte agli *autori* e *capi* di tai coadunazioni o conventicole: a quelli poi, che fossero intervenuti, tre tratti di corda, e la multa di sc. 200 di oro per ciascheduno, ovvero la galera ad arbitrio, qualora niun male sia seguito dalla coadunazione o conventicola: che se alcun male fosse seguito, voglion che ognuno soffra la pena del delitto, a cui tal coadunazione diè causa, e che i rei principali o autori sieno puniti colla morte, e colla confiscazione dei beni.

Nell' *art.* 67 dichiarano coadunazione o conventicola la unione di *sei persone armate*, e *più di dieci senz' armi*, riserbando però all' arbitrio dei Tribunali il considerare un *maggiore o minor numero*, e lo scopo della coadunazione armata o inerme; non che lo accrescere ai coadunati le pene secondo la *qualità dei casi* e *delle persone*.

39 I Bandi del Governo di Roma nell' *art.* 103 infliggono la pena di morte colla confiscazione dei beni ai capi o autori; e la galera per cinque anni colla multa di sc. 200 di oro agli intervenuti: che se non apparisca esservi stato capo o autore, voglion punito ciascheduno indistintamente colla galera per dieci anni.

Dispongono innoltre che se tai coadunazioni o conventicole *si faranno a fine di andare a rubare, commettere grassazioni, ra-*

pine , ricatti , abigeati , ratti di donne , o zitelle oneste , ovvero altri delitti , il titolo de' quali fosse capitale , qualora non siegua l' effetto , incorrerà ciascun di loro in pena della galera perpetua , e confiscazione de' beni.

Dichiarano coadunazione o conventicola la riunione di persone *più di quattro con armi , e più di sette senz' armi;* riserbano però all' arbitrio dei Giudici *circa il maggiore o minor numero , e circa la causa della coadunazione suddetta , il giudicarla conventicola o con armi o senza , ed applicare maggiore o minor pena secondo la qualità de' casi.*

40 « *Note* » 1ª Gli eccitamenti a romori notturni come tutti gli altri delitti , che commettonsi in tempo di notte , sogliono essere più severamente puniti che quegli avvenuti di giorno pella ragione suggerita dal *Rainaldo nel cap.* 14 § 13 *n.* 2 - *quia nocte hominibus , atque aliis animantibus quies , et tranquillitas ab ipsa natura parata existit ; et ideo plusquam in die debent esse tuti , et securi ab insidiis hominum.*

41 2ª Il Pontefice Paolo II nella Costituzione *Viros sanguineos , et dolosos* (la quarta nel Bollario Mainardi) stabilì che dovessero essere considerati , e severamente puniti come rei di lesa maestà , ribellione , e sedizione quei , ch' entro Roma e distretto avessero in occasio-

ne di rissa, o per disporsi a vendicare una ingiuria munite case, riuniti armati - *qui in Urbe Romana; vel in ejus districtu occasione rixæ, vel brigæ domum communire, armatos receptare, aut tenere, vel adhærentes, et complices, ac fautores brigæ arcessere, seu quamcumque conventionem, congregationem, aut collectam hominum ad ultionem injuriæ, invocare, excitare, invitare, vel receptare præsumpserit per se vel per alium* -.

Contra gli Ecclesiastici, se rei di queste coadunazioni, impose la privazione di ogni dignità, onore, ordine, uffizio e benefizio, ed il perpetuo carcere.

Volle innoltre che tutt' i colpevoli qualora non fossero stati sottoposti a maggior pena, venissero condannati all'esilio perpetuo *ab omni civitate, terra, vel loco Ecclesiæ Romanæ mediate, vel immediate subjecto.*

Li dichiarò infami, ed incorsi nella scomunica, *a qua absolvi non possint, nisi per Romanos Pontifices, præterquam in mortis articulo constituti.*

Le stesse pene comminò ai fautori, ausiliatori, ricettatori, aderenti.

Ordinò la demolizione delle case de' rei principali, non escluse quelle servite ai facinorosi riuniti per concertare ed eseguire i loro progetti *ad vindictam in alios.*

42 « *Nota* » Delle coadunazioni, e con-

venticole dirette contra la *persona*, *o i diritti del Sovrano*, o contra *l' ordine pubblico* terrò proposito nel *Tratt.* 9° su i misfatti *di lesa maestà*.

E nel *Tratt.* 7° tra i delitti, che percuotono l' ordine *di polizia interna ed esterna de' Paesi* classificherò i *romori e tumulti*.



43 TRAVESTIMENTI, E MASCHERE. III° « Delinque chi và larvato in qualunque luogo e « tempo fuori delle circostanze, nelle quali « suol' essere permesso. »

« Chi dolosamente indossa vesti, che « non convengono al sesso o alla condizione « sua. »

Questi travestimenti sono riprovati dalla legge divina - *non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste fœminæ*; *abominabilis enim apud Deum est qui facit hæc* - . *Deuteron. c.* 22.

Sono riprovati dalle leggi umane - *argom. dei DD. dalla l. vestis* 25 *ff. de aur. et argen.* alle parole - *quibus vir non facile uti potest sine vituperatione* - ed alle susseguenti - *quibus sine reprehensione vel vir*, *vel uxor utatur*. »

44 I Bandi generali nell' *art.* 117 proibiscono lo andar travestito di giorno o di notte, tanto nei luoghi abitati quanto in cam-

pagna ; e puniscono i contravventori colla *multa di scudi* 100, *e con tre tratti di corda al pubblico* (alla qual pena della corda è surrogatata l' opera pubblica per un anno *tom.* 1 *pag.* 153.)

Gli stessi Bandi nell' *art.* 118 proibiscono il mascherarsi in alcun tempo e luogo fuori delle circostanze , nelle quali suol' esser permesso ; e puniscono il delinquente colle medesime pene espresse come sopra nell' *art.* 117.

E siccome il travestimento, la maschera, la finta barba ec. aggravano il delitto , per commettere il quale si usi di tai mezzi insidiosi - *Raynald. cap.* 18 § 33 *n.* 20, *et seq.* -, così i citati Bandi dispongono nel suddetto *art.* 117 - *che se persona mascherata o travestita assalterà con bastoni , o con armi , od offenderà alcuno con sangue , o senza , ancorchè non seguisse la morte , incorrerà la pena della galera pel tempo ad arbitrio di S. E., e seguendo la morte , incorrerà l' ultimo supplizio colla confiscazione de' beni* -.

45 I Bandi del Governo di Roma nell' *art.* 41 vietano portar *buffe*, *pappafichi*, *botte in gambi* , *maschere*, *e cose simili* , *colle quali la persona si possa coprire il viso* sotto pena della galera per sette anni ; e se alcun inconveniente seguito fosse di rissa, furto, o altro qualunque delitto, lasciano ad arbitrio dei Tribunali la pena, inclusa quella della morte.

Nell' *art.* 133 proibiscono che l' uomo indossi abiti da donna, e la donna quei dell' uomo, o in altra maniera alcuno si travesta o mascheri, ancorchè ciò non si faccia con dolo, o a mal fine, sotto pena di tre tratti di corda all' uomo; della frusta alla donna; ed all' uno ed all' altra la multa di scudi 100 oltre alla perdita degli abiti e delle gioje adoperate nel travestimento.

46 È soprattutto proibito mascherarsi con vestimenta sacre al culto divino, o religiose, ovvero con altre formate a somiglianza di esse - *test. nella leg. mimæ 4 cod. de Episcop. aud.* - *Gloss. a test. can. nel c. cum decorem* - parol. - *monstra larvarum, de vit. et honest. clericor.*

47 *La novella* 123 *auth. collat. IX cap. ult.* a chi osa per usi teatrali o altri usi profani servirsi di abiti proprj di persone religiose, o contraffare tali abiti, infligge lo esilio, o altre più gravi pene ad arbitrio secondo le circostanze - *hi et corporalia supplicia sustinebunt, et exilio tradentur.* -

48 Il *Concilio Milanese* 1 *p.* 2 *tit. de clericor. vestitu* stabilì che con gravi pene sia punito chi veste di abiti religiosi per maschere, e chi a questo uso li somministra. Imperocchè il Testo canonico espressamente proibisce il convertire le vesti sacre o religiose ad usi profani - *c. semel* 51, *de reg. jur. in* 6, *c. quæ se-*

mel 4 *caus.* 19 *quæst.* 3 , *c. vestimenta* 42 , *c. ad nuptiarum* 43 *de consecr. dist.* 1.

49 « *Nota* » Il travestimento e la maschera sono ancor vietati a persone religiose, sebben' esse si travestissero o mascherassero nei loro chiostri e per solo divertimento. La Sagra Congregazione dei Vescovi e Regolari in una risoluzione *Ferrarien. dei* 27 *di Aprile* 1654 decretò non dovere i Vescovi o altri Prelati permetterlo ai Religiosi o Religiose benchè si volesse fare per semplice divertimento nei dì carnevaleschi.

50 Occultamento sottrazione combustione lacerazione di suggelli o scritture. IV° « Delinque « chi dolosamente e con possibile pregiudizio « altrui occulta , sottrae , abbrucia , o lacera « suggelli , stampe , lettere , scritture private « o pubbliche , ovvero esistenti in atti , o in « luoghi privati o pubblici. »

51 Da questi delitti nasce l' azione di falso - *l.* 1 § *qui in rationibus ff. ad leg. Corn. de fals.* , *l. hodie* 23 *ff. eod.* , *l. cum* , *qui celavit* 14 *cod. eod.*

52 Nasce ancora l' azione di furto - *l.* 3 § *si*

quis dolo ff. de tabul. exhib., *l. qui tabulas ff. de furt.*

53 Prove. Pella prova generica di questi delitti trattandosi di occultamento, lacerazione, o combustione di suggelli, carte ec., cioè di mancanza della cosa perchè occultata fu questa o lacerata, o bruciata, tal mancanza forma nel Giudice una idea relativa alla cosa stessa, che manca, come ho avvertito nella *Classe* 1ª *ragionamento sulle prove n.* 3 in ordine al toglimento dello *stemma*, o *insegna*: perciò non si può supporre occultamento, lacerazione, o combustione di carte, di suggelli, se non è provato che quelle carte o suggelli esisteano precedentemente in quel luogo.

54 Queste prove di preesistenza, e l' altra della deficienza aver si possono coi medesimi mezzi e norme, che sono state accennate nel *tomo* 4º pei delitti di furto. Si possono innoltre aver dei lumi nel presente *Tomo* 5º, *Tratt.* 4º *Classe* 1ª *ragionamento sulle prove dei delitti di demolizioni, effrazioni, guasti, incisioni, ed incendj*, giusta la natura dei casi.

55 Pene. Secondo il Gius comune i rei di occultamento, lacerazione, o combustione di suggelli, carte ec. essendo soggetti all'azione della legge *Cornelia de falsis* (*num.* 51) incorrono la pena prescritta da questa legge, e già significata nell' *Tratt.* 5° *Class.* 1ª *ragionamento sulle pene.*

56 Essendo di più soggetti all' azione di *furto*, giusta il diritto comune vengono puniti col pagamento del duplo del danno cagionato. Limpido è il testo nella *l. qui tabulas* 27 *ff. de furtis.*

57 I Bandi generali di Consulta nell' *art.* 22 dispongono « chi leverà, o farà levare dagli « Archivj, Cancellerie, Segreterie, o altri luo« ghi pubblici atti, processi, stromenti, o altre « pubbliche scritture incorrerà nella pena della « galera per dieci anni, e nell'altre stabilite dal« la ragion comune, ed anche della vita ad ar« bitrio di S. E. quando si tratti di scritture, « e di atti appartenenti a cause capitali. »

58 I Bandi di Roma e distretto nell'*art.* 88 inclusi avendo questi delitti con quei di falsificazioni delle scritture prescrivono che niuno ardisca « fal« sificare o mutare in qualsivoglia modo sug« gelli, stromenti, libri, lettere, atti, ed altre « scritture ançor private in tutto o in parte, e « quelli, o quelle, sebben sotto pretesto di por« tarle al Giudice, o altro, levare, o portar via « dagli Archivj, ovvero Uffizj di Notaj, botte-

« ghe di mercanti, o banchieri, o d'altri luo-
« ghi pubblici, sotto pena di sette anni di ga-
« lera, ed eziandio della vita ad arbitrio di S.
« S. I., avuta considerazione alla qualità delle
« persone, delle circostanze ec. »

59 Osservazione. Questi delitti sono più gravi negl' impiegati, Notaj, Archivisti, Cancellieri, all' uffizio dei quali restano affidate la custodia e conservazione delle medesime scritture, stampe, atti ec., di che terrò proposito nel seguente *Trattato* 6°.

60 Apertura o ritardo delle lettere altrui. V° Delinque « chi « dolosamente apre lettere altrui, o ritarda la « consegna di esse » *DD. alla l. qui testamentum ff. ad leg. Corn. de falsis, ed al testo canonico nel c. cum olim magister, de offic. et potest. judic. deleg.*

61 Egli reca ingiuria tanto a chi le ha scritte quanto a chi dovea riceverle: e perciò contra colui, che l' apre senz' alcun' autorizzazione, così l' uno come l' altro sperimentar possono l' azione *injuriarum*, e di *stellionato* - argom. dalla *l.* 1 § *si quis tabulas ff. depositi* -; l' azione di furto contra colui, che le ha intercettate o rapite - *l. eum qui* 14 §

si epistola ff. de furt. - ; non che l' azione *in factum*, e l' azione della legge *Cornelia de falsis* se manifestato ad altri fu il segreto nelle lettere medesime contenuto - argom. dalla *l. si quis testamentum* 41 § *sed et si quis ff. ad leg. Aquil.*

62 Chi poi apre e legge lettere del Sovrano, o dei Ministri, che lo rappresentano, le comunica quindi, o rivela il contenuto di esse al nimico del Sovrano medesimo o della Nazione, ovvero ad altri d' onde lo stesso Sovrano, o la Nazione restar possono compromessi, incorre il misfatto *di lesa maestà* - *l.* 1 *ff. ad leg. Jul. majest.* - ; del quale misfatto si fà reo ancor quegli, il quale occulta, o lacera tai lettere, o dolosamente le ritarda, dal che danno o pericolo ridondasse al Sovrano o allo Stato; e quegli, che apre lettere scritte dai suddetti, o dai Ministri al Sovrano, ma senza comunicarle ad altri, è reo di stellionato, ovvero di falso comunicandole - *DD. nel c. cum olim magister de offic. et potest. judic. delegat.* - Lo stesso dicasi delle lettere dei Magistrati o Giudici scritte ai privati, nell' apertura delle quali è inflitta la multa di cinquanta scudi di oro - § *pœnales inst. de actionibus*: i Dottori però, tra i quali *Farinac. qæst.* 150 *n.* 118, opinano doversi applicar pena straordinaria di stellionato, e rispettivamente di falso.

63 Ma pell' applicazione delle pene si debbon distinguere parecchi casi.

64 1° Di chi apre una lettera ad altri diretta, ma non la legge, e, sebbene aperta, la reca al suo destino: egli non soggiace a pena - *Farinac. de fals. quæst.* 150 *p.* 4 *num.* 129, 130. -

65 2° Di chi l' apre, la legge, ma non comunica ad alcun altro: egli è punito con pena straordinaria dello stellionato, o d' ingiurie - *Menoch. de arbitr. lib.* 2 *cent.* 6 *cas.* 538 *num.* 8, *e Farinac. nella cit. quæst. num.* 123. -

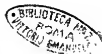
66 E se niun danno avvenga, nè avvenir possa da quell' apertura e lettura di lettera, lo stesso *Menochio nel cas. indic. num.* 5 avvisa che non ha luogo alcuna pena.

67 3° Di chi apre la lettera, e la comunica all' avversario dello scrivente, nè senza possibile danno di questo: egli è punito colla pena del delitto di falso - *Bart. nella leg. qui testamentum ff. ad leg. Corn. de falsis*, *Marcian. alla l.* 1 § *is, qui deposit. ff. ad leg. Corn. de fals.* -

68 4° Di colui, che in luogo di consegnare la lettera, la lacera, o abbrucia, o la gitta in istrada: egli è tenuto di falso - *Farinac. quæst.* 150 *n.* 122, *Bajard. ad Clar.* § *falsum num.* 207, *Giacomo Toming. decis.* 34 *per tot.*

69 5° Di colui, che ritarda la consegna della lettera: egli per lo meno emendar dee il pregiudizio, che da un tale ritardo fosse stato cagionato - *Menoch. lib.* 2 *cent.* 6 *cas.* 538 *n.* 22, 23, *Vivio decis.* 62 *num.* 12, *Farinac. quæst.* 150 *num.* 124. -

70 « Nota » Più gravi sono questi delitti negli Uffiziali di Posta, o in altri pubblici impiegati, a cui si appartiene lo incarico di consegnare o mandare al destino le lettere, che vengono loro a tal' uopo affidate - *DD. alla leg. Titio ff. ad municip.*



Fine del Tomo quinto.





